



Angela De Benedictis

“Crimen laesae maiestatis” e resistenza lecita

**Un problema e il ‘classico’ studio di Mario
Sbriccoli da riprendere e approfondire**



Angela De Benedictis

“Crimen laesae maiestatis” e
resistenza lecita

Un problema e il ‘classico’ studio di Mario
Sbriccoli da riprendere e approfondire

eum

Biblioteca del Laboratorio di storia del penale e della giustizia

4



Coordinatore della Collana
Luigi Lacchè

Comitato di Direzione

Ninfa Contigiani, Luigi Lacchè, Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli, Monica Stronati

Consiglio scientifico

Alejandro Agüero (Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET, Argentina), Yves Cartuyvels (Université Saint-Louis, Bruxelles, Belgique), Patrick Cavaliere (Laurentian University, Ontario, Canada), Matthew Dyson (Faculty of Law, University of Oxford), Paul Garfinkel (Simon Fraser University, British Columbia, Canada), Mary Gibson (John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, USA), Karl Härter (Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main - Institut für Geschichte der Technischen Hochschule Darmstadt, Deutschland), Marta Lorente Sariñena (Facultad de derecho, Universidad Autonoma de Madrid, España), Aniceto Masferrer (Facultad de derecho, Universidad de Valencia), Michel Porret (Département d'histoire générale, Université de Genève, Confédération suisse), Philippe Robert (CESDIP, Directeur de recherches émérite CNRS, France), Stephen Skinner (Law School, University of Exeter, Great Britain), Thomas Vormbaum (FernUniversität in Hagen, Deutschland)

Issn 2974-5020 (print)

Isbn 978-88-6056-994-3 (print)

Isbn 978-88-6056-995-0 (PDF)

DOI: 10.13138/BLSPG_60569950

Prima edizione: marzo 2025

Copyright: ©2025 Angela De Benedictis

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0).

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

I volumi pubblicati nella “Biblioteca del Laboratorio di storia del penale e della giustizia” sono sottoposti alla valutazione di due membri del Comitato di direzione e/o del Consiglio scientifico.

Indice

- 9 Introduzione
- Capitolo primo
- 19 Agen 1513 e il trattato *De seditiosis* di Nicholas Bohier
- Capitolo secondo
- 29 *Coniurationes e congregationes* come difesa lecita
nella prima metà del XVI secolo
- 29 1. Congiure come difesa contro l'ingiuria (1502). Un
consilium di Giason del Maino
- 32 2. Riunirsi per difendere i diritti della comunità (1539).
Goncelin e un *consilium* di Aimone Cravetta
- 35 3. Difendersi da un principe “pacifragus” in una città del Sacro
Romano Impero della Nazione Tedesca (anni '40 del XVI
secolo). Un *consilium* di Mariano Socini jr.
- Capitolo terzo
- 41 1313: fondazione del sistema del *crimen laesae* e
archetipo della resistenza lecita
- Capitolo quarto
- 49 La questione della *universitas delinquens* da
Giovanni da Legnano alla trattatistica del XVI
secolo (e oltre)
- Capitolo quinto
- 59 “*Qui sont ouverture aux rebelles*”. Il “*licet*
resistere” di Bartolo da Sassoferrato in Jean Bodin

Capitolo sesto

65 Comunicazione politica e prudenza politica (1568 e 1633)

- 65 1. La *Question politique* di Jean de Coras (1568 circa)
 76 2. Le *Orationes politicae* e il *Discursus historicus, ad legem Quisquis* di Jacques Godefroy (1633)

Capitolo settimo

81 Adulatori dei principi rei di lesa maestà (1640-1651)

- 81 1. Catalogna 1640. La *Noticia* di Francisco Marti Viladamor contro il conte-duca di Olivares
 83 2. La Francia della Fronda parlamentare. Tre *mazarinades* contro il *ministeriat* (1649-1651)

89 Considerazioni in chiusura

- 89 1. Immagini della giustizia: la porta della giustizia
 90 2. Repressione delle rivolte in Michel Foucault e in Mario Sbriccoli
 91 3. Sedizioni e sediziosi del presente
 93 4. Ultimissime

95 Bibliografia

109 Indice dei nomi

Introduzione

Il mio continuo studio di *Crimen laesae maiestatis* di Mario Sbriccoli¹ e delle molteplici fonti primarie da lui analizzate ha prodotto un primo risultato in certo modo unitario, dopo diversi parziali approcci, nel libro *Tumulti*, una decina di anni fa². Mentre Sbriccoli aveva rivolto il suo interesse al problema della ‘criminalizzazione’, la mia attenzione si era invece appuntata su questioni che in *Crimen laesae maiestatis* erano appena accennate. Avevo potuto farlo dal momento che ne avevo già individuato ripetute testimonianze in casi di studio inizialmente circoscritti al rapporto tra Bologna e lo Stato della Chiesa dalla metà del XV alla fine del XVIII secolo³. Si trattava delle azioni – e delle intenzioni – di un soggetto collettivo (la città, il suo popolo) accusato di ribellione che rifiutava l’accusa ricorrendo all’argomento della autodifesa e della resistenza lecita.

Per quanto l’intento principale di Sbriccoli in *Crimen laesae maiestatis* fosse, come egli stesso scriveva nelle *Conclusioni*, «di valutare la questione del reato politico nella dottrina del diritto comune» ricostruendo soprattutto «il momento dell’*infrazione*»⁴, egli si era comunque imbattuto nel problema della differenza tra «chi è il rivoltoso e chi lo *iuste resistens*»⁵. Sbriccoli

¹ Mario Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.

² Angela De Benedictis, *Tumulti. Multitudini ribelli in età moderna*, Bologna, il Mulino, 2013.

³ I principali risultati in De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1995; Ead., *Una guerra d’Italia, una resistenza di popolo. Bologna 1506*, Bologna, il Mulino, 2004; e anche, più generalmente per l’Europa, Ead., *Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 307-327.

⁴ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 363.

⁵ Ivi, p. 281.

non lo aveva poi particolarmente seguito; ma le poche tracce da lui lasciate in questo senso hanno indirizzato la mia attenzione a quella letteratura di diritto comune nella quale, trovando la definizione e l'analisi di tutte le fattispecie di *crimen laesae* riconducibili a 'rivolte', si trova anche e *sempre* la analisi delle scusanti a *rebellio*, *seditio*, *congregatio armatorum*, *concitatio populi*, *tumultus*, *factiones*, *partialitates*, *facinus*, *rixa* ecc. Vi si trova, appunto, per dirlo di nuovo con Sbriccoli la differenza tra «chi è il rivoltoso e chi lo *iuste resistens*».

Si tratta di argomenti la cui natura è riconducibile alla più generale questione del rapporto tra obbedienza e disobbedienza, tra fedeltà e infedeltà: al cuore, quindi, del problema della sovranità e dei suoi limiti tra tardo medioevo ed età moderna nelle forme e nelle pratiche del governare. Soprattutto la parte finale di *Crimen laesae maiestatis*, dedicata a *Rivolte e rivoltosi nell'apprezzamento politico dei giuristi*, costituiva – e continua tuttora a costituire – per me una fonte inesauribile per procedere nelle ricerche⁶.

Nelle pagine dedicate a *Il sistema in atto*⁷ si può trovare quanto meno (ma in realtà molto di più) un preziosissimo 'vocabolario' di tutta la terminologia usata tra XV e XVII secolo per

⁶ Trattandosi di «un volume splendido», come lo definiva il suo maestro Paolo Grossi nel *Ricordo di Mario Sbriccoli*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 33-34, 2005, pp. 1391-1399: 1394, scritto a pochi giorni dalla prematura scomparsa di Sbriccoli, il 2 agosto 2005. Su Sbriccoli, per una contestualizzazione di *Crimen laesae maiestatis* nella sua ricerca, si vedano soprattutto Luigi Lacchè, *Introduzione*, in Luigi Lacchè, Carlotta Latini, Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli (a cura di), *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, eum, 2007, pp. 9-35, e nello stesso volume, Floriana Colao, «Il problema del reato politico» e la «cosiddetta autonomia del giuridico». Rileggendo Mario Sbriccoli, pp. 265-308; Luigi Lacchè, *Lese Majesty: the Conceptualization of a Political Crime between Legal history and Historiography*, in *Revoluten und politische Verbrechen zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert. Rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse / Revolts and Political Crime from the 12th to the 19th Century. Legal Responses and Juridical-political Discourses*, edited by Angela De Benedictis and Karl Härter, Frankfurt am Main, Klostermann, 2013, pp. 61-74; Gianluca Russo, *Tra riforma e controriforma. I giuristi e la legislazione penale dell'emergenza (1974-1984)*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 53, 2024, pp. 267-317: 283-284.

⁷ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 255-367. Si tratta del Capitolo II della Parte Terza (*Crimen laesae maiestatis*). *Rivolte e rivoltosi nell'apprezzamento politico dei giuristi* costituisce il paragrafo 4. del capitolo, alle pp. 306-332.

dire e definire e comprendere le ‘rivolte’, quelle che io preferisco definire tumulti⁸. *Rebellio, seditio, congregatio armatorum, concitatio populi, tumultus, factiones, partialitates, facinus, rixa* etc.: fattispecie e fenomenologie del *crimen laesae* che mostrano con quali argomenti si imponga, a partire dalla metà del cinquecento, «l'avvento sconvolgente del *crimen laesae maiestatis* come unico metro di giudizio nei confronti di ogni forma di dissenso politico, di turbamento dell'ordine pubblico, di dissociazione manifesta dalle scelte di chi governa o di critica delle conseguenze di quelle scelte»⁹. Un metro di giudizio che tende ad abolire la distinzione ancora presente nella dottrina pre-cinquecentesca tra il *crimen rebellionis* e il *crimen laesae maiestatis*, dove il primo non era ancora totalmente assimilato al secondo; non era stato sottoposto al processo di «‘politicizzazione’» che era il «naturale portato della assolutizzazione progressiva del potere e della elefantiasi burocratica che ad essa è necessariamente congiunta»¹⁰.

Nella letteratura di diritto comune utilizzata da Sbriccoli io trovavo anche e sempre la analisi delle scusanti a *rebellio, seditio, congregatio armatorum, concitatio populi, tumultus, factiones, partialitates, facinus, rixa* ecc. In questo senso la penalistica della prima età moderna mi consentiva e mi consente di osservare ciò che ricerche ormai ‘classiche’ su alcune delle più consistenti rivolte del XVII secolo mi facevano e mi fanno intravedere: il rifiuto dei ribelli di essere considerati tali e la loro ostinata professione di fedeltà al proprio sovrano. Fonti edite relative a quelle stesse rivolte mi mettevano e mi mettono a contatto con le argomentazioni addotte dai ribelli, che non si consideravano tali, ma che proprio perché erano considerati tali mettevano in campo quelle argomentazioni a loro difesa.

D'altra parte le stesse argomentazioni dei ribelli, in testi che insistevano sulla necessità, per parte loro, di presentare i fatti tumultuosi in termini di diritto, mi rinviavano ai testi giuridici dai quali venivano tratte le argomentazioni. E questo mi

⁸ Come ho cercato di chiarire in De Benedictis, *Tumulti*, cit., pp. 15-16 e 262-266.

⁹ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 265.

¹⁰ Ivi, p. 263.

portava e mi porta, per via delle *auctoritates* citate, a quanto aveva accennato Mario Sbriccoli: la limitazione o scusante del *rebellare* rispetto al *crimen laesae* in quanto *licite resistere* aveva una 'storia' dottrinale che andava quanto meno dalla Glossa al *Corpus iuris civilis* alla fine almeno del XVII secolo.

Se opportunamente Sbriccoli richiamava la rilevanza del «ruolo retorico» della contrapposizione nel dialogo¹¹, le fonti per lo studio delle 'rivolte' che la ricerca storiografica mi offriva mi poneva di fronte all'uso della retorica in discorsi che erano parte dell'agire politico. Perché i fatti storici dell'agire politico rinviavano a concezioni contrapposte del rapporto tra principe e sudditi (ovvero, di concezioni della politica). Chi non ubbidisce a un ordine del principe manca all'obbligo di fedeltà che vincola il suddito nei confronti del principe.

Chi si ribella è disobbediente, ma non solo. «*Rebellis* è in primo luogo "qui Principi resistit", secondo la definizione data da Bartolo»¹². Ribelle è colui che, anche in base all'etimo, combatte di nuovo contro il principe che lo ha vinto: ovvero, chi, essendo stato giudicato reo di lesa maestà per disobbedienza al principe, non accetta la sentenza e resiste al principe: *rebellare idem est quam resistere*¹³.

Nonostante la differenza di qualità, *rebellio-inobedientia* e *rebellis-inobediens* venivano spesso equiparati nella letteratura giuridica¹⁴. Non a caso, dunque, chi era accusato insieme di disobbedienza e di ribellione protestava, difendendosi, di essere fedele e di resistere in modo lecito¹⁵.

¹¹ Ivi, p. 265.

¹² Ivi, p. 268.

¹³ Sull'origine della definizione tornerò *infra*, Capitolo III.

¹⁴ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 268-270.

¹⁵ Lo hanno rilevato alcune ricerche, per quanto non abbiano preso in considerazione la letteratura giuridica in tema: ad esempio, Cecilia Nubola, *Ribellarsi in nome della fedeltà. La «guerra delle noci» nel principato vescovile di Trento (1579-1580)*, in Cecilia Nubola, Andreas Würgler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere / Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, Bologna-Berlin, il Mulino-Duncker & Humblot, 2004, pp. 263-288; cfr. anche ivi, pp. 147-215, il saggio di Massimo Della Misericordia, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati disobidienti*». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo).

Ma chi poteva essere disobbediente e ribelle? Si trattava di comportamenti unicamente individuali?

I «soggetti specifici che possono rendersi rei di lesa maestà»¹⁶ sono tutti coloro che non osservino interamente i loro «doveri di obbedienza e fedeltà verso l'alto»¹⁷: ad esclusione dell'imperatore (ma con una eccezione) e del papa, «tutti gli altri *subiecti* possono commettere reato di lesa maestà»¹⁸. Anche soggetti collettivi: «così per le *universitates* in genere e quindi per le città, che conobbero del resto una serie di processi per lesa maestà in diversi momenti della loro storia»¹⁹. E proprio sulle *universitates* e sui corpi politici si è sostanzialmente orientata la mia ricerca, anche perché non mi pare che, nonostante gli studi di Sbriccoli abbiano notoriamente stimolato numerose riflessioni sul problema – detto ora molto sinteticamente – del penale egemonico (penso soprattutto a studiosi medievisti come Andrea Zorzi²⁰), l'analisi approfondita di tutte le fonti primarie dottrinali utilizzate da Sbriccoli per comprendere la natura del *crimen laesae* (fonti di carattere normativo, *consilia*, trattati, pamphlets) sia stata intrapresa da chi, pure, si è dedicato a temi centrali in *Crimen laesae maiestatis*, quello delle rivolte e delle sedizioni²¹, nonché quello di punizioni esemplari di ribelli.

Fanno eccezione due recentissimi lavori francesi sulla Francia tra XIV e XV secolo, un saggio e una imponente monografia.

Il saggio di Michelle Bubenicek si occupa di casi tardo medievali di lesa maestà, in quanto arma d'eccezione, durante il regno di Carlo V (1364-1380)²².

¹⁶ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 239.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 240.

²⁰ Andrea Zorzi, *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, in Lacchè et alii, *Penale, giustizia, potere*, cit., pp. 155-178.

²¹ Neppure da chi ha fatto riferimento a Sbriccoli per avere codificato «di fatto un vocabolario ad alta aggressività ascendente delle azioni ribelli»: Matteo Provasi, *Per un vocabolario della rivolta nell'Italia dei secoli XIV-XVII: azioni, testimonianze, racconti*, in Gregorio Salinero, Manuela Águeda García Garrido, Radu G. Paun (dir.), *Paradigmes rebelles. Pratiques et cultures de la désobéissance à l'époque moderne*, Bruxelles-Bern-Berlin-New York-Oxford-Wien, Peter Lang, 2018, pp. 61-86: 61.

²² Michelle Bubenicek, *La lèse-majesté, l'exception judiciaire et la construction de l'État à la fin du Moyen Âge (France-État bourguignon, XIV^e s.)*. À propos

La thématique de la lèse-majesté à la romaine, arme d'exception redécouverte, dans l'aire française, durant le XIII^e siècle, a donné lieu à des travaux fondateurs, parmi lesquels ceux de Mario Sbriccoli, de Yann Thomas et de Jacques Chiffolleau. Il s'agit là assurément d'un vaste sujet, des plus complexes, et qui n'a pas encore fait l'objet, pour le Moyen Âge en particulier, d'une véritable synthèse. Les historiens et les juristes ayant eu à fréquenter la thématique s'accordent cependant pour constater que les cas attestés de «crimes de lèse-majesté», c'est-à-dire dûment qualifiés comme tels, sur un long continuum chronologique allant du Moyen Âge à l'époque moderne incluse, demeurent à la fois polysémiques et relativement rares, constat qui, à lui seul, permet d'ores et déjà de continuer de ranger la lèse-majesté dans la catégorie de l'exception judiciaire. Certains de ces cas se rencontrent plus précisément, dès lors que l'on s'intéresse au phénomène de la construction de l'État, de ses prolégomènes médiévaux à ses prolongements modernes, sur le terrain des freins et des résistances, notamment nobiliaires, opposés à cette même construction étatique. Durant la période médiévale déjà, le crime de lèse-majesté semble, en effet, occuper une place importante, en tant qu'arme d'exception régulièrement déployée contre les résistances politiques, et plus spécifiquement nobiliaires, à la construction de l'État monarchique ou princier²³.

Per il caso particolarmente analizzato, quello di Iolanda di Fiandra (1373), Bubenicek trova di nuovo illuminanti chiarimenti in Sbriccoli.

Sur quelles bases doctrinales le cas Yolande, dont le traitement à l'époque fit scandale (nous y reviendrons), fut-il élaboré? S'agissant de châtier de manière exemplaire la désobéissance, le matériau rassemblé par les juristes italiens, à commencer par le bolognais Bartolo da Sassoferrato, dit Bartole (1313-1357), fut manifestement d'une grande utilité pour les juristes royaux. Bartole, en effet, dans ses commentaires des deux constitutions d'Henri VII *Ad reprimandum* et *Qui sint rebelles* (1313), assimile clairement l'*inobedientia* (désobéissance), à la rébellion, crime de lèse-majesté par excellence: *Dicantur rebelles, etsi opera hostilia non faciant, sed solum si non obediunt*. Autrement dit, il n'est nul besoin de trahir ouvertement pour être déclaré rebelle et donc coupable de lèse-majesté: il suffit de désobéir pour le devenir. Une quarantaine d'années avant Bartole, du reste, un autre juriste proche des milieux royaux, Odraldo da Ponte, conseiller à la curie d'Avignon, sollicité par Henri VII pour débattre du problème

de deux cas de crimes de lèse-majesté médiévaux, in Marie Goupy, Yann Rivière (sous la direction de), *De la dictature à l'état d'exception. Approche historique et philosophique*, Rome, École française de Rome, 2022, pp. 37-56.

²³ Ivi, p. 38, dove si rinvia esplicitamente a Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 140 ss.

de l'*obedientia quae debetur Principi* (obéissance qui est due au Prince), donnait de celle-ci une autre définition, non moins signifiante: *Ille proprie dicitur crimen laesae majestatis committere qui, jurisdictioni et potestati imperii suppositus, ab obedientia se realiter subtrahens, hostis animum assumit et se domino suo adversarium parat*²⁴.

E ancora:

En l'occurrence, un ou plusieurs actes de désobéissance suffiraient donc à transformer son auteur en rebelle et en ennemi, comme s'il y avait eu trahison politique, d'où l'usage de la lèse-majesté pour sanctionner cette même désobéissance. Par deux chemins différents, Odraldo da Ponte et Bartole parviennent ainsi au même résultat: justifier la pénalisation de l'opposition politique. Le système atteint du reste sa pleine force lorsque Bartole proportionne la gravité de la peine, non plus à la nature du crime lui-même, mais bien plutôt au degré de désobéissance ressenti à travers l'offense commise: *Princeps juste potest etiam pro levi re, si inobedientia est atrox, infligere mortem*. Le juriste languedocien Jean de Terrevermeille montre clairement, quant à lui, dans son célèbre traité *Contra rebelles*, l'assimilation de l'*inobedientia* à la lèse-majesté, mais nous sommes alors bien plus tard, en 1419, et l'opération est pour ainsi dire alors devenue courante dans les milieux monarchiques français. Ainsi, une «simple» désobéissance, parce que jugée intolérable par le Prince, peut, selon le juriste bolognais du XIV^e siècle, justifier l'emploi de la mise à mort pour punir le coupable²⁵.

La monografia di Adrien Carbonnet sulle città ribelli a Luigi XI²⁶ ha inizio con l'esempio di Arras nel 1479 (poi ripreso nel corso del libro), dall'inizio fino all'esemplare punizione, osservando tutte le manifestazioni magistralmente descritte da Sbriccoli come fenomenologia della sedizione²⁷, con lo scopo esplicito di studiare la punizione²⁸. *Crimen laesae maiestatis* è puntualmente ripreso a proposito del commento bartoliano alla costituzione *Qui sint rebelles* di Enrico VII²⁹, sull'ideologia

²⁴ Bubenicek, *La lèse-majesté, l'exception judiciaire*, cit., p. 43, dove si rinvia esplicitamente a Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 142.

²⁵ Ivi, pp. 43-44, dove si rinvia esplicitamente a Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 143.

²⁶ Adrien Carbonnet, *Louis XI et les villes en révolte (1461-1483)*, Paris, Classique Garnier, 2023.

²⁷ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 283-306.

²⁸ Carbonnet, *Louis XI et les villes en révolte*, cit., p. 25.

²⁹ Ivi, pp. 137 ss., su Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 139.

dell'obbedienza e della fedeltà in Bartolo³⁰, sul problema del tradimento³¹.

Non è certo possibile, in questa sede, evidenziare la ricchezza di argomentazioni di Carbonnet per tutte le quasi 600 pagine di testo³².

Ciò che interessa all'Autore è, come dichiara egli stesso nella conclusione, andare oltre il racconto della punizione, seguire la complessità della politica repressiva di un principe³³. Le rivolte seguite sono quelle delle *bonnes villes*: nel 1461 Angers, Reims, Alençon, Laon; nel 1462 Aurillac, Évreux, Tours, Langres; nel 1467 Saint-Amand-Bontrond, Cusset; nel 1470 Aurillac; nel 1472 Sens; nel 1474 Montagnac, Pézenas, Bourges, Évreux; nel 1477 Clermont-en-Bouvais, Le Puy; nel 1478 Angers, La Marche; nel 1479 Limoges; nel 1480 Beauvais-sur-Mer; nel 1481 Agen. Le rivolte delle città conquistate tra il 1463 e il 1482 sono trentasette, tutte quelle coinvolte nominate in una tavola di ricapitolazione³⁴. La politica di Luigi XI è, quindi, quella del 'governare castigando', analoga a quella recentemente indagata su un periodo più ampio a proposito dello stato territoriale fiorentino³⁵.

Tornando a questo mio attuale lavoro, posso e devo aggiungere che lo conduco anche alla luce di una rinnovata considerazione di uno dei più attenti 'interpreti' di Sbriccoli, Jacques Chiffolleau, e dei saggi da lui pubblicati sul *crimenlaesae* fin dal 1993, soprattutto di *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire: note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVII^e siècle français et sur leurs exemples médiévaux*³⁶. Lì Chiffolleau aveva opportunamente sottolineato che le

³⁰ *Ibidem*, su Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, p. 146.

³¹ *Ibidem*, su Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., soprattutto pp. 149-154.

³² Seguìte, peraltro, da 13 pagine con l'elenco delle fonti primarie (la maggior parte delle quali archivistiche) e da 50 pagine di letteratura secondaria.

³³ Carbonnet, *Louis XI et les villes en révolte*, cit., pp. 575-584.

³⁴ *Ivi*, pp. 585-587.

³⁵ Russo, *Governare castigando. Le origini dello stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1438)*, Milano, Giuffrè, 2021.

³⁶ Jacques Chiffolleau, *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire: note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVII^e siècle français et sur leurs exemples médiévaux*, in Yves-Marie Bercé (dir.), *Les procès politiques (XIV^e-XVII^e siècle)*, Rome, École Française de Rome, 2007, pp. 577-662.

fonti dottrinali studiate da Sbriccoli evidenziano l'abbondanza dei trattati italiani o provenienti dal Sacro Romano Impero della Nazione tedesca sul *crimenlaesae*³⁷. Lo stesso Sbriccoli, peraltro, proprio sulla base della conoscenza di quei trattati sosteneva la importanza degli *exempla*³⁸. Questo vale anche nei casi in cui quelle fonti esprimono il dissenso nei confronti del precetto ingiusto o illegittimo³⁹. Lo ho potuto vedere io stessa per casi di studio che presenterò in seguito.

Ma il primo caso che prenderò in esame è il primo trattato specificamente dedicato alle sedizioni, francese⁴⁰, quello col quale Sbriccoli apre il paragrafo dedicato a *Furori contadini e rivolte urbane nello schema delle tensioni sociali*, nel capitolo secondo su *Il quadro politico*.

Le pagine che seguono sono il frutto del ripensamento e della rinnovata riflessione su temi già affrontati in precedenti lavori degli ultimi decenni, dei quali ho dato conto nel citare in nota miei (forse troppi?) studi pubblicati. Per ognuno di essi, i debiti contratti con altri studiosi sono – per così dire – iscritti nei nomi dei curatori dei volumi miscelanei nei quali i miei saggi sono apparsi, oltre che nei ringraziamenti presentati in precedenti monografie. Le due parti totalmente nuove di queste pagine sono quelle del capitolo IV, frutto di un seminario organizzato da Diego Quagliani, e quelle del capitolo V, paragrafo 2.

Per questo libro, in specifico, la mia più profonda gratitudine va a Luigi Lacchè, che non solo ha letto il manoscritto inviato per averne suggerimenti e critiche, ma ha anche voluto pubblicarlo nelle edizioni della sua università.

Dedico il libro alla memoria di due grandi storici del diritto scomparsi a cinque anni esatti l'uno dall'altro, António Manuel Hespanha (1° luglio 2019) e Gerhard Dilcher (1° luglio 2024).

Imperituro è il ricordo di Giuliana Nobili Schiera.

³⁷ Ivi, p. 598, n. 57.

³⁸ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 183.

³⁹ Ivi, p. 127.

⁴⁰ Su cui già De Benedictis, *Tumulti*, cit., pp. 129-140.

I. Agen 1513 e il trattato *De seditiosis* di Nicholas Bohier

Nelle città, ville e castelli di questo cristianissimo regno dei Franchi sono spesso sorti, nei tempi passati, e sorgono ancora ai giorni nostri sedizioni, tumulti o commozioni popolari contro l'illustrissimo e cristianissimo principe mio signore supremo o contro i suoi ufficiali, consoli e amministratori delle città e del suo regno; e anche contro altri signori di terre; e quel che è peggio, e difficile da tollerare, contro le chiese e i ministri di Dio (essendo di gran lunga più grave offendere la maestà eterna che quella temporale). La questione è con quale pena tali sediziosi debbano essere puniti in base al diritto⁴¹.

Con questa citazione prendeva le mosse il paragrafo dedicato da Sbriccoli a *Furori contadini e rivolte urbane nello schema*

⁴¹ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 43, che traduceva da Nicholas Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, del 1515, basandosi allora sulla edizione compresa nel *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum cæsarei iuris facultate Iurisconsultorum*, XI, I, *De Iudicijs criminalibus*, Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1584, cc. 89v-98v. La prima edizione a stampa attestata è del 1515 (Parisiis, in vico Sancti Jacobi, sub intersignio Pellicani). Poiché la riproduzione digitalizzata di questa edizione (URL: <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8581070?rk=21459;2>>) è priva di alcune pagine iniziali, da ivr a vv, cito d'ora in poi dalla edizione del 1556. Nicholas Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis omnibus, civitatum, villarum, & castrorum, dominis Scabinis seu consulibus, ac cæteris reipublicæ administratoribus utilis, quotidianus ac necessarius*, in *Volumen praeclarissimum ac imprimis omnibus iurisperitis pernecessarium ac utilissimum. Omnium tractatum criminalium, nunc ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, & longe diligentius accuratius ac foelicius quam unquam antea, in lucem proditum*, Venetiis, apud Cominum de Tridino, 1556, cc. 43r-62v: 43r: «Scribendum tamen est, cum temporibus decursus sæpe ortæ sint & nunc indies oriantur de civitatibus, villis & castris huius Christianissimi Francorum regni seditiones, tumultus, seu populorum commotiones, adversus illustrissimum ac Christianissimum principem dominum meum supremum, vel eius officarios, consules, ac administratores civitatum & locorum regni sui. Necnon alios terrarum dominos, & quod peius & ægre ferendum est, in ecclesias & ministros dei. Cum longæ gravior sit eternam quam temporalem offendere maiestatem. Queritur qua pœna tales seditiosi veniant de iure plectendi. Ad cuius evidentiam aliqua puto esse præmittenda & præsupponenda».

delle tensioni sociali (Capitolo secondo. *Il quadro politico*) che vedeva nel *Tractatus de seditiosis* di Nicholas Bohier «più di un segno dei legami che univano il suo autore ai problemi e ai destini del Regno di Francia»; e, «come testimonianza di una fedeltà attiva e non inutilmente supina», segnalava «alcune larvate (e magari implicite) critiche all'operato del re, mascherate dietro intelligenti consigli dall'aria interessata e dal tono dotto»⁴². Ovunque in Sbriccoli l'attenzione al trattato di Bohier è peraltro costante e ripetuta⁴³.

Il re Ludovico mal tollerava questa sedizione di Agen e quindi con lettere patenti deputava la punizione degli Agenensi a tre commissari, tra i quali un professore di diritto e lo stesso Nicolas Bohier consigliere nella corte suprema di Bordeaux⁴⁴.

⁴² Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 43n.

⁴³ Una voce su Bohier (1469-1539) è stata redatta da Gerard Daniel Guyon, in Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen (sous la direction de), *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, 2007, pp. 95-97. Merita sottolineare che l'importanza del trattato per lo studio delle rivolte e della rivolta specifica di riferimento era stato segnalato più di cinquanta anni fa dalla ricerca di Giuliano Procacci, *Classi sociali e monarchia assoluta nella Francia della prima metà del secolo XVI*, Torino, Einaudi, 1955, pp. 161-173 (sulla base della analisi di documenti conservati nell'archivio municipale di Agen), come ha ricordato l'importante saggio di David von Mayenburg, *Ubi est incolumitas obedientiae, ibi sana est forma doctrinae – Aufruhr und Revolte im kanonischen Recht*, in Orazio Condorelli, Franck Roumy, Mathias Schmoekel (Hg.), *Der Einfluß der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 2, *Öffentliches Recht*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2011, pp. 217-266: su Bohier 217-218. A Procacci, *Classi sociali e monarchia assoluta*, cit., sono totalmente debitrice le poche righe dedicate ad Agen da Peter Zagorin, *Rebels & Rulers 1500-1660*, I, *Society, States & Early Modern Revolution. Agrarian & Urban Rebellions*, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. 237-238, come lo stesso autore riconosce esplicitamente. Un breve riferimento ad Agen anche in Marino Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 88-89; ed anche in William Beik, *La participation politique du menu peuple dans la France moderne*, in Bernard Barbiche, Jean-Pierre Poussou, Alain Tallon (dir.), *Pouvoirs, contestations et comportements dans l'Europe moderne. Mélanges en l'honneur du professeur Yves-Marie Bercé*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2005, pp. 43-59: 49-50. Anche Carbonnet, *Louis XI et les villes en révolte*, cit., p. 161 e p. 182, legge Bohier direttamente dalla edizione del 1515, a proposito del problema della *universitas delinquens*.

⁴⁴ Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, cit., c. 49v, 41: «Sed hanc Agenensium seditionem rex Ludovicus dominus noster supremus cuius anima requiescat in bona pace egerime admodum ferens illorum punitionem clarissimo viro & illustri domino Bertrando de Stissaco, equiti domino eiusdem loci, ac Petragoricensis senescalco consiliarioque & ipsius regis chambellano, & nobili ac spectabili viro

Quella turbolenta vicenda del suo presente aveva stimolato il giurista e magistrato Bohier a considerare la sedizione di Agen come l'ultima e più recente non solo tra le numerosissime che si erano verificate nel regno di Francia attraverso i secoli, ma anche tra le più considerevoli e significative di una lunga serie. Se l'inizio stava nella storia della Roma repubblicana (la congiura di Catilina), il precedente più immediato apparteneva per Bohier proprio alla storia del regno di Francia: si trattava della sedizione di Genova del 1507, quando il *populus* si era opposto ai nobili della città e anche al re di Francia Luigi XII⁴⁵.

La punizione era stata durissima ed esemplare, affidata all'esercito regio. I duemila insorti che si erano resi padroni della città, avevano reclamato l'abolizione del consolato, la divisione dei beni e una *commune* democratica.

Per Agen, Bohier si poneva la questione se per la città giudicata rea del delitto di lesa maestà si potessero applicare le scusanti previste dalla dottrina per una *universitas delinquens*. Perché in alcuni casi a una moltitudine in tumulto si poteva perdonare. Ma non in tutti i casi: quelli, appunto, che riguardavano Agen. A fatti e a parole gli Agenensi avevano mostrato la loro volontà sediziosa. Per questo si poteva dire che la *universitas* di Agen avesse perpetrato il delitto di lesa maestà⁴⁶.

I sediziosi di Agen avevano perseverato nella loro malizia, dal momento che per più notti avevano fatto la guardia armati alle porte della città e avevano impedito di entrare in città a commissari deputati dalla suprema corte di Bordeaux. Un commissario era stato messo su una piccola imbarcazione detta *gabarro*t

irium professori, domino Bertrando de Chassignes, domino loci Stanfortis, etiam in suprema Burdegalæ curia consiliario, & mihi Nicolao Boherij, inter cæteros sui sacri regali consistorij consiliarios minimo, per patentes literas commisit & deputavit, de quorum punitione apparet per sententias per nos commissarios ante dictos in fine huius operis insertas».

⁴⁵ Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, cit., c. 49r. Sulla sedizione di Genova si veda Carlo Taviani, *Superba discordia. Guerra, rivolta e pacificazione nella Genova di primo Cinquecento*, Roma, Viella, 2008.

⁴⁶ Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, cit., c. 56v, 10: «factis ipsis declaratur intentio universitatis, & evidentius declaratur voluntas hominis factis quam verbis [...] Et sic videtur fecisse communitas Agenensis [...] Sed per hoc dicitur universitas Agenensis deliquisse».

nelle acque della Garonna con l'avvertimento: «sei venuto da Bordeaux, ritorna a Bordeaux», e altre espressioni del genere⁴⁷.

Un altro grave motivo per cui i sediziosi non potevano essere perdonati consisteva nel fatto che avevano continuato a diffondere espressioni che incitavano al tumulto. Per le vie e i vicoli della città gli Agenensi avevano acclamato «Viva il Re e la comunità», avevano congregato il popolo dietro una spada e delle verghe, avevano gridato «Dove sono questi consoli ladri» e simili⁴⁸.

Se, inizialmente, gli Agenensi si erano opposti nei modi adeguati all'imposta per la riparazione del ponte sul fiume, poi invece, basandosi su una opinione errata, si erano riuniti nel modo e nella forma non consentiti. Nonostante fossero stati prima ammoniti dal giudice, e poi fosse stato loro vietato di gridare le acclamazioni, non avevano ubbidito all'ordine e quindi dovevano essere puniti più gravemente per avere disprezzato il giudice⁴⁹.

Avevano, poi, incarcerato, strappandoli dalle chiese e dalle loro case, i consoli e giurati che governavano la città e gli altri che non seguivano la loro parte o quelli che li accusavano di fare fazione⁵⁰.

⁴⁷ Ivi, c. 58r, 25: «seditiosi Agenenses, qui per plures noctes ibant per portas civitatis faciendo guyetum, dicentes quod nullum commissarium autoritate curie supreme Burdegalensis deputatum intra civitatem introire sinerent. Quinimo eundem in quadam parva navicula vocata in eorum vulgari, gabarrot, sine aliquo remo supra Garonam ponerent, posteaque ei dicerent, venitis de Burdegale revertimini Burdegale. & ab exclusis molendinorum præcaveatis, & plura verba de quibus in sententia inserta sit aliqua mentio, ratione cuius processimus magis rigorose, quia ex quo quis perseverat in malitia, gravius puniendus est quam alius».

⁴⁸ Ivi, c. 60v, 49: «per vias et vicos civitatis acclamabant, vivat Rex & communitas faciendo deferri ense et virgas ante eos congregando populum, & dicendo, ubi sunt isti fures consules & alia plura, ut supra dictum est».

⁴⁹ Ivi, c. 61r, 52: «Et Agenenses ab initio bene fecerant se opponendo & contradicendo ne subsidium & Rhena pro ponte reficiendo imponeretur. Sed malo freti consilio se postea congregaverunt modo & forma quibus supra dictum est»; *Ibidem*, c. 61r, 53: «Si vero tales acclamantes fuerant prius admoniti & prohibiti a iudice ne talia facerent, tunc gravius puniuntur propter contemptum iudicis, [...] nec ante sint a præside admoniti, &c. prout fuerunt Agenensens qui per iudicem maiorem fuerant prohibiti, tam in iudicio quam extra per vocem præconis».

⁵⁰ Ivi, c. 61v, 57: «consules & iuratos villæ per quos civitas regebatur, [...] ac etiam alios qui eorum ligam non sequebantur, vel qui eos de factione reprehendebant,

In generale, la questione era di quelle su cui da tempo si discuteva in diritto. Su di essa vi era un non lieve alterco⁵¹, osservava Bohier in un passo della settima e ultima parte del *De seditiosis*, specificamente dedicata al problema della *universitas delinquens*⁵².

Una *universitas* può delinquere? E in che modo? Se può delinquere, quali sono le pene da irrogare? Si possono/devono

a maiori, & Iacobitarum ecclesiis extraxerunt, nec non a domo propria & intra carceres domus communis induxerunt».

⁵¹ Ivi, c. 57r, 15: «altercatio non modica».

⁵² Ivi, cc. 54v-62v. Ritengo utile, per quanto lungo, riportare i titoli dei 52 *notabilia* (su complessivi 64) relativi al problema (Ivi, cc. 54v-55v): «3 Delictum universitatis nisi notorium & famosum esse potest; 4 Delictum per x homines commissum potest dici notorium; 6 Universitas vel populus seditionem vel tumultum faciens qualiter puniri debeat. Universitas delinquere potest in omittendo; 7 Universitas qualiter in committendo delinquere possit; 8 Syndicus universitatis quando legitime censeatur ordinatus; 9 Deliberatio consilij non requiritur in delicto consistente in omittendo; 10 Civitas sine deliberatione delictum continuatum committere potest; 11 Universitati quando possit præiudicare pars maior; 12 Universitas ex consilij deliberatione delictum commissum an censeatur delinquere; 13 Civitas an teneatur de delicto consulum; 14 Universitas non dicitur delinquere in eo quod a quolibet privato committi potest; 15 Universitas que in faciendo deliquit an possit criminaliter puniri; 16 Pœna quæ infligi possit pro delicto universitatis; 18 Inquisitio facilius sit contra universitatem quam contra personas singulares; 19 Civitas tota ob heresis crimen potest comburi; 21 Universitas decapitari non potest; 22 Universitas nil aliud est ab hominibus ipsam representantibus; 23 Universitas vere dicitur deliquisse in his qui reperiuntur consensisse delicto; 24 Multitudo delinquentium est causa rigoris iuris relaxandi; 25 Multitudini in septem casibus non parcuritur. Multitudini in delicto maximo non parcuritur nec etiam moltitudini religiosorum; 26 Multitudini non parcuritur in delicto committendo, licet bene in commissio; 27 Universitas illa puniri potest ob delictum in qua infantes aut personæ similes non reperiuntur; 28 Seditiosi qua sint pœna afficiendi; 34 Seditiosi ex proposito, dolo, conspiratione machinata moventes, pro dignitatis qualitate sunt puniendi; 35 Dictio studiosæ, in delictis malum animum significat. Seditiosi mori debent si seditio invaluit cruenta & factio prærupta; 38 Authores seditionis sunt capite puniendi; 41 Tractatus solus etiam in atrocissimis non est puniendus; 42 Conatus solus in quibus criminibus puniatur, nullo etiam effectu sequuto; 43 Turba non punitur, sed bene quod in turba perpetratur; 44 Seditio iustitie opponitur & communi bono; 45 Seditio Chore qualis fuerit & qual iter perierint qui in seditione fuerunt; 46 Plaga in Israel cessavit Moyse & Aaron pro populo orantibus; 47 Seditiosis toto conatu resistere licet etiam eos occidendo; 48 Consulatum sibi propter suam nobilitatem usurpare volentes sunt fustigandi, & postulatis privandi; 49 Agenenses seditiosi de quibus arguantur; 50 Persone honeste non sunt fustigande, sed viles bene; 51 Lapidem iaciens ex lascivia, si aliquem interfecerit, mitius puniri debet; 52 Tumultus per accidens incidente, pœna pecuniaria locum habet & non corporalibus; 53 Aurelianenses clamantes adversus scholares, moriantur, vel occidantur, pecuniaria pœna mulctati sunt; 54 Malitia crescente deber etiam pœna augeri; 55 Seditiosi ut cunque sunt excusandi si magistratus aut consulum auctoritate seditionem fecerint».

identificare i responsabili? Su questo la dottrina canonistica e civilistica dibattevano almeno dal XII secolo⁵³.

Bohier riprendeva la dottrina di Bartolo: la *universitas* delinque se ha deliberato al riguardo della sedizione, dopo avere formalmente convocato il consiglio secondo il rito solito; se invece non vi è stata alcuna delibera consiliare, devono essere individuati i singoli responsabili della sedizione⁵⁴.

Su questo ultimo punto Bohier riprendeva il *consilium* di Girolamo Torti redatto a favore dei fiorentini in occasione della congiura dei Pazzi⁵⁵, e da lui ripeteva che, con quella argomentazione (bartoliana), il canonista Giovanni da Legnano aveva difeso la città di Bologna dalla accusa di ribellione davanti al pontefice Gregorio IX e ai cardinali⁵⁶.

⁵³ Come già ampiamente segnalato da Pierre Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Âge latin*, Paris, Vrin, 1970, pp. 327-339. Il problema è stato affrontato in un lungo saggio da Giovanni Chiodi, «*Delinquere ut universi*». *Scienza giuridica e responsabilità penale delle universitates tra XII e XIII secolo*, in *Studi di storia del diritto* III, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 91-199, sul quale è intervenuto Diego Quagliani, «*Universi consentire non possunt*». *La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune*, in Nubola, Würzler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa*, cit., pp. 409-425. Sul tema anche Patrick Gilli, *Châtier la ville ou châtier ses dirigeants: la punibilité des corps politiques d'après l'action pontificale en Italie au début du XIII^e siècle*, in Patrick Gilli, Jean-Pierre Guilhembet (sous la direction de), *Le châtement des villes dans les espaces méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne)*, Turnhout, Brepols, 2012, pp. 187-199; Pietro Costa, «*Bonum commune e partialitates*»: *il problema del conflitto nella cultura politico-giuridica medievale*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo*. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2011, Spoleto, Fondazione Centro di Studi sull'Alto Medioevo, 2012, pp. 193-215: 213-215.

⁵⁴ Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, cit., c. 55v: «3 [...] Sed facilius inquit contra universitatem, quam contra singulares personas, quia delictum magne universitatis non potest esse nisi notorium & famosum. [...] Et hoc verum secundum Bar. ibi, si universitas delinquit ut universitas, quia propositio & deliberatio consilio, hoc fecit, ut infra dicam, secus si non propositio, & deliberatio consilio, quia tunc debet inquiri contra singulos»; ivi, c. 56r: «7 Si vero in faciendo & committendo, & tunc aut per modum universi, ut quia populus & universitas convocata extitit per sonum campane vel tube, vel alio simili signo more solito [...] deliberatio ad hoc delictum committendum processit, dicitur delictum committere, alias universitas ipsa non dicitur committere, sed singulariter».

⁵⁵ Ivi, c. 56r. Di quel *consilium* mi ero occupata in De Benedictis, *Tumulti*, cit., pp. 126-129. Più di recente Russo, *Governare castigando*, cit., pp. 279-280, all'interno di una rinnovata ampia riflessione sulla congiura dei Pazzi e dello «spettro del *crimen maiestatis*» (pp. 251-288).

⁵⁶ Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, cit., c. 56r e v: «ubi refert

Bohier aveva presenti tutte le possibili limitazioni e scusanti. Lo imponeva la natura del trattato, soprattutto quando si affrontava il problema delle pene da irrogare. La pena per una città sediziosa e ribelle era la più alta, lo si sapeva. Ma i giuristi avevano discusso da sempre sul punto, e con pareri discordi⁵⁷.

La pena poteva essere modificata a causa della moltitudine che aveva agito sediziosamente. Irrogare la pena più alta a tutta la moltitudine avrebbe comportato la strage di molte persone, compresi innocenti, pupilli, furiosi: persone che non potevano delinquere perché non avevano capacità giuridica. E allora in tal caso la pena capitale poteva essere modificata in pena pecuniaria⁵⁸. Il *rigor iuris* poteva essere addolcito per la moltitudine, per evitare lo scandalo che tutto il popolo di una città fosse ucciso e che in tal modo la città fosse spopolata, con grande detrimento della *res publica*. Il crimine poteva rimanere impunito: «Ob populum multum crimen pertranseat inultum»⁵⁹, ripeteva Bohier dalla glossa *multitudo* del titolo XI del I libro delle Decretali di Gregorio IX⁶⁰, nel solco – anche in questo caso – di una lunga tradizione testuale.

Agen non si era trovata, però, nelle condizioni richieste per essere dispensata dal rigore del diritto. Ciò che i suoi abitanti avevano detto e fatto richiedeva il maggior rigore e la più dura punizione.

Ioan. de Ligna. in cle. j. de pœ. ita dixisse coram summo pontific. & cardinalibus in civitate Bononiensi [...] Ita etiam quod si cives velo elevato & vexillo erecto & pulsata prius campana fuissent ad hoc faciendum, non dicitur universitas delinquere, si deliberatio non precesserit». Per la tradizione cinque-seicentesca sul citato passo di Giovanni da Legnano nel libro V *De pœnis* dei suoi *Commentariis in Clementinas* vedi *infra*, capitolo IV.

⁵⁷ Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, cit., c. 57r, 15: «Sed in modo puniendi ipsam universitatem quæ deliquit in faciendo, quod puniatur criminaliter est altercatio non modica».

⁵⁸ Ivi, cc. 57v-58r, 23.

⁵⁹ Ivi, c. 58r, 24.

⁶⁰ Nella edizione da me consultata, *Decretales Gregorii 9. Pont. max. suis commentariis illustratae ab innumeris pene mendis repurgatae & pristino suo nitore ex antiquorum exemplarium collatione tam in texto quam in glossis ... opera ac diligentia Martini Gilbeti ordinarii iuris Pontificii professoris, Lutetiae Parisiorum, apud Gulielmum Merlin & Gulielmum Desboys ac Sebastianum Niuellium, Ex officina chalcographica Gulielmi Desboys, 1561, alle coll. 276-277.*

Bohier aveva considerato le modalità con le quali i responsabili del *crimen* avevano unito i loro intenti, i loro corpi, le loro azioni. Aveva quindi analizzato in generale che cosa fosse una *congregatio* e ne aveva verificato la pluralità di denominazioni⁶¹. Sapeva che, per quanto ognuno di quei nomi rimandasse prevalentemente a comportamenti illeciti, in alcuni casi era però ritenuto lecito che più persone si riunissero per aiutarsi vicendevolmente di fronte a un comune impellente timore e pericolo. Bohier riprendeva, in questo, la lunga tradizione sapienziale e giuridica per la quale chi per primo avvertiva il timore e il pericolo chiamava in aiuto «amici» e «cognati» per resistere⁶². Ma nessuna scusante era ammissibile per Agen.

Se gran parte della *communis opinio doctorum* accettava e riconosceva il *moderamen inculpatæ tutelæ*⁶³, come nei giuristi citati (e in molti altri non citati), è comunque altrettanto certo che nella pratica politica e giuridica ogni tipo di *congregatio* attirava sopra di sé – “naturalmente” – il sospetto di avere come scopo una *mala causa*.

⁶¹ Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, cit., c. 50r, 5: «[Congregationes] habent diversa nomina secundum quod congregati ei nomen imponunt: vel secundum quod ius imponit, nam aliquando vocatur unio, aliquando confederatio, aliquando secta, aliquando conventicula, aliquando coniuratio id est simul iuratio, aliquando conspiratio, id est, simul vel idem spiratio. & de utroque est tex. cum sua glo. in c. constitutionem. §. j. cum seq. de verb. sig. lib. vj. ubi licet coniuratio capiatur pro conspiratione, & conspiratio pro coniuratione».

⁶² Ivi, cc. 50v-51r, 4: «Amicos et cognatos convocare quando sit licitum. [...] Quia aut ait Aristoteles, congregat separatissimos communis timor, unde secundum Baldum [...] hæc consuetudo inolevit [...] quia si quis vult dividere aliqua cognitionem, debet ei resisti saltem consulendo [...] quia amicus amico vult bona [...] ff. de vi et vi armata & Hester. v. ubi Aman reversus ad domum, convocavit ad se amicos, ex eo quod Mardochæus sedens ei non assurgit. & etiam habetur Luce. xv. ubi dominus qui ovem perdiderat, & inveniens convocavit amicos & vicinos, & secundo Machabe. vii. c. ubi Iudas Machabeus & qui cum illo erant convocaverunt cognatos & amicos &c. et idem tenet Car. & Alex. in d.§. conventicula».

⁶³ Poiché il problema è centrale in molti altri casi, rinvio fin d'ora al fondamentale saggio in tema di Kenneth Pennington, *Moderamen inculpatæ tutelæ: The Jurisprudence of a Justifiable Defense*, «Rivista internazionale di diritto comune», 24, 2013, pp. 27-55.

Ma che tale sospetto o, più concretamente, tale accusa potesse essere giuridicamente riusata lo attestavano tre *consilia* di tre importanti giuristi a difesa dei diritti di privati e di comunità, redatti nella prima metà del XVI secolo, prima e dopo il trattato di Bohier.

II. *Coniurationes* e *congregationes* come difesa lecita nella prima metà del XVI secolo

1. *Congiure come difesa contro l'ingiuria* (1502). *Un consilium di Giason del Maino*⁶⁴

Uno dei casi più noti nella storia delle guerre d'Italia (1494-1559), dati alcuni tra i suoi protagonisti, fu nota fin da allora come Congiura della Magione (1502): la confederazione stretta tra alcuni signori italiani già alleati di Cesare Borgia contro lo stesso duca Valentino (il figlio di papa Alessandro VI), che comportò anche la scelta di alcune città occupate dal Borgia a liberarsi dal suo dominio. Si sa che l'evento nel suo complesso e le sue dinamiche fornirono molteplici riflessioni a Niccolò Machiavelli⁶⁵.

Uno dei signori prima amici e poi nemici del Valentino era Gentile Baglioni⁶⁶, membro della omonima famiglia che allora

⁶⁴ Del *consilium* di Giason del Maino mi sono già occupata in De Benedictis, Luise Schorn-Schütte, *Wissensbestände / „archivi del sapere“ der Frühen Neuzeit. Juristisch-theologische Debatten im 16./17. Jahrhundert*, «Historische Zeitschrift», 308/1, 2019, pp. 1-45: 16-18.

⁶⁵ Come una trentina d'anni fa riferì Elena Fasano Guarini, *Congiure «contro alla patria» e congiure «contro ad uno principe» nell'opera di Niccolò Machiavelli*, in Yves-Marie Bercé, Fasano Guarini (sous la direction de), *Complots et conjurations dans l'Europe moderne*, Rome, École française de Rome, 1996, pp. 9-53. Un momento della congiura, che si concluse con l'uccisione dei congiurati ordinata da Cesare Borgia, fu costituita anche dalla resistenza di Arezzo e della Val di Chiana, sulla quale pure Machiavelli scrisse. Alcune mie considerazioni in merito in De Benedictis, *Una «città che pecca». Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati e la lingua della giurisprudenza*, in Romain Descendre, Jean-Louis Fournel (sous la direction de), *Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini*, Lyon, ENS Éditions, 2015, pp. 123-133.

⁶⁶ Si veda la voce Luisa Bertoni Argentini, *Baglioni, Gentile*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1963, V, pp. 215-217.

aveva un ruolo predominante nel governo della città di Perugia (appartenente allo Stato della Chiesa). Dopo i fatti del 1502 Baglioni era stato eletto vescovo di Orvieto nel 1505, riuscendo ad avere la meglio su un altro pretendente, anche per il risultato a lui favorevole di una lite giudiziaria. Inizialmente nella causa discussa davanti a un tribunale cardinalizio era stato deliberato che Gentile dovesse rinunciare al titolo vescovile. Infatti era accusato del crimine di ribellione e di lesa maestà contro il papa e contro la sede apostolica per la sua partecipazione alla confederazione contro il duca Valentino⁶⁷.

Il noto giurista Giasone del Maino (1435-1519)⁶⁸ redasse un *consilium* in difesa di Baglioni. La prima questione esaminata era se ciò che Alessandro VI dichiarava essere ribellione e crimine di lesa maestà commessi contro il papa e la sede apostolica (cioè, la lega e confederazione contratta tra la casata dei Baglioni, Pandolfo Petrucci di Siena, Giovanni Bentivoglio di Bologna, gli Orsini di Roma e i Vitellozzi di Città di Castello) fossero effettivamente crimini notori e quindi non scusabili⁶⁹. Se si osservava con l'occhio della verità e della giustizia⁷⁰ – scriveva il giurista – lega e confederazione non solo non erano crimini così enormi e atroci come li definiva il papa, ma non erano neppure delitti che avessero prodotto azioni illecite e non permesse dal diritto. Infatti i Baglioni avevano contratto con gli altri signori una confederazione lecita allo scopo di difendere sé stessi e i cittadini delle loro città dal duca Valentino che, con il consenso del papa, intendeva assoggettare al suo dominio tutta la Romagna e le città della Toscana e per questo aveva compiuto

⁶⁷ Come si evince da Giasone del Maino, *Consilium LXXXVI*, in *Consiliorum volumen tertium*, Francofurti ad Moenum, Becker, 1611, c. 319b, 1.

⁶⁸ Un profilo biografico del giurista in Maria Gigliola di Renzo Villata, *Giasone del Maino*, in Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Nicola Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 995-999.

⁶⁹ del Maino, *Consilium LXXXVI*, cit., cc. 319b-320a, 1.

⁷⁰ *Ibidem*. Un'immagine di pensiero che rinvia all'altra metafora su cui Michael Stolleis, *Das Auge des Gesetzes*, München, Beck, 2004 (trad. it. *L'occhio della legge. Storia di una metafora*, Roma, Carocci, 2007).

numerosi delitti. Non solo la Romagna, ma tutta l'Italia e tutto l'orbe cristiano erano minacciati⁷¹.

Una tale unione era quindi lecita e permessa, poiché serviva a combattere la violenza e l'ingiuria, in base al diritto naturale e delle genti, scriveva il giurista allegando i passi del Digesto (D 1, 3) e delle Decretali (X, 5, 12, 16) in cui si trattava del *moderamen inculpatae tutelae*. Se infatti qualcuno temeva ragionevolmente di essere oppresso dal proprio nemico, e allo scopo chiamava in aiuto consanguinei, amici e vicini; e se questi ultimi giuravano insieme di unirsi per combattere l'oppressione e l'ingiuria, allora il loro aiuto era lecito, poiché le *coniurationes* che avevano come scopo la difesa erano lecite. Lo sosteneva la dottrina di feudisti, canonisti, civilisti, teologi⁷².

E se a ognuno era lecito prestare il proprio aiuto a qualcuno per quello scopo, nel caso poi che potesse effettivamente farlo, e invece non lo avesse fatto, sarebbe stato così favorito colui che aveva commesso l'ingiuria. Ognuno era infatti tenuto a difendere il proprio vicino⁷³. Su questo punto Giason del Maino allegava il commento di Bartolo da Sassoferrato alla *l. devotum* e alla *l. prohibitum*: se qualcuno voleva espellere un altro dalla sua proprietà, non solo i suoi amici e vicini, ma anche gli estranei potevano impunemente colpirlo; e i vicini e gli amici potevano accorrere *ad resistendum* in aiuto di chi era minacciato di essere espulso dalla sua proprietà anche senza essere chiamati, e così resistere a difesa delle persone e delle cose⁷⁴. Chi difendeva la persona e le cose di un offeso agiva in modo lecito e permesso dal diritto. E quindi in nessun modo poteva essere detto ribelle e disobbediente⁷⁵.

I confederati ai Baglioni non avevano compiuto alcun attentato nei confronti del papa e della sede apostolica, ma si erano solo uniti per difendersi dagli attacchi del duca Valentino⁷⁶. Non bisognava quindi stare alle enunciazioni (*verba enuncia-*

⁷¹ del Maino, *Consilium LXXXVI*, cit., c. 320a, 1.

⁷² Ivi, c. 320a, 3.

⁷³ Ivi, c. 320a-b, 4.

⁷⁴ Ivi, c. 320b, 4.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ del Maino, *Consilium LXXXVI*, cit., c. 321a, 5.

tiva) e alla narrazione (*verba narrativa*) di papa Alessandro VI, poiché enunciazioni e narrazione toglievano a Gentile Baglioni e ai confederati la difesa, che è di diritto naturale. Allo stesso modo – annotava significativamente Giasone del Maino – chi era stato giudicato ribelle dall'imperatore Enrico VII⁷⁷ nel 1313 aveva rifiutato quella sentenza che toglieva qualsiasi possibilità di difesa. Né il papa né l'imperatore potevano infatti farlo con una semplice parola e con una semplice asserzione⁷⁸. Essendo dunque stato chiaramente dimostrato l'opposto di quanto papa Alessandro VI affermava, i confederati non avevano commesso alcuna ribellione né alcun crimine di lesa maestà, ma tutto ciò che avevano fatto era lecito e permesso dal diritto⁷⁹.

2. Riunirsi per difendere i diritti della comunità (1539). *Goncelin e un consilium di Aimone Cravetta*

Nel settembre del 1539 Aimone Cravetta da Savigliano stendeva un *consilium* a favore della comunità di Goncelin, mentre ancora si trovava a Grenoble per insegnare diritto nello Studio di quella città⁸⁰. Si trattava di una questione di chiusura di beni comuni. Per immemorabile consuetudine gli abitanti della comunità facevano pascolare i loro animali nei prati di proprietà privata in determinati periodi dell'anno. La consuetudine comportava che se i prati fossero stati trovati recintati, gli abitanti di Goncelin avrebbero potuto distruggere le recinzioni e far entrare gli animali. Quando era successo che il governatore della comunità aveva chiuso i suoi prati, una parte degli abitanti di Goncelin si erano riuniti, senza il permesso del governatore, per ribadire la osservanza della antica consuetudine. Avevano

⁷⁷ Nelle due costituzioni *Ad reprimendum* e *Qui sint rebelles*, su cui *infra*.

⁷⁸ del Maino, *Consilium LXXXVI*, cit., cc. 321b-322a, 16-18.

⁷⁹ Ivi, c. 322a, 20.

⁸⁰ Su Aimone Cravetta cfr. Alberto Lupano, *Aimone Cravetta (1504-1569) giurista del diritto comune*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2008; Alberto Lupano, *Cravetta, Aimone*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 607-608. Del *consilium* di Cravetta mi sono occupata in De Benedictis, *Tumulti*, cit., pp. 141-143.

poi deciso di distruggere la recinzione, e lo avevano fatto⁸¹. Per tale azione gli abitanti della comunità erano stati accusati di congregazione illecita. Da che parte stava il diritto? si chiedeva il giurista.

Di certo si sa che generalmente le congregazioni non hanno come fine una buona causa⁸². Si sa anche che generalmente le congregazioni sono illecite, e quindi proibite, quando – come nel caso in questione – non hanno avuto autorizzazione alcuna dal *magistratus* e hanno agito in base a una propria supposta autorità⁸³. Sembrerebbe quindi che gli uomini della comunità debbano essere puniti per essersi congregati senza autorità di un superiore⁸⁴.

Nonostante tali premesse – scriveva Cravetta – era da ritenere che in punto di diritto fosse vero il contrario⁸⁵. Sia in base allo *ius commune* sia in base agli statuti e alle consuetudini della comunità (riconosciuti dai superiori) gli abitanti di Goccelin erano in possesso o quasi possesso del diritto di far pascolare i loro animali nei prati del governatore. Poiché era stato il governatore a turbare il loro possesso o quasi possesso, gli abitanti potevano continuare in quel possesso o quasi possesso in base alla loro stessa autorità⁸⁶. Lo *ius commune* non consentiva che fossero puniti, poiché si erano congregati per un buon fine e per una causa lecita. Si erano riuniti per difendere i diritti di tutta la comunità. E poiché era permesso distruggere la recinzione, era stato di conseguenza lecito riunire gli uomini per distruggerla.

⁸¹ *Consiliorum sive responsorum Aymonis Cravettae [...] Pars prima et secunda*, Venetiis, apud Nicolaum Bevilacqua, 1568, c. 5v (tutto il *consilium* IV è alle cc. 5r-6v): «se congregaverunt ad certum numerum sine mandato superioris pro observatione dictæ consuetudinis, & mandaverunt destrui dictam clausuram prout factum est».

⁸² *Ibidem*: «congregationes in dubio præsumuntur fieri ob malam causam».

⁸³ *Ibidem*: «ista congregatio non solum præsumi potest illicita & ob malam causam imo videtur clare probari prohibita, quia factum fuit in derogationem iurisdictionis magistratus ut dicerent isti congregari ius sibi propria autoritate».

⁸⁴ *Ibidem*: «Videretur dicendum prima fronte istos homines Goccellini puniri debere de tali congregatione».

⁸⁵ *Ibidem*: «Sed præmissis non obstantibus contrarium puto de iure verius».

⁸⁶ *Ibidem*: «Consequenter cum homines Goccellini essent in possessione seu quasi depascendi animalia in prato nunciatis et turbarentur in possessione seu quasi per illum impedimentum clausuræ, potuerit propria autoritate continuare eorum possessione».

Non si poteva dire che la riunione per difendere i diritti di tutta la comunità e degli uomini di Goncelein non fosse stata fatta se non a buon fine. Quindi non doveva essere punita⁸⁷.

Il commento di Bartolo alla *l. prohibitum* e alla *l. devotum* supportava la posizione di Cravetta⁸⁸.

Gli abitanti di Goncelein non si erano congregati per costituire una setta o per cospirare contro alcuno. Questo sarebbe stato illecito. Si erano congregati per mantenere i diritti della loro comunità. Anche se il governatore sosteneva il contrario, non si poteva negare che gli uomini di Goncelein dovessero essere scusati⁸⁹. Per quanto potessero avere errato nel congregarsi senza permesso del superiore, dovevano però essere scusati poiché in base ai presupposti delle loro consuetudini e dei loro statuti non avevano ritenuto necessario farlo⁹⁰.

Nel fare riferimento alle *congregationes illicitae*, Cravetta aveva usato anche i termini *secta* e *conspiratio*. Tra tali attività illegali erano comprese anche le *conventiculae*⁹¹. Ma per il giurista saviglianese gli abitanti di Goncelein non avevano compiuto alcuna attività illecita. L'accusa del governatore era infondata.

⁸⁷ *Ibidem*: «& sicut permissum erat destruere dictam clausuram, ita licitum fuit congregare homines pro eius destructione [...] ista congregatio facta ob causam defensionis iurium totius universitatis, & hominum Goncelelini non potest dici facta nisi ob bonum finem igitur puniri non debet».

⁸⁸ *Ibidem*: «si quis vult me expellere de possessione mea, amici & vicini mei, immo et peregrini possunt se congregare & impune percutere volentem expellere ut ne expellat. [...] si extranei & peregrini possunt se congregare pro defensione possessionis alterius, quanto magis permissa erit congregatio his ad quos negotium spectat. Rursus si tales congregati possunt percutere volentem expellere, quanto magis potuerunt clausuram unam destruere».

⁸⁹ *Ibidem*, c. 6v: «negari non potest quin homines Goncelelini excusari debeant».

⁹⁰ *Ibidem*: «liceat causa reorum sit sole splendidior, tamen ubi nodosus adversarius vellet tergiversari, negari non potest quin homines Goncelelini excusari debeant, cum solum invenirentur secundum intentionem partis errasse in iure, se congregando sine mandato officialis, quod necessarium non putabant ex tot fundamentis præmissis».

⁹¹ Sulla cui letteratura, cfr. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 339-342.

3. *Difendersi da un principe “pacifragus” in una città del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca (anni '40 del XVI secolo). Un consilium di Mariano Socini jr.*⁹²

Qualche decennio dopo, durante l'impero di Carlo V e durante la Riforma luterana, il *consilium* di Giasone del Maino serviva come punto di riferimento a un altro giurista italiano, Mariano Socini jr (1482-1556)⁹³, che riconosceva analogie di situazioni e di problemi tra quei signori italiani che dal 1502 al 1503 si erano opposti alla politica di Cesare Borgia e del padre papa Alessandro VI, e città imperiali tedesche aderenti alla Lega di Smalcalda. Minimo comun denominatore, si può dire, era di nuovo il principio del *moderamen inculpatae tutelae*. Il caso affrontato riguardava in specifico Goslar e Braunschweig, nel loro pluriennale conflitto politico e giudiziario con il duca Enrico il giovane di Braunschweig-Wolfenbüttel (1527-1544). Per gli studiosi tedeschi della Riforma, della Lega di Smalcalda e del “Widerstandsrecht” si tratta, ovviamente, di una storia ben nota⁹⁴. Momento culminante ne fu certamente lo *schmalkaldischer Feldzug/gegenwehrlicher Krieg* del 1542, quando il *Kurfürst* Johann Friedrich von Sachsen e il *Landgraf* Philipp von Hessen presero le armi a difesa delle due città aderenti alla Lega. Il continuato ricorso al Tribunale Camerale Imperiale (*Reichskammergericht*) sia da parte delle due città sia da parte del duca Enrico, con alternanti esiti per l'una e per l'altra, ne costituirono la trama di fondo.

Come per la maggior parte dei *consilia* pubblicati in raccolte successive alla loro redazione, anche nel caso del *consilium* di Socini non si conosce la data esatta di stesura. Il suo contenuto

⁹² Del *consilium* di Socini mi sono già occupata in De Benedictis, Luise Schorn-Schütte, *Wissensbestände / „archivi del sapere“ der Frühen Neuzeit. Juristisch-theologische Debatten im 16./17. Jahrhundert*, cit., pp. 1-45: 19-25.

⁹³ Un profilo biografico in Paolo Nardi, *Socini (Sozzini, Soccini), Mariano jr.*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 1880-1881.

⁹⁴ Gabriele Haug-Moritz, *Widerstand als “Gegenwehr”. Die schmalkaldische Konzeption der “Gegenwehr” und der “gegenwehrliche Krieg” des Jahres 1542*, in Robert von Friedeburg (Hg.), *Widerstandsrecht in der frühen Neuzeit. Erträge und Perspektiven der Forschung im deutsch-britischen Vergleich*, Berlin, Duncker & Humblot, 2002, pp. 141-161, soprattutto pp. 152-160.

consente, però, una presumibile collocazione nel periodo di una *Commemoratio succincta* che menziona esplicitamente una data *a quo*, il 1527, e una data *ad quem*, il 1542. In secondo luogo, perché tutti i 194 punti in cui si articola il testo della *Commemoratio* consentono di ripercorrere, pur in assenza di datazioni specifiche, tutto quanto si sa del conflitto tra Goslar e il duca Enrico. Gli aspetti più rilevanti del *consilium* di Socini sono comunque costituiti dal fatto che, in primo luogo, il giurista assumeva come proprie tutte le argomentazioni elaborate dalle due città e dai due membri della Lega Smalcaldica contro il duca Enrico⁹⁵. Lo faceva riprendendo spesso testualmente le ragioni enumerate nella *Commemoratio*, come nel caso estremamente significativo della distruzione del monastero da parte dei cittadini di Goslar⁹⁶, e della guerra di Friedrich von Sacshen e Philip von Hessen contro il duca⁹⁷. In secondo luogo, per sostenere le ragioni della difesa di Goslar e dei membri della Lega, Socini si basava sia sulla *Landfriedensordnung* del 1521, sia sulla dottrina canonistica e civilistica in materia di *Notwehr*, sia su precedenti *consilia* per casi analoghi.

⁹⁵ Marianus Socinus jr, *Consilium LXVIII*, in Idem, *Consiliorum Tomus Tertius*, Lugduni, 1557, cc. 72r-76r. Come è evidente anche dal titolo della *narratio* iniziale: «Punctus brevis ex longissima narratione facti, mihi exhibita sumptus», *ibidem*, c. 72r, a, nonché dalla conclusione della stessa *narratio*: «Nunc ex predicta facti contingentia eliciuntur multe questiones, super quibus responsiones de iure cum ea qua decet modestia per viam consilij petuntur. Questiones autem ob eorum multiplicitem, et longitudinem hic non formantur. Sed in consilio exprimentur de una in aliam, prout mihi propositae sunt». Non si sa, allo stato attuale delle conoscenze, chi abbia proposto le questioni a Socini. Non è però infondato, né azzardato, supporre che possa essere avvenuto anche per il tramite di studenti della *Natio Germanica* che in quegli anni seguivano le sue lezioni presso lo *Studium* bolognese.

⁹⁶ Vale la pena riportare per intero il passo. Marianus Socinus jr, *Consilium LXVIII*, cit., c. 72r, a.: «Quo fit, ut plerique Goslariensium causa tuendi civitatem, que iuris imperij est, ut semper fuit: et ne eo modo servitutum Henrici subire cogerentur pro civitatis, et civium salute monasterium illud cum quibus adherentibus templis destruxerint. Nulla tamen de hac precedente publica deliberatione in Senatu Goslariensi».

⁹⁷ «Tunc Princeps, et alii status confederati, cum viderent nullum alium remedium superesse omnibus opportunis remediis prius pertentatis, et copia iudicis, absente imperatore. Et occupato rege propter bellum Turcarum haberi non posset, coacti fuerunt pro Goslariensibus arma defensiva contra Henricum sumere anno 1542», *ivi*, c. 72r, a.

Insisto qui solo su alcune questioni. Il duca Enrico era *pacificus* (*Friedbrecher*): non aveva osservato i mandati dell'imperatore. Era reo del crimine di quasi lesa maestà per manifesta ribellione al Sacro Impero, anche perché aveva commesso latrocinii e uccisioni nei confronti di molti innocenti cittadini di Goslar, e con questo aveva turbato la pace pubblica e eccitato sedizioni. Aveva voluto, inoltre, trasferire l'antichissima città imperiale di Goslar a un governo e a un principe diverso dall'Impero, quando aveva cercato di assoggettarla totalmente a se stesso⁹⁸. La «constitutio De pace publica tenenda, Vortmatie edita 1521» (capitolo III⁹⁹), il trattato *De crimine laesae maiestatis* del giurista Martino Garati da Lodi¹⁰⁰ per la *quaestio* VI¹⁰¹, nonché la costituzione «de conservatione pacis publice edita anno 1495», cioè lo *Ewiger Landfriede*, erano sostanzialmente le tre principali autorità di riferimento addotte da Socini per sostanziare le accuse rivolte al duca Enrico da Goslar e dai membri della Lega. Dottrina di diritto comune sul crimine di lesa maestà e normativa imperiale concorrevano quindi nella stessa misura a definire i crimini di cui si era macchiato il duca Enrico.

Ancora la *Landfriedensordnung* del 1521 (capitoli III, V e VI¹⁰²) insieme ad un altro dei trattati di Martino Garati da Lodi,

⁹⁸ Ivi, c. 74v, a, 45-49.

⁹⁹ Per il testo della *Landfriedensordnung* del 1521 si veda, *Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl 5*, Bearbeitet von Adolf Wrede, II, Gotha, Perthes, 1896, pp. 315-332 (3. Die peen der fridbrecher, 318-319).

¹⁰⁰ Ingrid Baumgärtner, *Martinus Garatus Laudensis. Ein italienischer Rechtsgelehrter des 15. Jahrhunderts*, Köln-Wien, Bohlau, 1986, e il profilo biografico di Claudia Storti, *Martino Garati da Lodi*, in Biocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 1292-1294. Sempre da consultare Gigliola Rondinini Soldi, *Il trattato De principibus di Martino Garati da Lodi. Con l'edizione critica della Rubrica De Principibus*, Milano-Varese, Istituto editoriale Cisalpino, 1968.

¹⁰¹ Sulla base di Martinus Garatus Laudensis, Rubrica *De crimine laesae maiestatis*, vi, in *Tractatus*, Mediolani, Ulrich Scinzenzeler opera et spensa Magistri Johannes de Lignano, die X. Julii 1494, dij.v., URL: <<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00067348>>.

¹⁰² Il testo in *Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl 5*, pp. 315-332 (3. Die peen der fridbrecher, 318-319; 5. Von aufgerichteten landfride, 320-321; 6. Von der peen der uberfarer dieser ordnung, 321).

il *De bello* (*quaestio* XV¹⁰³), servivano a Socini per sostenere che i principi e gli Stati imperiali avevano preso le armi contro Enrico, per difendere le città loro confederate anche senza il consenso esplicito dell'imperatore, «iure permittente», per la grandissima amicizia e per il giusto patto tra città e principi. Era infatti lecito ad amici e vicini soccorrere chi era stato offeso e prendere la sua difesa, anche senza essere stati esplicitamente richiesti di aiuto¹⁰⁴. La guerra mossa dai principi contro il duca Enrico era quindi un *iustum bellum*, e per questo i principi dovevano essere lodati: non solo potevano farlo, ma dovevano farlo, per non cadere loro stessi nella pena di *fracta pax*, di violazione della pace. Lo prevedevano i capitoli V e VI della *Landfriedensordnung* del 1521. E per tutto il tempo della difesa di Goslar, e dunque della guerra contro Enrico, i principi si erano attenuti alle condizioni della difesa lecita, poiché la avevano effettuata *cum moderamine inculcate tutele*¹⁰⁵.

Infatti la difesa, ovvero la guerra intrapresa per difesa, si diceva fatta *cum moderamine inculcate tutele* quando il pericolo non poteva essere evitato in alcun altro modo, come era nel caso specifico del pericolo che incombeva sulle città di Goslar e Braunschweig. D'altra parte la difesa era stata intrapresa non appena era stato avvertito il pericolo, ed era stata continuata ininterrottamente per tutto il tempo in cui il duca Enrico aveva perseverato nelle violenze contro le città. E anche se nella difesa da parte dei principi vi era stato qualche intervallo, non si doveva comunque tenerne conto. Infatti i cittadini di Goslar avevano sempre continuato a difendersi da parte loro, come provava anche il patto concluso con i principi. Erano quindi sempre stati impegnati nella preparazione della difesa: non lo avevano mai fatto *ex intervallo*¹⁰⁶.

Bisognava comunque considerare che, come affermava Martino Garati nel suo trattato *De bello*, alla V *quaestio*, si poteva muovere guerra anche *ex intervallo* quando l'avversario

¹⁰³ Sulla base di Martinus Garatus Laudensis, Rubrica *De bello*, XVI, in *Tractatus*, 1494 cit., carta non numerata (ma c.vj, r.).

¹⁰⁴ Marianus Socinus jr, *Consilium* LXVIII, cit., c. 74v, b-75r, a, 60-67.

¹⁰⁵ Ivi, c. 75r, b, 74-79.

¹⁰⁶ Ivi, c. 75r, b - 75v, a, 80-81.

non ubbidiva né alla giustizia né al superiore, come era stato nel caso di Enrico¹⁰⁷. Non vi era alcun dubbio – continuava Socini, riprendendo in questo caso la dottrina di Enrico da Susa, detto Ostiense, cioè del canonista del XIII secolo più esperto nell'analisi teologico-giuridica di ogni questione temporale e spirituale¹⁰⁸ – che si trattasse di un *bellum iustum*, poiché vi concorrevano tutti i cinque motivi necessari. I principi erano le persone abili a intraprendere una guerra; lo avevano fatto per difendere loro alleati e per restituire loro ciò che era stato loro tolto; lo avevano fatto per necessità, perché si potesse conseguire la pace; non lo avevano fatto per vendetta; lo avevano fatto con le buone intenzioni, per *charitas* nei confronti delle città e per correggere gli errori di Enrico¹⁰⁹. Così la guerra era stata lecitamente intrapresa sia in base al *ius commune* sia in base alla *Landfriedensordnung* del 1521¹¹⁰.

¹⁰⁷ Ivi, c. 75v, a, 82, sulla base di Martinus Garatus Laudensis, *De bello*, XV, in *Tractatus*, 1494, carta non numerata (ma c.vj, r.).

¹⁰⁸ Un profilo biografico in Pennington, *Enrico da Susa, cardinale Ostiense*, voce in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 795-798.

¹⁰⁹ Marianus Socinus jr, *Consilium LXVIII*, cit., c. 76r, a, 94.

¹¹⁰ *Ibidem*. Kenneth Pennington ha sottolineato quanto anche classici studi sullo *justum bellum* non avevano notato: «The jurists very early on connected a legitimate defense of personal property and self-defense to their theories of what constituted a just war»: *Moderamen inculpatæ tutelæ*, cit., p. 45.

III. 1313: fondazione del sistema del *crimen laesae* e archetipo della resistenza lecita¹¹¹

Si è visto *supra* come il *consilium* di Giasone del Maino del 1502 riprendeva le opinioni di coloro che, essendo stati giudicati ribelli dall'imperatore Enrico VII nel 1313 avevano rifiutato quella sentenza che toglieva loro qualsiasi possibilità di difesa. Né il papa né l'imperatore potevano infatti farlo con una semplice parola e con una semplice asserzione¹¹². Per del Maino, essendo dunque stato chiaramente dimostrato l'opposto di quanto papa Alessandro VI affermava, i confederati non avevano commesso alcuna ribellione né alcun crimine di lesa maestà, ma tutto ciò che avevano fatto era lecito e permesso dal diritto¹¹³.

Sono note le vicende del rituale viaggio a Roma (1310-1313) intrapreso dall'imperatore Enrico VII per essere incoronato da papa Clemente V. La parte settentrionale e centrale della penisola italiana che Enrico doveva attraversare, naturalmente con il suo esercito, era politicamente divisa tra città filo-guelfe e città filo-ghibelline, ovvero tra città filopapali e città filoimperiali. Alcune città italiane allora guelfe, consapevoli dei rischi che il viaggio imperiale avrebbe comportato per loro (l'appoggio imperiale alle fazioni ghibelline perché riprendessero il governo delle città), si accordavano per unirsi in lega, allo scopo di poter meglio difendere la loro sicurezza. Quando, nell'autunno 1310, l'imperatore arrivava in Italia, tra le prime città guelfe a opporsi a Enrico vi furono Brescia e Cremona. Per punirle l'imperatore

¹¹¹ Sulla base delle indicazioni di Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 141-142, e p. 241, me ne sono occupata in alcuni contributi, poi in De Benedictis, *Tumulti*, cit., pp. 107-114.

¹¹² del Maino, *Consilium LXXXVI*, cit., cc. 321b-322a, 16-18.

¹¹³ Ivi, c. 322a, 20.

emanava una sentenza che dichiarava ribelli le città e i loro abitanti, e li trattava molto duramente.

La violenza della azione imperiale spinse le città lombarde e toscane a prepararsi alla difesa materiale, a cercare di raccogliere le maggiori somme di denaro possibili al riguardo, ad intensificare i contatti reciproci per poter meglio respingere l'evidente pericolo comune. Nei consigli cittadini si prendevano delibere per aiutare i comuni «socii et fratres» interessati dal passaggio delle truppe di Enrico VII: il fine era quello di impedire all'imperatore di raggiungere Roma. Tutte le città guelfe erano insomma ben decise a «resistere», e vi si preparavano in modo ben organizzato. Non volevano sottostare al «giogo della servitù» costituito dalla politica imperiale.

Ma in che cosa consisteva il paventato «giogo della servitù» che spingeva le città a «resistere»? Non si trattava solo della prospettiva (per quanto rilevante, e vitale) che la parte guelfa fosse cacciata dalla parte ghibellina, con tutte le ben note conseguenze annesse e connesse.

Vi era qualche cosa di più, e in gran parte nuovo rispetto al passato. Se una città si opponeva a Enrico, l'imperatore incaricava i suoi giudici e consiglieri professori di diritto di citare la città e i cittadini (alcuni in rappresentanza della città) a comparire davanti a lui stesso per scusarsi. Se non lo facevano, veniva dato un termine ulteriore. Se poi di nuovo non si presentavano, allora l'imperatore in quanto giudice supremo emanava una sentenza di dannazione e bando nei confronti della città e di molti dei suoi cittadini. L'imperatore usava le armi della giustizia per la punizione dei ribelli. Firenze lo aveva presto sperimentato¹¹⁴. Le città che si erano unite a Firenze – Lucca e Siena, Parma e Reggio, Bologna, Milano e Cremona, altri castelli – lo sperimentarono poco dopo.

Tutte continuarono però a difendersi e a resistere sia giuridicamente sia materialmente. Non accettavano le sentenze che le condannavano come ribelli e che irrogavano le pene previste

¹¹⁴ *Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, Tomi IV, Pars II, Inde ab a. 1298 usque ad a. 1313, edidit Iacobus Schwalm, Hannoverae-Lipsiae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1909-1911, nn. 715-716, pp. 697-705.

per il crimine di lesa maestà. Continuavano a deliberare nuove misure per sostenersi a vicenda, compreso l'aiuto armato, anche dopo che Enrico era riuscito a raggiungere Roma ed era stato incoronato imperatore il 29 giugno 1312, e soprattutto dopo che aveva assediato Firenze e dopo che i giudici imperiali avevano dichiarata ribelle la città. Firenze e le città amiche non desistevano; anzi, si mostravano sempre più convinte a cercare una difesa giudiziaria presso un tribunale altro da quello dell'imperatore. Nel marzo 1313, infatti, i Fiorentini scrivevano ai Senesi e ai Bolognesi per appellarsi alla Curia pontificia.

Nello stesso tempo, da Pisa, Enrico VII promulgava due leggi (note come *Constitutiones Pisanae*) che giustificavano legalmente (ex post) le sue condanne nei confronti delle città ribelli. La prima era l'*Edictum de crimine laesae maiestatis*; la seconda era la *Declaratio quis sit rebellis*¹¹⁵. Le costituzioni imperiali rispondevano a chi nutriva dubbi sul fatto di potere essere ritenuto infedele e ribelle all'impero ancora prima di essere condannato con regolare sentenza imperiale. E la risposta era che le stesse azioni di fatto compiute dai sudditi contro l'imperatore li rendeva degni di pena, in quanto erano stati malvagi ancora prima che qualsiasi sentenza venisse emanata contro di loro.

L'imperatore dichiarava, comunque, ribelli e infedeli a lui stesso e all'impero chiunque e tutti coloro i quali o pubblicamente o in segreto avessero compiuto atti di ribellione o di infedeltà nei suoi confronti e nei confronti dell'impero. Nonostante la *Declaratio*, i cittadini delle città italiane non andarono però a discolparsi di fronte all'imperatore o ai suoi giudici per evitare di rendersi colpevoli del crimine di lesa maestà e di ribellione. Cercarono piuttosto di dimostrare, sorretti dai pareri di giuristi e teologi, di non essere affatto ribelli, ma di resistere in modo del tutto lecito. Appellarono per questo al papa.

Nei memoriali presentati a Clemente V gli appellanti sostenevano, per il tramite di giuristi e teologi, che i sudditi avevano

¹¹⁵ Sulle *constitutiones*, oltre la nota bibliografia risalente, si veda più di recente Christian Zendri, *La legislazione pisana di Enrico VII: Problemi filologici e interpretativi*, in Giuseppe Petralia, Marco Santagata (a cura di), *Enrico VII, Dante e Pisa a 700 anni dalla morte dell'imperatore e dalla Monarchia (1313-2013)*, Ravenna, Longo, 2016, pp. 337-357.

giusta causa di resistere ai superiori nel caso che questi li opprimevano. Nel caso specifico Enrico VII aveva oppresso le città italiane perché aveva mosso guerra a loro per primo, e non lo aveva fatto per difendersi¹¹⁶. La Chiesa, cui le città appellavano, doveva aiutare chi era stato invaso dall'imperatore che per primo aveva mosso guerra. Le città, d'altra parte, non avevano invaso l'imperatore¹¹⁷. Se l'imperatore le riteneva ribelli, doveva ammonirle ad obbedire prima di emanare una sentenza.

Se poi le città non obbedivano alla ammonizione dell'imperatore, allora dovevano esser citate in giudizio solo da colui che era giudice superiore dell'imperatore, dei sudditi e dei fedeli: cioè dal vicario di Cristo. A lui solo dovevano giustificare i motivi in base ai quali non ubbidivano all'imperatore. Le città potevano essere punite unicamente se non allegavano a propria difesa le cause legittime della ribellione e della disobbedienza, e esclusivamente nel periodo in cui non adducevano quelle cause legittime. Non potevano quindi essere punite se presentavano quelle cause a propria difesa e per tutto il periodo in cui le presentavano¹¹⁸.

Come è noto, papa Clemente V rispose ai memoriali delle città con la costituzione *Pastoralis cura*, che stabiliva per chiunque la intangibilità della difesa, in quanto fondamentale principio di diritto naturale¹¹⁹.

L'imperatore Enrico VII aveva violato quel principio: quindi le sue condanne di ribellione non erano valide. "Rebellare" non era quindi sempre uguale a "resistere": lo avevano sostenuto i memoriali presentati per parte degli accusati al papa. Dalla accusa di ribellione ci si poteva difendere allegando le giuste cause della ribellione, ovvero i fondati motivi del resistere. Da

¹¹⁶ *Monumenta Germaniae Historica*, cit., *Appendix VII*, n. 1249-1251, post 26. 4. 1313, *Memorialia et disquisitiones imperatori vel papae tradita*, 1250, *Disquisitio prior iuridica*, p. 1332.

¹¹⁷ Ivi, n. 1251, *Disquisitionis alterius theologico-iuridicae de eisdem quaestionibus habitae fragmentum*, pp. 1342-1362: 1361.

¹¹⁸ Ivi, p. 1362.

¹¹⁹ Kenneth Pennington ha ampiamente analizzato le origini della *Pastoralis cura*, con l'attenzione volta soprattutto al conflitto tra Enrico VII e Roberto d'Angiò re di Napoli: *The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1993, pp. 165-201.

una parte le norme imperiali del 1313 avevano dato una definizione amplissima di chi poteva essere giudicato e punito come ribelle, fondando in tal modo il secolare sistema del *crimen laesae maiestatis*¹²⁰. Avevano equiparato disobbedienza e resistenza a ribellione. Dall'altra parte, però, in risposta a quella definizione il sapere teologico-giuridico utilizzato nei memoriali a difesa delle città italiane "ribelli" aveva predisposto le argomentazioni necessarie per addurre cause legittime della presunta disobbedienza e della presunta ribellione.

Una quarantina di anni dopo il giurista Bartolo da Sassoferrato (ca. 1313-1357) nel commento alla *Declaratio quis sit rebellis*, pur ripetendo dalla costituzione imperiale che ribellarsi equivaleva a resistere («*rebellare idem est quam resistere*»¹²¹), come se non vi potesse essere alcuna giusta causa per resistere contro il *princeps*, ammetteva però al contempo la possibilità di resistere legittimamente agli ufficiali del *princeps* che avessero fatto qualcosa oltre i compiti del loro ufficio. Le leggi del *Corpus iuris civilis* su cui Bartolo si basava per questo erano anche quelle su cui si era basato il parere dei giuristi che avevano steso i memoriali presentati al papa Clemente V dalle città italiane: la *lex prohibitum* (C, 10, 1, 5), già sopra ricordata, nonché la *lex devotum* (C. 12, 40, 5)¹²². Nel commento comunemente attribuito a Bartolo sulle stesse due leggi le possibilità e le modalità della resistenza lecita erano poi ancora ulteriormente specificate. In base al commento sulla *lex prohibitum*, chiunque ne avesse interesse poteva resistere ai messi del *princeps* che avessero compiuto un'esecuzione formalmente illecita o ingiusta.

¹²⁰ Che le costituzioni enriciane continuassero a essere oggetto di commento per lungo tempo è testimoniato, ad esempio, per la metà del XVII secolo da Joh. Fridericus Burckardus, *Dissertatio inauguralis juridico politica ad Constitutionem Henrici VII. Imperator. Rom. c. unic. Qui sint rebelles in Extravag. maxime accomodata* ..., Basileae, Typis Georgi Deckeri, 1654, su cui tornerò brevemente alla fine di questo stesso capitolo.

¹²¹ Diego Quaglioni, «*Rebellare idem est quam resistere*». *Obéissance et résistance dans les glosses de Bartole à la constitution «Quoniam nuper» d'Henry VII (1355)*, in Jean-Claude Zancarini (textes réunis par), *Le Droit de résistance XII^e-XX^e siècle*, Fontenay-St. Cloud, ENS, 1999, pp. 35-46.

¹²² Bartolo da Sassoferrato, *Super constitutione extravaganti Qui sint rebelles*, in *Opera*, Venetiis, apud Juntas, 1596, X, *Consilia, quaestiones, et tractatus*, c. 104v.

Per resistere più efficacemente chiunque poteva convocare congiunti amici e vicini. Questi, anzi, potevano muoversi anche senza essere convocati. Perché i soccorritori raggiungessero con maggiore rapidità colui che era oppresso, si praticava per consuetudine che gli oppressi gridassero ad alta voce: «succurrite, succurrite», allo scopo di convocare tutti coloro che potevano sentire¹²³. In base al commento alla *lex devotum* era possibile difendersi dai soldati che pretendevano più del convenuto per il loro alloggiamento e che violavano il possedimento di qualcuno, anche usando violenza. E se i soldati intendevano espellere qualcuno dal proprio possedimento, amici e vicini dell'interessato potevano usare violenza allo scopo di impedire l'azione, senza che questo costituisse un'offesa. Si trattava, invece, di difesa¹²⁴.

L'azione del resistere per difendersi, come in casi analoghi e quelli previsti dalle due leggi *Prohibitum* e *Devotum*, non costituiva una colpa, in base a un'altra legge del *Corpus iuris civilis*, la *Unde vi* (C. 8. 4.1). Chi possedeva qualcosa a giusto titolo poteva lecitamente respingere ogni violenza esercitata per privarlo dal possesso anche usando moderatamente la forza. Si trattava del principio del *moderamen inculpatae tutelae*.

La dottrina sulla difesa (e quindi resistenza) lecita della *Pastoralis cura* di papa Clemente V fu poi agevolmente usata contro le stesse sentenze papali che andavano contro quel principio, il che successe con una certa frequenza, come si poté constatare a proposito della notissima Congiura dei Pazzi del 1478¹²⁵.

Anche a secoli di distanza dalla sua emanazione è attestato che la *Qui sint rebelles* continuò a essere oggetto di commento in occasione di eventi politici considerati come ribellioni. Un esempio significativo¹²⁶ è fornito da una *dissertatio* discussa

¹²³ Bartolo da Sassoferrato, *In Tres Codicis Libros Commentaria*, Augustae Taurinorum, Apud Nicolaum Beulaquam, 1568, ad X. *Librum Codicis, De iure fisci*, Lex V, c. 4r.

¹²⁴ Ivi, ad XII. *Librum Codicis, De metatis & epidemiticis*, Lex V, c. 55v.

¹²⁵ Pennington, *The Prince and the Law*, cit., pp. 238-268. Alcune annotazioni anche in De Benedictis, *Abbattere i tiranni, punire i ribelli. Diritto e violenza negli interdetti del Rinascimento*, «Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 11, 2007, pp. 76-93. Ora Russo, *Governare castigando*, cit., pp. 251-288.

¹²⁶ Di cui mi sono brevemente occupata in De Benedictis, *Resisting Public*

presso l'università di Basilea nel 1654, una chiara condanna – in questo caso – della guerra contadina svizzera del 1653¹²⁷, ma articolata con argomentazioni che mettono in guardia il *princeps* in merito al governo dei propri sudditi.

Autore ne fu Johann Friedrich Burckardt, che nel proemio ne addusse il motivo: la materia 'ribellioni' era molto frequente in quel secolo, e anche e soprattutto nei territori dei Cantoni Svizzeri¹²⁸.

Burckardt svolgeva la sua dissertazione lungo dodici tesi. Le prime cinque erano dedicate alla definizione e identificazione del ribelle e della ribellione, in base alla costituzione di Enrico VII.

Le tesi dalla sesta alla dodicesima si occupavano delle cause delle ribellioni, e dei rimedi per evitarle. La prima e più importante causa di ogni ribellione era individuata nella eccessiva «tirannide dei magistrati», ovvero nella «insolita esazione e oppressione [dei sudditi] soprattutto tramite eccessive collette e vettigali». Causa di ribellione erano anche le offese a quei due fondamenti di ogni società che erano la religione e la giustizia. Alla fine della tesi Burckardt commentava che coloro i quali nei tempi presenti offendevano la giustizia erano anche i cortigiani che interpretavano le norme e agivano conseguentemente non secondo giustizia, ma secondo la volontà del principe¹²⁹.

Violence: Actions, Law, and Emotions, in Anthony Molho, Diogo Ramada Curto (eds.), *Finding Europe. Discourses on Margins, Communities, Images ca. 13th - ca. 18th centuries*, Oxford, Berghahn Books, 2007, pp. 273-290: 281-282.

¹²⁷ Andreas Suter, *Der schweizerische Bauernkrieg von 1653. Politische Sozialgeschichte – Sozialgeschichte eines politischen Ereignisses*, Tübingen, bibliotheca academica Verlag, 1997. In tema sviluppa interessanti osservazioni Andreas Würzler, *Criminalisation, judicialisation et négociations: comment gérer les révoltes modernes dans les pays germanophones?*, in Gregorio Salinero, Manuela Águeda García Garrido, Radu G. Paun (eds.), *Paradigmes rebelles. Pratiques et cultures de la désobéissance à l'époque moderne*, Bruxelles-Bern-Berlin-New York-Oxford-Wien, Peter Lang, 2018, pp. 529-556.

¹²⁸ Johannes Fridericus Burckardus, *Dissertatio inauguralis juridico politica ad Constitutionem Henrici VII. Imperator. Rom. c. unic. Qui sint rebelles in Extravag. maxime accomodata ...*, Basileae, Typis Georgi Deckeri, MDCLIV, p. A2. L'opera è stata segnalata indirettamente da Suter, *Der schweizerische Bauernkrieg*, cit., pp. 563 ss.

¹²⁹ Burckardus, *Dissertatio inauguralis juridico politica*, cit., carte non numerate: «Tales sunt ii qui venalia portant ingenia, quive aurum (juxta Poëtam) victa jam pietate colunt, dum enim præsentem Reip. statum amant, & omnia ad beneplacitum Principum dirigunt, iustitiam exulare jubent, ne principum gratiâ excidant. Hi (ut cum Horatio loquar) obsequio grassantur, & Tacitus eos modestos, obsequiosos,

La ribellione dei sudditi nasceva anche da un qualche «dolore» concepito a causa del principe, per la paura di qualche grave pericolo e oppressione da parte del principe: per prevenire la paura e l'oppressione spesso i sudditi giungevano a un movimento di ribellione.

I principi che tenevano i sudditi nel terrore erano, d'altra parte, propriamente tiranni e non principi. Qui la ottava tesi di Burckardt era sostenuta con una citazione da Scipione Ammirato «Dalla desperatione nasce in un subito, un fermo proponimento di commetter ogni cosa empia & scelerata. E il Principe non trova mai nemici più feroci dei Cittadini disperati. Scipione Ammirato lib. I. disc. 8»¹³⁰. Tra le cause di ribellione vi era anche la situazione derivante dal fatto che i poveri vedessero altri vivere in eccessivo lusso e ozio.

L'identificazione e la deplorazione di alcune delle cause delle ribellioni non impediva a Burckardt di esprimersi drasticamente nelle ultime tre tesi. Affinché non avvenissero ribellioni, si potevano trovare rimedi per evitarle oppure le si doveva sradicare con metodi opportuni. Se i rimedi individuati inizialmente non servivano, era opportuno provarne altri migliori; altrimenti si doveva arrivare alla guerra contro i ribelli. Una volta che i ribelli fossero stati vinti con le armi, bisognava poi irrogare la pena a seconda delle situazioni: dalla perdita di tutto ciò che era pertinente al diritto civile, alla pena capitale, al bando, o altre pene.

fervitio promptos appellat. ... Hodie sunt Courtisani seu *Hoffleute* qui omnia ad nutum Principum, non secundum iustitiae normam gerunt. Clapmar.d.Arcan.Imp. lib.2.c.17.vide Petr.Greg.d. Rep.lib.10. c.2.». Poco sopra li aveva definiti «iustitiae contortores».

¹³⁰ Burckardus, *Dissertatio inauguralis juridico politica*, cit., carta non numerata.

IV. La questione della *universitas delinquens* da Giovanni da Legnano alla trattatistica del XVI secolo (e oltre)¹³¹

Nel trattato *De seditiosis* di Nicholas Bohier (1515), nei *consilia* di Giasone del Maino (1502), Aimone Cravetta (1539), Mariano Socini jr. (anni quaranta del XVI secolo circa) il problema della *universitas delinquens* ricorreva frequentemente, come si è visto.

La letteratura giurisprudenziale di diritto comune, che aveva natura e scopi eminentemente pratici (destinata, come era, a avvocati, giudici, governanti che dovessero maneggiare problemi di giustizia)¹³², discuteva spesso la questione insieme a un'altra: il delitto può rimanere impunito, se è la moltitudine a delinquere?

Sottolineo quanto già riportato riguardo il trattato di Bohier: il giurista francese riprendeva il *consilium* di Girolamo Torti redatto a favore dei fiorentini¹³³, e da lui ripeteva che, con quella argomentazione (bartoliana), Giovanni da Legnano aveva difeso

¹³¹ Riprendo qui, in parte, quanto scritto nei saggi De Benedictis, «C'era un adagio...». *La dottrina giuridica sulla universitas delinquens tra '500 e '800*, in Glauco Maria Cantarella, Angela De Benedictis, Patrizia Dogliani, Carla Salvaterra, Raffaella Sarti (a cura di), *Potere e violenza. Concezioni e pratiche dall'antichità all'età contemporanea*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, pp. 49-70, e Eadem, «Ne propter rebellionem commissam puniretur». *La dottrina di Giovanni da Legnano per il diritto delle respublicae imperiales (XVI-XVII secolo)*, in *Recht – Geschichte – Geschichtsschreibung. Rechts- und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, herausgegeben von Susanne Lepsius, Reiner Schulze, Bernd Kannowski, Berlin, Eric Schmidt Verlag, 2014, pp. 193-202.

¹³² Oltre a Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., cfr. Italo Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, soprattutto pp. 253-269, e Maria Gigliola di Renzo Villata, *Tra consilia, decisiones e tractatus... Le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna*, «Rivista di storia del diritto italiano», 81, 2008, pp. 15-75.

¹³³ Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, cit., c. 56r.

la città di Bologna dalla accusa di ribellione davanti al pontefice Gregorio IX e ai cardinali¹³⁴. Bohier ne scriveva allegando anche una versione rimata, basandosi su una glossa del I libro delle Decretali di Gregorio IX: *Ob populum multum crimen pertranseat inultum*¹³⁵, definendolo «carmen»: verso poetico e in quanto tale adatto alla ripetitività diffusa, alla facilità di trasmissione orale tra persone e tra generazioni.

Prima di Bohier (per quanto fino ad ora sono riuscita a ricostruire) l'argomentazione di Giovanni da Legnano¹³⁶ era stata sostenuta da Cino da Pistoia, Oldrado da Ponte, Giovanni D'Andrea, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Francesco Zabarella, Alessandro Tartagni, Pietro della Cornia, Francesco Accolti, Felino Sandeo¹³⁷.

Dopo di lui la definizione era ripetuta anche dal grande penalista del primo Cinquecento, Ippolito Marsili¹³⁸, in due luoghi della sua opera *Grassea*, del 1517, esplicitamente rivolta ai numerosi studenti che desideravano ascoltare le sue lezioni¹³⁹. Il problema della *universitas delinquens* era d'altra parte costante nella sua opera di criminalista: nella pratica *Averolda* del 1524¹⁴⁰

¹³⁴ Ivi, c. 56r e v: «ubi refert Ioan. de Ligna. in cle. j. de pœ. ita dixisse coram summo pontific. & cardinalibus in civitate Bononiensi [...] Ita etiam quod si cives velo elevato & vexillo erecto & pulsata prius campana fuissent ad hoc faciendum, non dicitur universitas delinquere, si deliberatio non precesserit».

¹³⁵ *Decretales Gregorii 9. Pont. max. suis commentariis illustratae*, cit., coll. 276-277.

¹³⁶ Il giurista lo aveva affermato nel commento alla *Clementina de pœnis*. Tra i vari codici presenti in diverse biblioteche, lo si può leggere nel Cod. Lat. 895 della Biblioteca Universitaria di Bologna (*Incipit lectura Johannis de Lignano super Clementinis utriusque iuris doctoris, profundissimi nec non omnium liberalium artium monarchae*), alla c. 194r., da me direttamente consultato.

¹³⁷ In *consilia* di cui ho dato conto in *De Benedictis*, "Ne propter rebellionem comissam puniretur", cit.

¹³⁸ Su Marsili si veda la voce Marco Cavina, *Marsili, Ippolito*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 1286-1287.

¹³⁹ Ippolito Marsili, *Grassea [...] commentaria super titulis ff. ad l. Cor. de sicar. [...] in Bononiensi gymnasio lugubrata*, Impressum Bononiae in Aedibus Benedicti Hectoris Bibliopolæ Bononiensis, M.D.XVII. Vigesimo secundo mensis Maii, c. 6v (ove faceva riferimento anche al *consilium* di Girolamo Torti sopra citato) e 22v.

¹⁴⁰ Marsili, *Averolda. Practica causarum criminalium una cum theorica et Repertorio*, Bononiae, per Franciscum Garonum, 1524 Die 15. Novembris: § *constante*, soprattutto c. 7v.

e nel *Tractatus bannitorum*, pubblicato postumo, e di enorme diffusione in tutta Europa¹⁴¹, dove di nuovo il principio della impunità della moltitudine era formulato sia nel linguaggio specificamente giuridico, sia attraverso il «carmen»¹⁴².

Alla medesima questione dedicava gran parte di due *causæ* il trattato *De poenis temperandis aut remittendis* (1559), scritto dal grande giurista umanista André Tiraqueau¹⁴³.

Nella *Causa vigesimasecunda* l'autorità di Baldo degli Ubaldi e di Aristotele sorreggeva l'argomento che chiunque, in qualsiasi modo, può respingere la violenza inferta a un consanguineo¹⁴⁴. E una grande e stretta amicizia consente di respingere la violenza perpetrata nei confronti di un amico¹⁴⁵. Poiché i veri amici sono la vera ed unica anima di più corpi, come dice Aristotele¹⁴⁶. E Baldo sostiene che a un amico è lecito vendicare il sangue di un amico¹⁴⁷.

Al commento di Bartolo da Sassoferrato alla *l. devotum* Tiraqueau si appoggiava per sostenere che un amico può resistere a chiunque faccia violenza a un amico, sia nella persona sia nelle cose¹⁴⁸. Tramite Bartolo e il suo commento alla *l. prohibitum* il giurista francese poteva dire che un amico, come

¹⁴¹ Marsili, *Tractatus bannitorum*, Bononiæ, apud Societatem Typographiæ Bononiensis, 1574: *In verbo Civitate*, pp. 6-26.

¹⁴² Ivi, p. 10, 12.

¹⁴³ Del trattato di Tiraqueau ho consultato l'edizione Andr as Tiraquellus, *De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, & id quibus quotque ex causis*, Lugduni, Ad Salamandræ, apud Claudium Sennetionum, 1562. Sul trattato rinvio a Andr  Laingui, *Introduction g n rale. Le premier grand trait  de responsabilit  p nale: le "De poenis temperandis" d'Andr  Tiraqueau (1559)*, in Id., *Le "De poenis temperandis" de Tiraqueau (1559)*, Paris, Economica, 1986, pp. 1-24; Giovanni Rossi, *Incunaboli della modernit . Scienza giuridica e cultura umanistica in Andr  Tiraqueau (1488-1558)*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 231-284.

¹⁴⁴ Andr as Tiraquellus, *De poenis legum*, cit., p. 87: «quod quemadmodum quis potest vim consanguineo illatam impune propulsare».

¹⁴⁵ «ita & vim amico magna, & (ut nostri dicunt) stricta amicitia coniuncto illatam licet repellere»: *ibidem*.

¹⁴⁶ «Et veri [...] amici, sunt vera anima in pluribus corporibus, ut dicit Aristoteles [...] lib. Ethicorum 9. cap. 8»: *ibidem*.

¹⁴⁷ «Idem autem Bal. alibi [...] quod amico licet amici sanguinem redimere»: *ibidem*.

¹⁴⁸ «quod amicus potest resistere cuicunque inferenti vim amico, etiam in rebus»: *ibidem*.

pure un consanguineo, può essere di aiuto a un amico anche senza esserne stato richiesto, nel caso che un ufficiale stia procedendo a una esecuzione ingiusta¹⁴⁹. Quel tipo di difesa poteva essere praticato se si consideravano le affezioni umane¹⁵⁰. Tra la consanguineità e l'amicizia, a questa ultima si doveva sicuramente attribuire il maggior valore, seguendo l'epitome di Marco Giuniano Giustino delle *Storie Filippiche* di Pompeo Trogo¹⁵¹.

Nella *Causa vigesimatertia* veniva considerata la *affectio* della *vicinitas*. Se un delitto era stato commesso per difendere un vicino, la pena prevista doveva essere rimessa oppure diminuita¹⁵². Se era in gioco la difesa di un vicino, i vicini potevano resistere a un ufficiale che agisse ingiustamente sulla base della loro propria autorità¹⁵³. Lo *Heautontimoroumenos* di Terenzio serviva a Tiraqueau per dire che la vicinanza è un tipo di affinità molto vicina all'amicizia¹⁵⁴. Con il *proverbio* 27 di Salomone il giurista sosteneva che era meglio avere un vicino accanto che un fratello lontano¹⁵⁵. E riprendeva la parabola della pecora ritrovata che si leggeva nel vangelo di Luca 15, 6: chi ha ritrovato una pecora che aveva perduto, va a casa e chiama amici e vicini, e li invita a congratularsi con lui¹⁵⁶. E ancora basandosi, tra gli altri, su Erodoto, Esiodo e Cicerone, Tiraqueau poteva concludere che l'amicizia e la familiarità coi vicini era una *affectio* più stretta di quanto non lo fosse con i consanguinei¹⁵⁷. Di nuovo,

¹⁴⁹ «quod amicus etiam invocatus potest (sicuti & consanguineus) iuvare amicum resistendo etiam de facto officiali iniuste exequenti»: *ibidem*.

¹⁵⁰ «Quæ voluit in metienda alterius licita defensione affectionem considerari, manifeste colligitur tantum operari amicitia in consideranda affectione, quantum coniunctionem sanguinis»: *ibidem*.

¹⁵¹ «Sed si vera dispicimus, longe valentior est amicitiae affectio, quam consanguinitatis»: *ivi*, p. 88.

¹⁵² «Pœna delictorum aut remittenda, aut minuenda propter vicinitatem»: *ivi*, p. 96.

¹⁵³ «Vicini possunt propria autoritate resistere officiali, in causa vicini»: *ibidem*.

¹⁵⁴ «Vicinitas enim pro quadam affinitate est, eamque Terentius in Heautonti. reputat in propinqua parte amicitiae»: *ibidem*.

¹⁵⁵ «Melior est ... vicinus iuxta, quam frater procul»: *ibidem*.

¹⁵⁶ «Qui ovem invenit, quam periderat, veniens domum convocat amicos, & vicinos (de consanguineis autem nihil dicit) dicens illis, Congratulamini mihi, quia inveni ovem meam, quæ perierat»: *ibidem*.

¹⁵⁷ «Ex quo facile possimis colligere arctiorem quodammodo & amicitiam, & familiaritatem nobis esse cum vicinis, quam cum consanguineis»: *ibidem*.

poi, invocava il commento di Bartolo alla *l. prohibitum* per concludere che i vicini, così come i consanguinei e gli amici, potevano resistere a un ufficiale che agisse ingiustamente contro un vicino in base alla loro propria autorità, anche se non chiamati¹⁵⁸.

Nella *Causa quadragesima septima* Tiraqueau poneva il problema della pena per la moltitudine delinquente. E riprendeva il detto *Ob populum multum crimen pertransit inultum*: se era un gran numero di popolo a delinquere, il crimine poteva rimanere impunito¹⁵⁹. Se non bisognava procedere con severità nei confronti di una moltitudine, bisognava però farlo nei confronti degli autori principali del delitto. Questi dovevano essere puniti per il delitto loro e altrui, affinché la paura della punizione trattenesse altri dal commettere il delitto¹⁶⁰.

Tutta la infinita casistica sulla *universitas delinquens* che si poteva presentare a giudici e avvocati era poi analiticamente trattata in quella fusione di «scienza ed esperienza» che furono le *practicae criminales*, destinate «agli *artifices justitiae*, quelli che fanno in concreto la giustizia»¹⁶¹, sulla base di «definizioni, principi giuridici, massime e opinioni comuni [...] con lo scopo principale di misurare su ogni singola figura l'*an* il *quomodo* e il *quantum* della pena da applicare»¹⁶².

Se una *universitas* possa delinquere, come e in quali occasioni; se e come debba essere punita nel caso che delinqua; se, punita la *universitas*, debbano essere puniti i singoli che ne fanno parte; se, condannata la *universitas*, si possa agire contro i membri del consiglio; in quali casi la *universitas* sia punita con pena pecuniaria e quando, invece, con la distruzione: nel

¹⁵⁸ «Item sicut consanguinei, & amici, vel invocati possunt propria autoritate resistere officiali, ... ita etiam vicini: ut scribit Bart. in l. prohibitum. ...»: *ibidem*.

¹⁵⁹ Ivi, p. 194.

¹⁶⁰ Ivi, p. 195: «8. Multitudo ubi deliquit, quomodo in pœnis procedendum. ... Intellige ... ut sit severitas detrahenda a multitudo delinquentium, non autem a praecipuis, primisque facinoris authoribus, qui debent puniri pro suo ipsorum delicto, & aliorum, ut caeteri metu deterreantur».

¹⁶¹ Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Maurizio Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205: 174.

¹⁶² *Ibidem*.

Cinquecento e nel Seicento, nel periodo di massima fioritura delle *practicae* e di continuato successo del genere dei *consilia*, il problema fu trattato da numerosi giuristi che fecero scuola in Europa. Tra questi, Egidio Bossi, Ludovico Carerio, Girolamo Giganti, Giulio Claro, Antonio Gómez, Joachim Mynsinger von Frundeck, Andreas Gail, Prospero Farinacci, Nicolò Losa, Christoph Besold, Philipp Knipschild.

Una *universitas* poteva essere soggetta a bando? In che modo poteva essere punita? Come si doveva provare che delinquesse? *Quaestiones* e *dubia* non nuovi (e per i quali ormai Nicolas Bohier era *auctoritas* costante) venivano posti da Egidio Bossi¹⁶³ anche in riferimento a nuove esperienze – nuovi *exempla* – che ancora non avevano potuto rientrare nell'elenco di città ribelli presentato da Bohier. Era il caso di Gand, duramente punita da Carlo V nel 1540¹⁶⁴.

Ludovico Carerio affrontava specificamente il problema della scusante per la «multitudo delinquentium», con riferimento sia al *consilium* di Torti a favore del popolo fiorentino sia a Bohier¹⁶⁵, e riprendeva la tradizione della difesa di Giovanni da Legnano a favore di Bologna¹⁶⁶.

Una comunità che si ribelli contro il suo signore commette crimine di lesa maestà? Girolamo Gigante poneva il problema nella *Quaestio XII* del suo trattato sul crimine di lesa maestà, con tutte le consuete distinzioni¹⁶⁷.

¹⁶³ Egidio Bossi, *Tractatus varii [...] qui omnen fere criminalem materiam complectuntur... Secunda æditio*, Venetiis, apud Franciscum Senensem, 1562: *Tit. Banniri qui possint*, cc. 265r-266v. Sul giurista Maria Gigliola di Renzo Villata, *Bossi Egidio*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 316-319.

¹⁶⁴ Bossi, *Tractatus varii*, cit., c. 265v: «Et vide terribilem sententiam non ita pridem ab invictissimo Cæsare Carolo V pronuntiatam, contra oppidum Gantes in Flandria propter eius rebellionem».

¹⁶⁵ Ludovico Carerio, *Practica nova causarum criminalium*, Venetiis, apud Bartholomaeum Caesarem, 1550 (la I edizione è del 1546): § *Circa*, c. 131v. Sul giurista cfr. Birocchi, Miletto, *Careri (Carterio) Lodovico*, in Cortese, Birocchi, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 445-446.

¹⁶⁶ Carerio, *Practica nova*, cit., c. 132r.

¹⁶⁷ Hieronymus Gigas, *De crimine læsæ maiestatis*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum cæsarei Juris facultate iurisconsultorum*, XI, I, *De Iudicijs Criminalibus*, Venetiis, Societas Aquilæ se renovantis, 1584, cc. 33v-89v (ma la prima edizione era *Tractatus de crimine læsæ maiestatis insignis, et elegans*, Lugduni,

In un panorama fino a questo punto certamente “dominato” da giuristi italiani (dei diversi stati italiani), a partire dal 1565 si stabiliva come duratura presenza Joachim Mynsinger von Frundeck, con una *practica* derivante dalla sua esperienza non solo come avvocato, ma anche come giudice presso il più alto tribunale del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca, il *Reichskammergericht*¹⁶⁸. Dato che una causa capitale o criminale era quella per cui si irrogava una pena a causa di violazione della pace pubblica (alla cui tutela Carlo V aveva emanato una specifica costituzione nel 1548), una città o *universitas* potevano delinquere violando la pace?¹⁶⁹ La autorità di riferimento più recente era per Mynsinger Ludovico Carerio, alla fine di una lunga catena costituita dalla dottrina civilistica e canonistica tra XII e XV secolo, in cui di nuovo aveva un suo posto Giovanni da Legnano e la sua difesa di Bologna¹⁷⁰.

Nell'anno della pace di Augusta, Carlo V ancora imperatore del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca e re di Spagna, Antonio Gómez dava alle stampe la prima edizione delle sue *Variarum resolutionum iuris civilis et regi tomi tres*¹⁷¹. Nella

Apud haeredes Jacobi Iuntae, 1557): «2. Quando Regimina deputata delinquent consilio solenniter congregato, totus populus interpretative deliquisse dicitur; 3 Quod facit consilium, totus populus facere videtur; 4 Si communitas vel universitas esset pro rebellionem puniendi pecuniariter, innocents & qui contradixissent non essent collectandi & exequendi; 5 Bononia propter rebellionem semel aratrum passa est, ac demum ex gratia reædificata; 7 An si universitas punita fuerit propter rebellionem, possit etiam contra particulares personæ pro tali delicto procedi? Et nu. 8; 9 Civitas si rebellat officiali principis propter principem, quia non vult ipsi principi parere, crimen læsæ maiestatis committit. Secus si rebellasset propter ipsum officialem tantum». Sul giurista cfr. Roberto Isotton, *Gigante Girolamo*, in Cortese, Birocchi, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., I, pp. 999-1000.

¹⁶⁸ Joachim Mynsinger von Frundeck, *Singulares observationes Iudicii Imperialis (uti vocant)*, Basilæ, Episcopus, 1565. Sull'importanza di Mynsinger cfr. Michael Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania. I. Pubblicità dell'Impero e scienza di polizia 1600-1800*, trad. it., Milano, Giuffrè, 2008 (ed. orig. 1988), soprattutto pp. 127-128 e 138-139.

¹⁶⁹ Mynsinger von Frundeck, *Singulares observationes: Centuria IV. Observatio LXXXVIII. Civitas vel universitas an possit delinquere?* (pp. 296-298); e *Observatio LXXXIX. Civitas vel universitas quando obligetur ex delicto* (pp. 298-300).

¹⁷⁰ Ivi, p. 300.

¹⁷¹ Citerò dall'edizione Antonio Gómez, *Variarum resolutionum iuris civilis et regi tomi tres*, Antwerpiae, Sumptibus Petri & Ioanni Belleri, 1615. Un breve profilo biografico di Gómez, redatto da Nicole Reichardt, in Michael Stolleis (Hg.) *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München, Beck,

parte terza, dedicata ai vari generi e specie di delitti, il primo capitolo era dedicato a *Civitas*¹⁷². Se, seguendo la dottrina risalente, Gómez premetteva che una città o *universitas* non potesse delinquere in senso proprio e quindi essere punita, in quanto era *nomen iuris* e non aveva né animo né intelletto, il giurista salamantino ammetteva tuttavia che una città potesse delinquere in senso improprio. Poteva farlo attraverso i suoi rettori o governanti, cioè persone non *fictae*, in base alla *l. metum ff. quod metus causa gestum erit* (D. IV, 2, 9): la città o *universitas* poteva suscitare paura in altri o fare violenza ad altri¹⁷³. Poteva quindi essere punita, in caso di grave ribellione, e potevano essere punite anche singole persone, nonostante il principio generale che per lo stesso delitto non potesse essere irrogata una pena duplice. Mandante la città e mandatarie le singole persone, a maggior ragione dovevano essere puniti i rettori o governanti. Lo insegnava l'esperienza delle città ribelli all'imperatore, sosteneva Gómez alludendo alla ribellione delle comunità castigliane del 1521¹⁷⁴.

La repressione delle *comunidades* castigliane prima, e di Gand poi, da parte di Carlo V era pure richiamato come esempio delle modalità di punizione di una *universitas* (in esplicito riferimento a Gómez) anche da Giulio Claro, magistrato nella Lombardia

1995, pp. 244-245, e Francisco Gómez Martos, Gómez Antonio, in Manuel J. Peláez (ed.), *Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos*, I, Zaragoza-Barcelona, Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones, Facultad de Derecho, Universidad de Málaga, 2005, p. 383.

¹⁷² Gómez, *Variarum resolutionum*, cit., *Caput I: Civitas*, pp. 425-427: «52 Civitas, vel universitas, an possit delinquere; 53 Civitas, vel universitas qualiter puniatur; 54 Quando civitas, vel universitas delinquit, an cives particulares puniantur».

¹⁷³ Ivi, pp. 425-426: «ubi dicit, quod civitas, vel universitas potest inferre alteri metum, & violentiam».

¹⁷⁴ Ivi, p. 427: «ita nostri temporibus fuit visum, & practicatum, quando aliquæ civitates huius regni fuerunt rebelles contra principem, & Imperatorem nostrum, nam licet communi consilio delinquerunt, tamen etiam fuerunt puniæ personæ particulares, & singulares, quæ vere, & realiter commiserunt delictum, & similiter ipsi rectores, & gubernatores culpabiles». Sulla ribellione delle comunità castigliane cfr. Maximo Diago Hernando, *Le comunidades di Castiglia (1520-1521). Una rivolta urbana contro la monarchia degli Asburgo*, trad. it., Milano, Unicopli, 2001, e, più di recente, Angela De Benedictis, Xavier Gil Pujol (dir.) *Comunidades de Castilla, Germanías de Valencia y ciudades italianas*, «Pedralbes», 42, 2022, pp. 13-290.

spagnola¹⁷⁵. Ma la memoria di famose difese di città ribelli non si spegneva nel discorso giuridico: i *consilia* di Girolamo Torti e Francesco Curti a favore di Firenze in occasione della congiura dei Pazzi rimanevano ben saldi tra le *auctoritates*.

Nel solco della tradizione specificamente imperiale iniziata da Mynsinger, Andreas Gail dedicava la sua *practica* al problema della pace pubblica e dei suoi violatori¹⁷⁶. Una comunità poteva commettere violenza contro la pace pubblica: ve ne erano esempi anche nella storia recente dell'Impero¹⁷⁷. Delinquere e doveva essere punita. Ma doveva essere sempre valutata la scusante per motivi di moltitudine: *Ob populum multum crimen pertransit inultum*, seguendo tanto la tradizione risalente quanto i più recenti Bohier e Claro¹⁷⁸.

Se la pena dovesse essere diminuita nel caso che a delinquere fosse una *multitudo* era anche oggetto di una *quaestio* presente nella *practica* di Prospero Farinacci¹⁷⁹. Della *universitas delin-*

¹⁷⁵ Cito da Giulio Claro, *Liber Quintus sive Practica Criminalis*, Venetiis, Typografia Baretiana, 1640 (ma la prima edizione è datata 1568): *Quaestio XVI. Quae personae accusari possint, vel non*, pp. 237-240. Su Claro cfr. la monografia di Gian Paolo Massetto, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola: Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano, Giuffè, 1985, nonché Gian Paolo Massetto, Sara Parini, Claro, Giulio, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., I, pp. 552-555.

¹⁷⁶ Andreas Gail, *De pace publica, et eius violatoribus, atque proscriptis sive bannitis Imperii Libri 2*, Coloniae Agrippinae, Hierat, 1586. Cfr. Michael Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania. Pubblicistica dell'impero e scienza di polizia 1600-1800*, cit., soprattutto pp. 127-128, 138-139; Andreas Roth, *Kollektive Gewalt und Strafrecht. Die Geschichte der Massedelikte in Deutschland*, Berlin, E. Schmidt, 1989, pp. 144-146.

¹⁷⁷ Gail, *De pace publica*, cit., Liber Secundus, Cap. IX, *De Banno Communitatis, sive Universitatis, & eius effectus*, pp. 251-264.

¹⁷⁸ Ivi, p. 263: «Multitudini vero quoad poenam corporalem parcutitur, partim propter innocentes, partim quoque ipsa multitudinis ratione, iuxta illud vulgatum: *Ob populum multum crimen pertransit inultum*. Nam ob multitudinem a regulis iuris communis receditur, & ob multorum stragem severitati detrahitur». Nella successiva edizione Joachim Mynsinger von Frundeck, Andreas Gail, *Singulares observationes Imper. Camerae centur. VI.*, Helmaestadii, Brandes, 1594, *Centuria IV, Observatio LXXXIX. Civitas vel Universitas quando obligetur ex delicto*, pp. 349-351, ritornava anche il riferimento alla dottrina di Giovanni da Legnano per la difesa di Bologna (p. 349).

¹⁷⁹ Prospero Farinacci, *Praxis et theoricæ criminalis amplissima quatuor titulis partita*, Parmæ, Ex Typographia Erasmi Viothi, 1605: *Variarum quaestionum & Communium opinionum criminalium Liber Tertius, De Pœnis temperandis, Titulus decimus, Quaestio LXXXXVI Delicti incertitudo, ac delinquentium multitudo an,*

quens il giurista romano si occupava specificamente e a lungo nella *quaestio XXIV*¹⁸⁰, riportando le controversie che avevano agitato il sapere giuridico in argomento, compresi gli imperiali Mynsinger e Gail, il francese Bohier, lo spagnolo Gómez. Lì Farinacci riproponeva anche, in modo particolarmente ampio, la secolare e articolata discussione sulla dottrina di Giovanni da Legnano come caposcuola della scusante per le città ribelli¹⁸¹.

Dalla criminalistica al diritto pubblico: all'incirca con la stessa estensione, quella discussione era stata inserita nel primo trattato peculiarmente dedicato al diritto delle *universitates*, il *De iure universitatum* di Niccolò Losa (1601)¹⁸², all'interno della quarta parte *De delictis, vel quasi delictis universitatum*¹⁸³.

Costantemente e puntualmente presente nella letteratura giuridica pratica, il problema della *universitas delinquens* lo fu anche nel «pensiero giuspolitico della prima età moderna in tema di sovranità e obbedienza»¹⁸⁴.

& quando faciat poenam minuire, pp. 174-187. Su Farinacci cfr. la voce di Aldo Mazzacane in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 822-825.

¹⁸⁰ Farinacci, *Praxis et theoricæ criminalis Partis primæ Tomus primus*, Venetiis, Apud Georgium Variscum, 1612, cc. 187r-203v.

¹⁸¹ Ivi, c. 197r e v.

¹⁸² Niccolò Losa, *Tractatus de iure universitatum*, Venetiis, apud Baptistam Ciottum, 1601.

¹⁸³ Ivi, pp. 240-278 (252-253 su Giovanni da Legnano). Su Losa cfr. Angelo Torre, *Universitas (Losaeus)*, in Francesco Ingravalle, Corrado Malandrino (a cura di), *Il lessico della Politica di Johannes Althusius: l'arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa e felice*, Firenze, Olschki, 2005, pp. 339-360 (con accenno ai delitti delle comunità, p. 354); Angelo Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011, soprattutto pp. 238-250 (con accenno ai delitti delle comunità, pp. 244-245); la voce redatta da Carlo Montanari in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 1202-1203.

¹⁸⁴ Quagliioni, «*Universi consentire non possunt*», cit., p. 420.

V. “*Qui sont ouverture aux rebelles*”. Il “*licet resistere*” di Bartolo da Sassoferrato in Jean Bodin¹⁸⁵

Quei «secoli di discussione tra i giuristi» sono presenti anche nelle «grandi linee di discussione di Bodin»¹⁸⁶ intorno ai temi della *maiestas* e della sovranità, su cui Mario Sbriccoli scriveva in alcune pagine di *Crimen laesae maiestatis*, nella prima parte del libro dedicata a *Clipeus Reipublicae*.

Proprio a proposito di Jean Bodin, si sa da Diego Quaglioni che nel capitolo VII del libro III della *République*, titolato nella versione francese del 1583 «Des corps et colleges, estats et communautés», la trattazione di Bodin sulla punibilità delle *universitates* fosse «in aderenza alla tradizione normativa e dottrinale, ampiamente richiamata nelle note d'autore»¹⁸⁷. Alla luce di quanto (seppure molto limitatamente per la letteratura giuridica pratica) si è sopra ricostruito di quella tradizione dottrinale, la rilettura delle pagine di Bodin¹⁸⁸ risulta davvero ancora più significativa. Il *politique* Jean Bodin riconosce la tradizione, ne riporta le diverse e contrastanti posizioni, ma non la nega.

Bisogna ora parlare della punizione da infliggere ai corpi e collegi in caso di offesa da parte loro. Si può dire però che non vi è pena ove non vi sia offesa, e un collegio o una comunità non possono recare offesa in senso

¹⁸⁵ Per questo capitolo devo ringraziare Diego Quaglioni, che mi aveva invitato a presentare le mie ricerche in merito nel corso del seminario da me tenuto “*Qui sont ouverture aux rebelles*”. Il “*licet resistere*” di Bartolo da Sassoferrato in Jean Bodin, 11 Marzo 2019, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Curriculum “Storia del diritto romano e del pensiero giuridico europeo”.

¹⁸⁶ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 11-12.

¹⁸⁷ Quaglioni, «*Universi consentire non possunt*», cit., p. 423.

¹⁸⁸ Jean Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, a cura di Margherita Isnardi Parente, Diego Quaglioni, Torino, UTET, 1988, Capitolo VII, *Dei corpi, collegi, stati e comunità*, pp. 268-278.

proprio, dal momento che un collegio non può acconsentire, non può fare niente contro la legge, né ad una comunità si può intentare azione per dolo e frode, anche se tutti i membri di uno stesso collegio o tutti gli abitanti di un paese o gli stati di una città avessero acconsentito, cosa in realtà impossibile quando i corpi e le comunità consistano in città, contrade, province, stati: poiché per esempio né i fanciulli né i pazzi potrebbero dare il loro consenso. Ma la pena può essere applicata alla comunità in quanto gli atti compiuti dalla maggioranza dei membri collegialmente riuniti o dall'assemblea legittima di un corpo cittadino si considerano compiuti da tutto il collegio o da tutti gli abitanti di una città; così si fa in caso di sedizione di comunità o di ribellione di città, punendole in corpo con la privazione dei loro privilegi e del loro diritto di comunità, con ammende, gravami, prestazioni obbligatorie e altre pene, a seconda dell'entità della colpa. Ma tale punizione non è da infliggersi se la ribellione o altro misfatto non è compiuto col consenso della comunità riunita e deciso in assemblea¹⁸⁹.

Della tradizione giusdottrinale sussunta da Bodin era parte fondamentale anche Bartolo da Sassoferrato, in relazione a quelle comunità/città accusate di sedizione e ribellione, ma pure difese da non pochi giuristi – come si è visto sopra – in casi di specifici tumulti. Per Bodin, però, tali difese non erano in alcun caso ammissibili. I *licet resistere* dei commenti bartoliani alla *l. prohibitum, de iure fisci* e anche alla *l. devotum, de metatis et epidemiticis* erano «ouvertures aux rebelles».

Dopo avere premesso che è «meglio piegarsi in atto di piena sottomissione alla maestà sovrana piuttosto che dare esempio di ribellione ai sudditi col rifiutare i mandati del sovrano»¹⁹⁰, Bodin ne tratta espressamente nel capitolo V del libro III (*Del potere che i magistrati hanno sui privati*)¹⁹¹.

Non c'è alcuna legge, né divina né umana, che permette di vendicarsi delle offese per via di fatto e con la forza contro i magistrati, come qualcuno ha ritenuto; un'opinione del genere è un invito fatto ai ribelli a mandare in rovina lo Stato: se è permesso al suddito di vendicarsi con la violenza dei magistrati, non si vede perché essi non dovrebbero valersi degli stessi argomenti per resistere al principe sovrano e calpestare le leggi¹⁹².

¹⁸⁹ Ivi, pp. 268-269.

¹⁹⁰ Ivi, Capitolo IV (*Dell'obbedienza che il magistrato deve alle leggi e al principe sovrano*), pp. 144-173: 172.

¹⁹¹ Ivi, pp. 174-208.

¹⁹² Ivi, p. 199.

Tra i «qualcuno», insieme a Guglielmo Durante, Felino Sandeo, Filippo Decio, Matteo d'Afflitto, la nota d'autore *b* riporta anche Bartolo da Sassoferrato, «*Super tribus ultimis libris Codicis, in l. prohibitum, de iure fisci*».

In precedenza Bodin si era espresso sulla questione disobbedienza/obbedienza, in questi termini:

Ma c'è qualcosa più perniciosa che la disobbedienza e il disprezzo del suddito verso il sovrano? La nostra conclusione è: meglio piegarsi in atto di piena sottomissione alla maestà sovrana piuttosto che dare esempio di ribellione ai sudditi col rifiutare i mandati del sovrano. Restano tuttavia valide tutte le distinzioni da noi fatte sopra; soprattutto quando v'è di mezzo l'onore di Dio, questo deve essere ai sudditi più caro, più prezioso, più importante che i beni, la vita, l'onore di tutti i principi del mondo¹⁹³.

E si era espresso pure in merito alla coscienza:

Ma bisogna in ogni caso star bene attenti che il pretesto della coscienza o uno scrupolo mal fondato non dia adito alla ribellione; giacché quando il magistrato ricorre alla sua coscienza per motivare la sua difficoltà ad eseguire l'ordine, dà in pari tempo un pessimo giudizio sulla coscienza del suo principe; e bisogna che sia ben sicuro circa la vera conoscenza del Dio eterno e la vera adorazione che gli è dovuta, che non consiste in atti esteriori¹⁹⁴.

Insomma, per Bodin qualsiasi resistenza poteva essere condotta solo in determinate forme:

non lo è per esempio nell'esecuzione vessatoria di una sentenza che riguarda i beni, neanche se il magistrato varcasse i limiti del suo potere, senza piegarsi all'appello, e procedesse a torto, dal momento che, in casi del genere, la resistenza può essere condotta con mezzi legali, appelli, costituzione in parte civile, azioni per ingiurie, e altri procedimenti giudiziari¹⁹⁵.

L'accusa di Bodin a Bartolo fu rilevata, ormai venticinque anni fa, anche da Luca Mannori¹⁹⁶:

¹⁹³ Ivi, nel Capitolo IV cit. (*Dell'obbedienza che il magistrato deve alle leggi e al principe sovrano*), pp. 171-172.

¹⁹⁴ Ivi, p. 173.

¹⁹⁵ Ivi, Capitolo V del libro III (*Del potere che i magistrati hanno sui privati*), pp. 198-199.

¹⁹⁶ Luca Mannori, *Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, 1990, pp. 323-504: 385.

Bodin [...] non esita a chiamare in causa i padri fondatori della dottrina medievale – Cino, Bartolo, Guglielmo Durante – e ad accusarli di aver in sostanza legittimato la resistenza arbitraria al potere costituito, laddove il diritto romano prescrive “qu’il faut obeir, soit à droict, soit à tort” al comando magistratuale; sostiene viceversa l’incondizionata validità di qualsiasi ordine extraprocessuale del magistrato facendo leva su alcuni luoghi del Digesto che già avevano attratto l’attenzione degli interpreti precedenti (come per es. quello che in tema di “nuntiatio novi operis” impone all’interdittato di “restituere” “quod factum est ... sive iure ... sive non iure factum”), ma da cui mai si era pensato di ricavare conseguenze così generali; e conclude rilevando che “les magistrats romains s’empechoyent fort peu à juger, ains seulement commandoyent qu’on obeist aux sentences de ceux qu’ils commettoyent pour juger. Si donques leurs mandement verbal n’eust obligé personne, ils n’eussent point esté obeis”. Una constatazione – quest’ultima – forse addirittura scontata per qualsiasi romanista cinquecentesco: ma da cui pure nessuno aveva ancora pensato di trarre la conseguenza ulteriore che ogni comando magistratuale dovesse esser assistito, solo in quanto tale, da una forza obbligatoria incondizionata.

Nonostante il giudizio del politico Bodin, peraltro, in non pochi casi i giuristi continuarono a sostenere che, in determinati casi, si potesse resistere al principe con le armi. Nel luglio del 1694, ad esempio, il giurista Antonio Gobbi stese un parere legale a favore delle comunità di Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino contro i Gonzaga di Solferino, che fu pubblicato nel secondo volume delle sue *Iuris consultationum decisivæ* solo nell’edizione del 1723. Lì è collocato come *Consultatio LXXX*, con il titolo *N.N.N. Gravaminum*¹⁹⁷.

Diversamente da quanto ancora consueto, all’epoca, nella letteratura consiliare, la *consultatio* è interamente stesa in italiano. In latino sono solo lo *Argumentum*¹⁹⁸ e il *Summarium* articolato in 143 *Notabilia*¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Antonio Gobbi, *Consultatio LXXX, Iuris consultationum decisivæ civiles et criminales Tomus secundus*, Mantuae, ex Typografia S. Benedicti, Sumptibus Alberti Pazzoni Impressoris Archid., 1723, pp. 542-567. Nella *consultatio* non appaiono mai né i nomi delle comunità difese (che sono Castiglione, Medole e Solferino), né il nome del principe. Tutti sono indicati con *N.N.N.* Nella mia trascrizione parziale, che riprendo in parte da De Benedictis, *Tumulti*, cit., pp. 243-255, io rinuncerò invece all’anonimato scelto dall’editore dell’opera nel 1723.

¹⁹⁸ Gobbi, *Consultatio LXXX*, cit., p. 542.

¹⁹⁹ Ivi, pp. 542-544.

In estrema sintesi, rispetto tutte le argomentazioni addotte da Gobbi, l'istanza della comunità è, che in determinate condizioni, *in iure* non sia punibile la resistenza con le armi, e quindi i sudditi non possano essere incolpati di ribellione e neppure di disobbedienza.

Per quanto i castiglionesi

abbiano fatta resistenza agli atti turbativi di detto Sig. Principe, ed assicurate le loro vite con mano armata, non per questo ponno essere indiziati, ne incolpati come Ribelli, essendo lecito al Suddito resistere qualunque volta venga attentato d'aggravarlo ed a tal effetto prendere l'Armi per difesa del ben pubblico, e delle proprie persone, e beni senza incorso di Criminalità²⁰⁰.

Le *auctoritates* su cui si basa Gobbi sono, tra gli altri, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro, Mariano Socini, Egidio Bossi, Aimone Cravetta, Giulio Claro, Tiberio Deciani, Iacopo Menochio, Rolando della Valle, Sebastiano Guazzini, Prospero Farinacci, Andreas Gail, Benedict Carpzov, Domingo de Soto, Fernando Vázquez. Il riferimento a Bartolo è al commento alla *l. Hostes ff. de Capt.*²⁰¹.

²⁰⁰ Ivi, p. 567.

²⁰¹ Ivi, p. 565.

VI. Comunicazione politica e prudenza politica (1568 e 1633)

1. *La Question politique di Jean de Coras (1568 circa)*

La posizione di Bodin su corpi, collegi e comunità che si è vista *supra* si era però modificata, come si sa, a seguito dell'atteggiamento di re Enrico III agli Stati di Blois alla fine del 1576, inducendo l'angevino a ritenere che quell'atteggiamento fosse rivelatore di «indole, costume e comportamento dispotico, se non, addirittura, tirannico»²⁰². Nella edizione della *Republique* del 1578²⁰³ egli ridefiniva, quindi, la sua posizione.

La monarchia legittima [...] non ha nessun fondamento più sicuro che gli stati del popolo, i corpi e i collegi. Se c'è bisogno di levare imposte in denaro, riunire forze per la guerra, mantenere saldo lo Stato contro i nemici, tutto ciò non si può fare meglio che per mezzo degli stati del popolo e di ciascuna provincia, città, comunità. Quegli stessi che vorrebbero abolire gli stati dei loro sudditi, al momento del bisogno non trovano altro di meglio da fare che ricorrere ad essi; e stati e comunità, unendosi insieme, si rendono più forti per la difesa dei loro principi. Così pure agli stati generali tutti i sudditi, in presenza del principe, si trattano gli affari riguardanti il corpo universale dello Stato e i suoi singoli membri; è là che si ascoltano i giusti lamenti dei poveri sudditi, che non possono in altro modo giungere alle orecchie del principe, là si rivelano i latrocinii, le concussioni, le ruberie che vengono perpetrate a nome del principe senza che questo ne sappia niente. Ed è incredibile quanto i sudditi siano felici di vedere il loro re presiedere alle loro assemblee, quanto siano fieri di essere visti da lui: e se egli ascolta i loro lamenti e accoglie le loro richieste, anche se poi queste non siano esaudite, sono pur sempre superbi per avere avuto accesso al loro re²⁰⁴.

²⁰² Come notava Margherita Isnardi Parente, *Introduzione*, in Bodin, *I sei libri dello Stato*, cit., I, 1964, pp. 12-100: 12.

²⁰³ *Ivi*, p. 13.

²⁰⁴ Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, cit., p. 286. Il passo, e le questioni ad esso

Non era il solo aggiustamento cui Bodin era indotto dal risultato degli Stati di Blois. Nella edizione del 1578 introduceva una nuova lettera dedicatoria a monsignor Du Faur, signore di Pibrac, in cui il racconto delle vicende passate – scriveva Margherita Isnardi Parente – gli serviva «per difendersi dall'accusa di filoassolutismo e dimostrare la sua pratica e concreta adesione al diritto di resistenza»²⁰⁵.

Le valutazioni espresse da Bodin dopo la riunione degli Stati generali di Blois nella edizione del 1578 erano state oggetto, circa dieci anni prima, di uno scritto che insisteva proprio sulla necessità che il sovrano ascoltasse i lamenti e le richieste dei sudditi, nonché sulle conseguenze negative che ne derivavano dal fatto che qualcuno lo impediva.

La *Question politique: s'il est licite aux subjects de capituler avec leur prince* è considerato il più importante tra i numerosi *pamphlets* redatti da parte ugonotta nella fase delle guerre di religione che precedette il massacro della notte di San Bartolomeo. Pubblicato anonimo nel 1570 dentro la *Histoire de nostre temps, contenant un recueil des choses memorables passees et publiees pur le faict de la Religion et estat de la France, depuis l'Edict de paciffication du 23 iour de Mars, 1568, iusques au iour present*²⁰⁶, esso è stato a lungo ritenuto tale²⁰⁷, e solo nel 1960 attribuito al noto giurista Jean de Coras²⁰⁸.

Sia l'editore novecentesco del testo, Robert M. Kingdon, sia più recentemente Paul-Alexis Mellet (che al problema della letteratura cosiddetta monarcomaca ha dedicato uno studio

connesse, è stato ricordato da Quagliani, «*Corpus*», «*universitas*», pluralità di corpi: alle radici di un archetipo giuridico-istituzionale, in Danilo Zardin (a cura di), *Corpi*, «fraternità», mestieri nella storia della società europea, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 39-49, soprattutto 43-49.

²⁰⁵ Isnardi Parente, *Introduzione*, cit., p. 13.

²⁰⁶ s. l. [ma La Rochelle, Barthélemy Berton] 1570, pp. 355-414.

²⁰⁷ Ancora da Vittorio De Caprariis, *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione (1559-1572)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1959, pp. 426-433.

²⁰⁸ Come riferisce l'editore contemporaneo del testo Robert M. Kingdon, *Introduction a Jean de Coras, Question politique: s'il est licite aux subjects de capituler avec leur prince*, Genève, Droz, 1989, p. XI, n. 15.

estremamente approfondito e innovativo²⁰⁹) hanno collocato la *Question* nel periodo compreso tra l'ottobre 1568 e il marzo 1569, nei mesi quindi immediatamente successivi all'editto di Saint-Maur (settembre 1568) che, concludendo la terza guerra di religione, annullava la pace di Longjumeau stabilita solo nel marzo 1568. Gli ugonotti perdevano tutto quanto era stato guadagnato attraverso sette anni di guerre e negoziazioni. Il culto pubblico della religione riformata veniva proibito: tutti i ministri dovevano abbandonare la Francia entro quindici giorni; tutti gli ufficiali della corona che rimanevano protestanti erano privati del loro ufficio.

L'editto colpiva Jean de Coras sia come membro della comunità ugonotta, sia come ufficiale del re che, accusato di lesa maestà, aveva perso il posto di consigliere al Parlamento di Toulouse al quale era stato nominato dal re Enrico II nel 1552. L'essere diventato cancelliere della regina di Navarra Jeanne d'Albret (la madre del futuro Enrico IV) presso la corte di La Rochelle, dove la regina aveva stabilito dalla fine di settembre 1568 il quartier generale protestante, non poteva avere lo stesso significato che essere membro di uno dei Parlamenti più importanti di Francia. L'identità del giurista fedele alla corona di Francia non poteva che esserne profondamente scossa.

Coras fu a La Rochelle tra il novembre 1568 e l'aprile 1569. Non aveva lì a disposizione la sua biblioteca personale, abbandonata a Tolosa nel corso della terza guerra di religione; ma l'abitudine all'interpretazione del diritto e all'insegnamento, la pratica giudiziaria (era stato lui a stendere il racconto del processo di Martin Guerre²¹⁰) potevano consentirgli agevolmente di redigere la risposta ad un argomento molto in voga alla corte del re. Questo argomento, che cioè spettasse al re solo di decidere della religione del suo paese, e che non si trattasse di materia negoziabile tra il re e il suo popolo, permetteva di giustificare gli editti di Saint-Maur, ed era stato probabilmente

²⁰⁹ Paul-Alexis Mellet, *Les Traités monarcomiques. Confusion des temps, résistance armée et monarchie parfaite (1560-1600)*, Genève, Droz, 2007.

²¹⁰ Nathalie Zemon Davis, *Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, trad. it., Torino, Einaudi, 1984.

formulato nell'ambito del cardinale di Lorena, capo della fazione antiprotestante alla corte di Francia.

La *Question politique* fu questa riposta, nel suo duplice aspetto di preparazione alla guerra (per difendere gli ugonotti erano stati richiesti aiuti militari all'Inghilterra e alla Germania), ma anche alla pace. Fu anche una richiesta per riprendere le negoziazioni tra il governo del re e i suoi sudditi, nella speranza di stabilire meglio e di garantire bene i loro diritti²¹¹. Secondo lo studioso che a Coras ha dedicato una ricerca monumentale²¹², la *Question* contiene molte delle preoccupazioni del giurista, stese però in un linguaggio comprensibile anche ai non addetti e con uno stile libero da tecnicismi²¹³.

L'autore della *Question politique* si prefigge un compito impegnativo: fornire alla «société publique», in quanto suo «amateur», gli elementi di conoscenza utili per far luce (la luce della verità) su un «paradoxe de grande consequence», sull'opinione che da qualche tempo alcuni stanno seminando sia tra i «populaire» sia tra i «superieurs»²¹⁴. Il paradosso fatto circolare è «*qu'il n'est licite aux sujets de capituler avec leur princes, voire et que telles capitulations non seulement son nulles mais (qui pis est) qu'elles convainquent le subject qui a capitulé de crime de leze majesté*».

Per mettere ognuno nella condizione di giudicare, la cosa migliore da fare è togliere la parola *capituler* dall'oscurità in cui è stata artificiosamente e intenzionalmente avvolta dai sostenitori del paradosso. Lo scopo si può raggiungere fornendo la definizione e spiegazione di un termine che appartiene alla «bonne diction françoise», nella quale è certamente usato più in riferimento agli affari di guerra o di stato che a quelli della «commune negociation des hommes»²¹⁵. È però quest'ultimo il campo che

²¹¹ Kingdon, *Introduction*, cit.

²¹² A. London Fell, *Origins of Legislative Sovereignty and the Legislative State*, Königstein/Ts.-Cambridge, Mass.: 1. *Corasius and the Renaissance Systematization of Roman Law*, 1983; 2. *Classical, Medieval, and Renaissance Foundations of Corasius' Systematic Methodology*, 1983; 3. *Bodin's Humanistic Legal System and Rejection of "Medieval Political Theology"*, 1987.

²¹³ London Fell, *Bodin's Humanistic Legal System*, cit., p. 341, n. 34.

²¹⁴ de Coras, *Question politique*, cit. p. 1.

²¹⁵ *Ibidem*.

interessa preliminarmente a Coras, perché è quello che ha, appunto, a che fare con gli uomini e con il loro vivere in società.

E allora è opportuno iniziare dicendo che

la locution de *capituler* n'emporte autre chose que de transiger, contracter, composer, negocier, et autres mots de semblable signification, et a pris son origine des affaires esuelles il y a plusieurs articles et chapitres, sur lesquels les parties accordantes et transigeantes ensemble, on peut veritablement dire qu'elles capitulent, ou quelles ont *capitulé*»²¹⁶.

Questa essendo la spiegazione del significato di *capituler*, si può scoprire la verità o la falsità del paradosso su cui si sta disputando: sulla base di quel significato si tratta di sapere se, come qualcuno dice,

les pactions, transactions, accords, negociations, et consequemment les *capitulations d'entre le prince et ses subjects* doivent estre interdites, ou sont nulles²¹⁷.

E dal momento che si ha a che fare con una questione

dont les saintes lettres, les histoires prophanes, les loix greques et romaines, bref le droit naturel et des gens nous donnent certains exemples et tesmoignages

è doveroso partire dal momento più antico, dalla «commune société et conversation» per cui gli uomini sono stati creati. La «société et communication» è indispensabile agli uomini che, pur essendo nati uguali, vivono tuttavia insieme trovandosi nella situazione di disuguaglianza prodotta dal diritto delle genti e civile delle nazioni.

les hommes sont creez et produits par nature pour une commune société et conversation, voire et des grans avec les petits, et des riches avec les pauvres, combien que de leur premiere nature ils fussent tous esgaux. Mais depuis, par le droit des gens et civil des nations, ils se sont inegalizez, c'est a dire agrandiz ou abaissez. Et comme sans icelle société et communication l'homme ne peut vivre ny consister, aussi par icelle il a estably les maisons, les bourgs, les villages, les villes, les maistres, les magistrats, les princes et roys, les subiects, les justiciables, les serfs, et plusieurs autres choses admirables et d'excellente industrie. Et pour icelles bien et deuement exercer, ont

²¹⁶ Ivi, pp. 1-2.

²¹⁷ Ivi, p. 2.

esté inventez toutes sortes de contrats, achats, ventes, locations, conductions, échanges, transactions, pactes et autres negociations, desquelles ne se peuvent passer ceux qui vivent en communauté, de quelque qualité ou condition qu'ils puissent estre²¹⁸.

Inventati perché gli uomini rimanessero in «société et communication», contratti scambi transazioni patti e altre negoziazioni sono tanto più indispensabili agli uomini che hanno una posizione di superiorità rispetto agli altri grazie a patrimoni, beni, rendite, amministrazione e autorità. Avendo così più «communication et participation en la société civile», è di conseguenza necessario a loro più che ad altri contrattare, stipulare accordi, negoziare, fare transazioni e *capituler*. Questo è particolarmente vero per chi è in capo alla società civile comune, cioè per re e principi nel rapporto coi loro sudditi.

Or ny ayans aucuns plus grans à la société commune que les rois et princes, et ce seroit chose monstrueuse de dire qu'ils se puissent passer des contrats et negociations, sans lesquels l'action de l'homme ne peut consister, voire qu'ils est nécessaire que les contrats et negotiations soyent plus frequentes entre eux et leur subjects qu'avec les estrangers, commey ayant plus d'affaires avec ceux avec lesquels nous communiquons journellement qu'avec ceux qui nous sont incongneuz et esloingnez de nous²¹⁹.

Impedire ai principi e ai loro sudditi questo rapporto reciproco fatto di contrattazioni, transazioni e negoziazioni significherebbe ostacolare la

conversation commune et toute action de l'un avec l'autre, et rompre la liaison de société publique (chose plus malaisée à faire que de leur interdire l'eau et le feu comme on faisoit anciennement au bannis).

Come si può dunque osare sostenere che i sudditi non possano *capituler avec leur prince*? Dati di fatto innegabili vanno tenuti presenti.

Les roys ont du domaine et patrimoine. Ils ont des fermiers, des locauteurs, des conducteurs. Les roys batissent et edifient maisons, chasteaux, palais et forteresses. Il faut que ce soit par maçons, charpenietrs, et architectes, de leurs subjects le plus souvent, et autres quelques foyes. Le roys

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ Ivi, pp. 2-3.

achetent et vendent, il contractent mariage, ont procez et differens avec leurs subjects, ils transigens sur iceux, et *capitulent*, ce qui se peut amplifier par toutes sortes d'affaires et negociations²²⁰.

Se il principe non «communique journellement» con i suoi sudditi, soprattutto con gli *estats* cui questi appartengono e di cui è composta la *republique*, diventa per lui impossibile adempiere perfettamente al suo dovere principale, che è quello di reggere e governare i suoi sudditi.

Avec ceux qu'il gouverne et regit, s'il n'entend les actions, les mœurs et la police de sa cité, s'il ne consulte avec eux de tous les etats desquels la republique est composee, comme de la religion, du conseil, de la justice, des magistrats, des finances, de l'art militaire, et en tous ces articles s'il n'use de conseil et moderation politique, prise des homme sages et bien avisez, et principalement de sa nation, qui sont plus fidelles et mieux disciplinez en icelles que les estrangers²²¹.

Dubitare che tra principe e sudditi possano intercorrere numerose e diverse negoziazioni e capitolazioni, tanto naturali che civili; dubitare che principe e sudditi siano legati «reciproquement les uns pour les autres», significa insomma mostrarsi ignoranti «de tout droict naturel et politic».

Se non si può pensare che una testa possa esistere senza il corpo, che lo spirito possa comandare se non a un corpo, che la ragione possa aver corso priva dei sensi, così non si può pensare che un principe possa essere utile senza i suoi sudditi, che i sudditi possano esistere senza un principe, e così i minori senza un curatore, e via dicendo. Questo è proprio dell'ordine naturale cui ognuno deve obbedire, che ognuno deve seguire per comportarsi secondo il suo stato. Il diritto civile di tutte le nazioni, imitando la natura, ha stabilito determinate leggi e regole per far compiere il proprio dovere ad ognuno:

les roys avec leurs subjects, les peres avec leurs fils, les tuteurs et curateurs avec leurs pupilles, les patrons avec leurs cliens, les procureurs avec leur constituans, et autres semblables.

²²⁰ Ivi, p. 3.

²²¹ Ivi, pp. 3-4.

Quelle leggi e regole, sia naturali sia civili, possono essere chiamate in un solo modo:

capitulations mutuelles, articles, contrats, pactions et obligations que les uns ont reciproquement envers les autres, pour lesquels ils se peuvent mutuellement sommer, et comme appeler en droit de leur devoir, non seulement devant Dieu qui est juge souverain et universel, mais aussi devant les hommes, chacun gardant le rang auquel il est colloqué, le grand et roy par commandement, le petit et subject par priere et requeste²²².

Ecco il punto. Se non si vuole rompere «l'enchainement et liaison de la société publique» (come sostiene temerariamente chi propala in pubblico il paradosso della nullità delle capitolazioni tra principe e sudditi), ognuno deve osservare il rango in cui è collocato dalla legge divina e umana per poter comunicare reciprocamente nella comune società civile. E la reciprocità comporta necessariamente sia che il re comunichi coi sudditi tramite il comando, sia e ugualmente che i sudditi comunichino con il re per mezzo di preghiere e richieste.

Se, insomma, fa intendere chiaramente Coras, principe e sudditi sono indispensabili l'uno agli altri, così al comando del principe non possono non corrispondere, nella comune società, le preghiere e richieste dei sudditi. Questo è proprio della natura degli uomini riuniti in società.

Alla storia, poi, degli uomini riuniti in società, appartengono le «institutions» attraverso le quali principe e sudditi capitolano, l'uno comandando, gli altri obbedendo e facendogli conoscere le proprie necessità con preghiere e richieste. La loro origine sta nella stessa origine dei re giusti e legittimi, cioè nella elezione dei re da parte del popolo, come è evidente dall'istituzione dei re di Israele, dei nostri re, dei re di tutte le altre nazioni le quali si sono volontariamente sottomesse a coloro che hanno stimato capaci di una «commune defense et administration publique». Ma l'elezione di quei re è stata accompagnata

de plusieurs charges *capitulees* avec eux, c'est à sçavoir qu'ils conserveront leurs subjects, les perseveront de toutes oppressions, leur feront justice, et autres semblables articles, contenans obligations reciproques des uns

²²² Ivi, p. 5.

envers les autres, aux roys de bien regir et regner, aux subjects de bien obeir et reuerer²²³.

Se poi succede che i «charges capitulees», se la capitolazione in base alla quale i sudditi hanno conferito scettro e corona al re non vengono rispettati, se il re si comporta da tiranno, allora i re «perdroient leur royauté, et leur subjects renneroyent en leur premiere liberté». La storia, appunto, registra numerosi esempi di situazioni del genere.

Ma la “normalità” – Coras scrive «toute raison» – di un principe «bon naturel et bien né» è che agisca stando alle «communications, pourparlers, conventions, accords et capitulations». Questa *deve essere*, per Coras, la qualità del suo principe Enrico II, perché altrimenti tutto il suo ragionamento, tutta la sua *Question* non avrebbe senso. Questo *deve essere* l'ordine che caratterizza il governo attuale della Francia, dove Stati Generali, Parlamenti, pari, *devono avere* il diritto e il dovere di negoziare con il re per il popolo. In realtà quest'ordine non c'è più come all'origine, quando i principi avevano liberato la Gallia dalla tirannide romana con il solo aiuto dei loro sudditi. Allora nelle assemblee di Stati (composte di nobili e *routuriers*) i principi «entendoyent et oyoyent les plainctes et doleances», e da parte loro gli Stati dichiaravano le loro necessità. Qui non si parlava di contratti particolari di privati, «mais des affaires et negociations politiques et d'estats, tant guerrieres que civiles».

Questo modo di comunicare gli uni con gli altri non è però continuato come all'origine, ha proceduto in modo discontinuo – sia nelle assemblee di Stati, sia nei Parlamenti, sia nel rapporto coi dodici pari – causando «un grande desordre et confusion».

Car aujourd'hui tout moyen est osté au peuple de donner à entendre à son prince ses doleances, at au contraire, le roy roulant quelque chose de son peuple, l'a demandé par moyens extraordinaires de contraincte, qui cause un mescontentement et infini desdain du peuple envers son prince²²⁴.

La responsabilità di ciò ricade sui «notables fabricateurs de paradoxe». Se gli Stati, o i Parlamenti, o i pari resistessero alla

²²³ Ivi, p. 6.

²²⁴ Ivi, p. 9.

volontà del re discutendo di materie di stato, o di guerra, o di imposizioni di nuovi tributi, o di fare nuovi editti e ordinanze; se gli dichiarassero, mostrandone le ragioni, che la sua intenzione non può essere attuata «selon droict et justice»; se su numerose questioni poste dal re essi fossero d'accordo solo su alcune e su altre invece no; in tali casi, per aver espresso disaccordo dal re «et rendu le roy flexible au point de la verité», essi sarebbero imputati di crimine di lesa maestà²²⁵.

Per i «paradoxeurs» resistere nel senso detto sopra significa essere ribelli al re, e colpevoli del crimine di lesa maestà. Gli *exempla* della storia non interessano loro, né il rispetto dei costumi e delle consuetudini della Francia. Non interessa loro che nel corso della cerimonia d'incoronazione il re promettesse con giuramento solenne di mantenere il suo popolo in pace e tranquillità, di osservare i suoi privilegi, di non opprimere i suoi sudditi con taglie e di eliminare i nuovi sussidi. Con questi articoli Stati, Parlamenti e pari mantenevano «les roys dedans les bornes de justice». E se in seguito i re li volevano oltrepassare, o mostravano l'intenzione di violarli, i sudditi, gli Stati, i Parlamenti, i pari facevano loro «justes remontrances» per impedirlo, per conservare il bene pubblico e per difendere il regno. Ora gli stessi sono considerati ribelli e colpevoli di lesa maestà. E lo sono pure le *bonnes villes* che vogliono far valere le lettere patenti di privilegi e prerogative concesse loro dai re in parte per loro liberalità, in parte contrattualmente: La Rochelle, Marsiglia, Arles en Provence, Orleans, La Guyenne²²⁶.

I «paradoxeurs» non vogliono ammettere che, se il re o i suoi ufficiali attentano ai privilegi concessi, gli Stati possano presentare *gravamina* richiedendo la restituzione dei privilegi – come si fa anche nei regni di Castiglia, d'Aragona, Catalogna, Granada e altri posseduti dal re di Spagna, e poi anche in Portogallo, Inghilterra, Scozia, Navarra e Bearn, nelle città imperiali

²²⁵ Ma già Philippe de Commines aveva riferito nei suoi *Mémoires* che, alla vigilia della grande riunione degli Stati di Tours (1484) e ancora dopo la loro chiusura, alcuni sostenevano come il parlare di riunire gli Stati fosse crimine di lesa maestà in quanto sminuiva l'autorità del re: Jacques Krynen, *L'empire du roi. Idées et croyance politique en France, XIII^e-XV^e siècle*, Paris, Gallimard, 1993, p. 439.

²²⁶ de Coras, *Question politique*, cit., pp. 17-18.

di Germania²²⁷. Per i «paradoxeurs» se il re accetta le «justes remontrances et humble instances», le «humble resistances et raisonnable remontrances», allora non è più re. Fanno di tutto per convincere il re di questo.

Les flagorneurs ont le style assez collant, pour persuader aux princes que leurs volontez doivent estre franches et souveraines, que toutes choses doivent fleschir devant eux, qu'on leur doit obeir sans demander pourquoy ne comment, que les corps, les biens, et les vies de leurs subjects sont à eux²²⁸.

Si tratta di argomentazioni che, se per Coras rappresentano un paradosso, possono essere invece estremamente seducenti per un re.

Ma Coras aveva precedentemente avvertito «notre seducteur» di quanto fossero noti i suoi metodi di corruzione, e di quanto tendenziosi fossero i suoi argomenti. Quindi era chiaro

que le roy ne delaissera d'estre roy pour obeir à la raison, et prendre en bonne part les remontrances et humble instances que lui front ses subjects de bonne sorte et avec la reverence qu'ils luy doivent²²⁹.

Un diverso comportamento del re avrebbe trasformato il suo *office* in quello di un tiranno.

Car celui est roy qui regit et administre son royaume avec regle, prudence et conseil, qui ne se croit soymesme, n'obeit à ses sensualitez, mais modere toutes choses selon la raison. Au contraire le tyran est celui qui mesprise le conseil, qui ne croit qu'à luyesme, obeissant à son appetit, et rejectant en arriere toute raison.

Ma lo slittamento verso la tirannide avrebbe naturalmente avuto conseguenze, poiché, era sottinteso, avrebbe interrotto la comunicazione politica tra re e sudditi:

S'il veut de roy devenir tyran, c'est l'interes des subjects, qui ont droit d'y contredire, et par tous moyens s'essayer de maintenir leur prince en roy et non en tyran, et procurer envers luy qu'il soit accompagné d'un bon conseil, moderant toutes ses actions, le reduisant au cerne de la raison, et chassant d'autour de luy tels flateurs que nostre paradoxeur²³⁰.

²²⁷ Ivi, pp. 19-21.

²²⁸ Ivi, p. 25.

²²⁹ Ivi, p. 21.

²³⁰ *Ibidem*. L'identificazione dei comportamenti tirannici si alimentava di una

Ciò che de Coras sosteneva nella *Question politique* era già stato oggetto, in precedenza, di un suo commento a una legge del *Digestum vetus* relativo alla questione della *legibus solutio*, ovvero della *absoluta potestas*. Lo aveva già affrontato nel suo commento alla *l. frater a fratre, De condit. indeb.*, cioè al *Digestum vetus*, XII, 6, 38, nei suoi *Miscellaneorum iuris civilis libri*²³¹. Chiedendosi, *Princeps an legibus teneatur*, ed esponendo le diverse leggi che trattavano il tema, affermava che il principe è obbligato a rispettare i patti in base al contratto stipulato con i sudditi (*Princeps obligatur ex contracto*)²³², e lo faceva nel solco di una tradizione più che millenaria, di gran lunga precedente le guerre di religione.

2. *Le Orationes politicae e il Discursus historicus, ad legem Quisquis di Jacques Godefroy (1633)*

Durante la Guerra dei Trent'anni la medesima questione degli adulatori del *princeps* in relazione alla *potestas absoluta* veniva affrontata in due opere del giurista Jacques Godefroy, commentando la *lex quisquis* (*Codex*, 9, 8, 5), che tanto Mario Sbriccoli quanto Jacques Chiffolleau²³³ considerano centrale per la definizione del *crimenlaesae*.

"Principum Licentia, vulgo habere creditur: Pestis haec blanda, cui vires dedit roburque longum tempus, atque error gravis", scriveva Godefroy nella prima delle sue tre *Orationes*

lunga tradizione sapienziale: Quaglioni, *L'iniquo diritto. «Regimen regis» e «ius regis» nell'esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli «specula principum» del tardo Medioevo*, in De Benedictis (ed. con la collaborazione di Annamaria Pisapia), *Specula Principum*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999, pp. 209-242.

²³¹ Una delle fonti dottrinali consultate da Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 377.

²³² Il più recente studio in cui mi sono occupata di Jean de Coras e di queste problematiche è De Benedictis, *Un sapere necessario alla politica come comunicazione: la giurisprudenza e i rimedi contro la tirannide*, in Michele Basso, Mario Piccinini (a cura di), *Dottrine politiche, concetti, comunità di discorso. In dialogo con Merio Scattola*, «Quaderni di Scienza & Politica», 10, 2020, pp. 63-92, (con riferimenti bibliografici più ampi) URL: <<https://scienzaepolitica.unibo.it/pages/view/supplement>>.

²³³ Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 21, 28, 256-257; Chiffolleau, *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire*, cit., pp. 596 e 599.

politicae, dedicata nel dicembre 1633 al conte Georg Ludwig di Nassau, nel pieno delle guerre che rendevano “luctuosissimum” lo “statum” di quella Germania che una volta era stata “beata”²³⁴.

In quello stesso anno 1633 Godefroy aveva pubblicato un altro discorso sulla *majestas* e sul *crimen laesae*: il *Discursus historicus, ad legem Quisquis. Cod. ad L. Juliam Maiestatis*. Con la *oratio Ulpianus* (sempre un commento alla *lex quisquis*) il giurista voleva offrire una testimonianza di «prudenciae cujusdam Politicae»²³⁵ a chi, comunque, ne era già dotato, affinché in quel «saeculum» «ferox» per la «immodica LICENTIA»²³⁶ di alcuni, continuasse a stare lontano da quella licenza: «si & ipse legitimae potestatis suae memor, omni Licentia procul, civilitatis modum teneat»²³⁷. Era veemente e sarcastico, il giurista, contro il *si libet, licet* che ovunque si udiva in quella età piena di vizi. Nessuno riusciva a dire al principe: *non licet tibi?*

Aetas, sicut serie temporum ad finem ultimans, ita vitiorum (quod fatendum simul & dolendum) foecundissima. Parte una quippe, plerisque eorum qui Principum latera claudunt, vel ad ipsorum aures ambiunt, mos hic inolevit ... jusque adeo potestatemque Principum vehant in immensum. Eapropter, passim apud aures Dominantium personare audias illud, *Si libet, licet*: vel ut Tragoedus effert, *cum liceat una voce suspectos tibi Mori jubere*: vel etiam istud, *Grandis es auctoritatis, & regnum bene regis*. At quotusquisque, qui Principem conditionis suae serio commonefaciat, quique divinum illud, quia acerbum, occentare aliquando sustineat, Non licet tibi?²³⁸

²³⁴ Jacques Godefroy, *Oratio I. Ulpianus: seu de Majestate Principis Romani Legibus soluta*, in *Opera juridica minora, sive Libelli, tractatus, orationes, & opuscula rariora & praestantiora, quibus continentur selectae, non modo in jure, sed & omni antiquitate romana, & graeca, jus antiquum inlustrante, materiae. Omnia ab innumeris mendis purgata*, Lugduni Batavorum, apud J. A. Langerak, 1733.

²³⁵ Ivi, coll. 295-296 (epistola dedicatoria). Sul giurista calvinista, oltre a Bruno Schmidlin, Alain Dufour (édités par), *Jacques Godefroy (1587-1652) et l'humanisme juridique à Genève: actes du colloque Jacques Godefroy*, Bâle-Genève, Helbing et Lichtenhahn, 1991, Schmidlin, Dufour, Godefroy, *Jacques*, in Arabeyre, Halpérin, Krynen, (sous la direction de). *Dictionnaire historique*, cit., p. 277.

²³⁶ Godefroy, *Oratio I. Ulpianus*, cit., col. 297.

²³⁷ Godefroy, *Oratio I. Ulpianus*, coll. 295-296 (epistola dedicatoria).

²³⁸ Ivi, col. 297.

L'orrendo mostro della *Idolatria Politica* sembrava piuttosto trasformare la *majestas* in *tempestas*.

Atenim hoc illud est monstrum (inflectere sic liceat) horrendum, ingens, informe, cui lumen aequi bonique ademptum: soluta, inquam. haec omnibus omnium Legum, omnisque iuris repagulis, non jam majestas aut Potestas, verum tempestas, atque ex lex Licentia, malorum complurium illex, quae sicut extra Ecclesiam, veritatis amantium iudicio, *Idolatriam Politicam* invehit, ita foedam in Ecclesia tot jam annos glomerat tempestatem, porroque nisi Deus avertat, glomeratura est²³⁹.

E però, per quanto sembrasse incredibile, le scienze della giurisprudenza e della teologia riuscivano a vedere nella *Principum Licentia* una peste.

Et tamen (quis credat?) sua etiam, imo summa, in duabus illis Principibus scientiis praesidia, neque alibi temere majora, absoluta haec Principum Licentia, vulgo habere creditur: *Pestis haec blanda, cui vires dedit roburque longum tempus, atque error gravis*²⁴⁰.

Ma era soprattutto alla *Jurisprudencia*, alla *Civilis sapientia*²⁴¹, che andava, in quel momento, l'interesse di Godefroy: grazie a lei ci si poteva liberare di quello che alimentava il mostro dell'idolatria politica, cioè dello «exitiosae adulationis crimen».

Ita nihil est quoque, credite mihi, vel minimum, in Civili sapientia; seu Jurisprudencia, quod effreni Dominantium Licentiae manum supponat. Ea propter consilium mihi hodie apud vos est, Togatam Romanamque Jurisprudenciam, illam illam, quae etiam qua Romanum nomen non audit, neque unquam audiit, summa sese tamen aequabilitate dudum ubique ferme commendavit, ab hoc exitiosae adulationis crimen liberare (eo scilicet, deventum est, *ut suo etiam patrono Jus ipsum egeat*)²⁴².

La *Jurisprudencia* doveva riprendere la parola per mettere al silenzio la sirena della *absoluta licentia*.

²³⁹ Ivi, col. 297, col. 298.

²⁴⁰ Ivi, col. 297.

²⁴¹ Su quella definizione della *jurisprudencia*, Quagliani, «*civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli, 1989.

²⁴² Godefroy, *Oratio I. Ulpianus*, cit., col. 298.

Et alioquin, cur in hoc communi incendio soli Jurisprudentiae silere fas putemus, quae ceteroquin in concionibus dominatur, & Consistoria Principum occupat, foraque Judiciorum personat? Ac maxime, cum ipsamet hujus incendii rea jam peragatur. Edicat igitur illa hodie claris litteris, unde de plano legi possit, quidnam ea de soluta Principum Legibus Majestate, vel, ut loqui malunt, Potestate, censeat: imo edat illa hodie priscos Sacerdotes mystasque suos Principali Licentiae, qua scriptis, qua rebus ipsis, propalam adversantes. Et haec certe sunt, atque hujusmodi instituta, Auditores: quibus animos hodie cumprimis nostros firmare, & per quae otia nostra producere addecet: ne alioquin in rerum actu occupatos, vel securos nimium, haec Absolutae Licentiae Siren in abrupta trahat²⁴³.

Era solo la *civilis prudentia* che poteva mostrare la differenza tra *legitima potestas* e *licentia*, perché non leggeva fuori dal contesto la espressione *Princeps Legibus solutus est*²⁴⁴.

Id non ferat Civilis prudentia, quam ipse [Ulpianus] *rem sanctissimam* vocabat: quae non magis, opinor, foedo obsequio, quam pretio nummario unquam addicenda venit: contra, quae praeceptorum suorum sanctimonia omnium mortalium mores ad civilitatis modum tam aperte ubique componit: tandem, quae Legitimam potestatem a Licentia passim tam exacte disternit²⁴⁵.

Ma affinché la *majestas*, che è personale, e «solamque privatamque Principis personam & dignitatem respicit»²⁴⁶ non faccia degenerare il principe in mostro, è necessario che non siano ascoltati coloro che pensano sempre a definire «quantum Princeps impune facere possit»²⁴⁷.

Nessuno dei giureconsulti è stato mai tanto adulatore da asserire apertamente che il *princeps* è sciolto dal *jus naturae*, dal *jus gentium*, dal *jus divinum*.

²⁴³ Ivi, col. 299.

²⁴⁴ *Ibidem*: «Extat in libris pandectarum, Iustiniani Imperatoris auctoritate atque auspiciis, e veterum Ictorum centonibus concinnatum, brevis admodum sententia, a corpore suo divulsa, sub titulo de legibus: *Princeps Legibus solutus est*. Hoc est illud, AUDITORES, absolutae hodie Principum Licentiae firmamentum unicum, hoc fulmen decretorium, haec Lex legum: in qua summa totius Principalis libidinis, velut in palladio atque ancillis coelo delapsis, collocatur».

²⁴⁵ *Ibidem*.

²⁴⁶ Ivi, col. 303.

²⁴⁷ Ivi, col. 304.

Illud primum immotum maneat, nullum unquam Ictorum, neminem alium, adulandi in tanto artificem fuisse, ut divino, Naturaeque Gentiumve jure, legeque rectae rationis, ac, ut verbo dicam, Divinis, aeternisque Legibus Principem solutum aperte adsereret²⁴⁸.

Insomma, è ben chiaro che i *Principes Romani* di cui si parla nel *Corpus Iuris* sono sciolti solo dal diritto e dalle leggi positivi:

Ex omnibus abunde iam patet, *Principes Romanos* positio tantum jure, seu positivis Legibus solutos fuisse, non vero naturalibus gentiumve, vel etiam scriptis quae in naturali aequitate prorsus fundatae essent²⁴⁹.

Molto è stato discusso, molte cose si potrebbero dire ancora in questa diatriba sulla *majestas legibus soluta*. Al giurista è sufficiente fermarsi qui, dopo aver dimostrato più che a sufficienza che la *Jurisprudentia* non si è mai macchiata dello *adulationis crimen*; e che insieme alla sua sorella, anzi madre, *Theologia*, ha sempre saputo dire al *princeps*: NON LICET TIBI.

Scio equidem, Auditores, quam multa adhuc hoc in genere ad absolutam omnibus numeris diatribam dici possint: verum sentio, vel haec nimis jam multa esse. Mihi satis abundeque nunc fuerit, Jurisprudentiam Romanam, & in ea quidem Domitium Ulpianum Ictum, a projectae in Principes adulationis crimine hodie liberasse. Qua alioquin scientia, humanas inter, nulla effusio in vera Principum & Principalis Majestatis, praeconia. Et vero ita quoque soror, imo mater, Theologia, quae, ut illud Principi Non licet tibi, saepe occentat, ita majestatem ejus cum maxime efferre, obsequiumque ei debitum enixe inculcare amat. Qui sensus quosque noster esse debet, meusque adeo est, ut brevi absolvam, inter foedum adulantium obsequium, & detestandam aliorum contumaciam, medius²⁵⁰.

²⁴⁸ Ivi, col. 307.

²⁴⁹ Ivi, col. 314.

²⁵⁰ *Ibidem*. L'*Oratio* di Jacques Godefroy è parte di quei discorsi sulla sovranità e sul diritto cui ha dedicato particolare attenzione Diego Quaglioni, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, Cedam, 1992 e Idem, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004. Si tratta di questioni oggetto – quasi superfluo ricordarlo – del precedente 'classico' di Pietro Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969 (ristampa 2002), peraltro punto di riferimento per Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit., nonché dell'altro 'classico' di Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2005 (I edizione).

VII. Adulatori dei principi rei di lesa maestà (1640-1651)

I problemi affrontati da Jean de Coras e da Jacques Godefroy, in periodi e contesti pur diversi di guerre di religione, furono centrali anche in realtà totalmente o prevalentemente (ancora per poco) cattoliche: la Catalogna nella monarchia spagnola e la Francia della Fronda, nel pieno e a conclusione della Guerra dei Trent'anni.

1. *Catalogna 1640. La Noticia di Francisco Marti Viladamor contro il conte-duca di Olivares*

La *Noticia Universal de Cataluña [...]* A los muy Ilustres Consellers y Sabio Consejo de Ciento de la Ciudad de Barcelona di Francisco Marti Viladamor²⁵¹ era concepita appositamente perché il suo peculiare messaggio pervenisse soprattutto ad uno dei tre destinatari cui i catalani intendevano presentare la legittimità dei loro comportamenti: ogni cristiano di tutto l'orbe, cui era universalmente inviato, per vedere se avrebbe potuto spegnere le lingue di fuoco di una malizia tanto diffusa²⁵².

²⁵¹ Ne ho già scritto anche in De Benedictis, *Tumulti*, cit., pp. 171-185. Per il contesto della ribellione catalana è fondamentale – oltre la nota bibliografia più risalente – Xavier Torres I Sans, *Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la monarquía hispánica (siglos 16.-17.)*, València, Universitat de València, 2008, anche per la specifica attenzione al testo di Marti Viladamor. Sulle diverse edizioni della stessa *Noticia*, cfr. Jesús Gascon García, *Publicar en tiempos convulsos: problemas bibliográficos en algunas ediciones de Francesc Martí i Viladamor durante la Guerra de Cataluña (1640-1652)*, in «Titivillus. Revista internacional sobre el libro antiguo», 1, 2015, pp. 341-358, URL: <https://doi.org/10.26754/ojs_titivillus/titivillus.201503110>.

²⁵² Viladamor, *Noticia Universal de Cataluña [...]* A los muy Ilustres Consellers y Sabio Consejo de Ciento de la Ciudad de Barcelona, Barcelona, 1640, p. 96.

Con il *valido* Olivares – così la *Noticia* –, infatti, non è ormai possibile comunicare che attraverso una fervida protesta e con le armi alla mano. A Dio, invece, non si può che rivolgere un umile proclama, presentandolo col cuore in mano. Di fronte al mondo si tratta, allora, di scoprire la intenzione del *privado* (sempre il conte-duca Olivares) così come si è concretizzata nella sua azione di governo²⁵³.

Nella situazione presente di guerra, per salvare la monarchia dai nemici esterni il *privado* ha ritenuto di dover annullare le immunità, privilegi, libertà, leggi e costumi di ogni provincia e terra. Ha deciso che tutti i sudditi, senza alcuna distinzione, riconoscano solamente un re, una legge e una moneta, imitando così il perverso re Antioco di cui si parla nelle Sacre Scritture²⁵⁴. I suoi ministri si sono comportati di conseguenza, violando così tutte le leggi, costumi, libertà, giuramenti; castigando innocenti; premiando facinorosi; provocando delitti; colpendo i predicatori che correggono i peccati pubblici: distorcendo insomma del tutto la giustizia.

Nei confronti di alcuni regni e province della monarchia come Portogallo, Vizcaya e altri, le oppressioni e violenze sono state tali da causarne le «alterazioni»²⁵⁵. Ma ancora maggiori sono state le crudeltà nei confronti della Catalogna, che ne hanno provocato il prendere le armi per sua difesa naturale.

In conseguenza di queste «alterazioni», sui vassalli del re (persino sui castigliani) il *privado* ha gettato pubblicamente la falsa accusa di essere ribelli al re. Il *valido* vuole che i sudditi temano le sue decisioni, e per questo impone una nuova concezione dell'ubbidienza, presentando come ribelle l'atteggiamento di più ferma lealtà al re²⁵⁶.

«Esiste una politica più fine nella università dei tiranni?»²⁵⁷, è l'amara e sarcastica domanda di Viladamor. Questa politica tirannica è quella che viene oggi infelicamente praticata in

²⁵³ Ivi, Capitolo XIII: *Descúbrese la intención del Privado ratificada por los sucesos du su gobierno*, pp. 96-110.

²⁵⁴ Ivi, p. 105.

²⁵⁵ Ivi, p. 106: «alteraciones».

²⁵⁶ Ivi, pp. 107-108.

²⁵⁷ Ivi, p. 109: «Hay politica mas fina en la Universidad de los Tyranos?».

Spagna, quella che informa i precetti del governo, e che sarebbe stata attuata del tutto se il valore dei catalani non si fosse interamente dispiiegato per opporsi ai dannati intenti del *privado*. La *Noticia* vuole appunto contribuire all'opposizione dissepellendo dal carcere del silenzio particolari del pensiero e dell'azione del *privado*. E prima di tutto le contravvenzioni alle costituzioni, privilegi, libertà e altri diritti della Catalogna²⁵⁸; e poi gli eccessi, atrocità, sacrilegi ed eresie commesse dai soldati del re²⁵⁹; quindi ancora le atrocità per cui i soldati sono incorsi nel crimine di eresia e di lesa maestà²⁶⁰.

Che cosa comunica allora la *Noticia*, volendo svelare le intenzioni e i comportamenti del *privado*? Che la Catalogna è stata presentata diversa da quello che è, ribelle invece che fedele. Che le misure prese dal *privado* in conseguenza di questa rappresentazione hanno tolto alla terra Catalogna, agli uomini della Catalogna, ciò che loro appartiene: cose, persone, la possibilità stessa di esprimere la loro *pietas* cattolica. Viladamor lo aveva già scritto in precedenza: uno degli aspetti della tirannide del *privado* consiste nell'impedire con le sue rappresentazioni qualsiasi richiesta di intercessione al re, nel "chiudere" in tal modo "la porta della giustizia"²⁶¹.

2. La Francia della Fronda parlamentare. Tre mazarinades contro il ministeriat (1649-1651)

Tra le numerose *mazarinades* pubblicate in occasione della Fronda parlamentare, alcune sono state oggetto di attenzione

²⁵⁸ Ivi, Capítulo XIV: *De las contravenciones a las Constituciones, privilegios, libertades y otros derechos de Cataluña*, pp. 110-119.

²⁵⁹ Ivi, Capítulo XV: *De las calamidades y desdichas de Cataluña y de los excessos, atrocidades, sacrilegios y heregías que en ella han cometido los soldados de nuestro gran monarca*, pp. 119-135.

²⁶⁰ Ivi, Capítulo XVI: *Cómo, entre las atrocidades que han cometido los soldados en Cataluña, han incurrido en crimen de heregía y de lesa magestad*, pp. 135-142.

²⁶¹ Ivi, Capítulo XVII: *De los varios sucessos y alteraciones de Cataluña reducidos a los términos de derecho*, pp. 143-150: 143 («siempre hallavan cerrada la puerta de la justicia»). Alla politica di Olivares nei confronti dei catalani ha accennato di recente Francesco Benigno, *Rivoluzioni. Tra storia e storiografia*, Roma, Officina Libraria, 2021, p. 61.

specifica da parte di Francesco Benigno, le cui citazioni mi hanno condotto a leggerle interamente, data la loro ripresa di questioni ben più risalenti²⁶².

Per la *Très humble remonstrance du Parlement au Roy et a la Reyne regente*, 1649²⁶³ a Mazzarino «la resistance à sa tyrannie luy estoit plus o moins nuisible ou odieuse; Et les exemples de cette qualité sont en tel nombre & si notoires, qu'il seroit superflu de les déduire»²⁶⁴. Una resistenza necessaria e irrinunciabile :

ce Parlement s'y est opposé avec tant de vigueur, qu'il a plutôt souffert qu'on le declarast criminel de leze-Majestté, que de relascher quelque chose de sa resistance, comme il est encore prest de le souffrir pour un mesme sujet²⁶⁵.

Riconosciuto il male della

disposition aux revoltes, que les sages Politiques doivent tousiours prevenir, sçachant bien que la patience des hommes est limitée, & que Dieu ne met pas mesme la costance des Iustes à toutes espreuves²⁶⁶,

il Parlamento non può accettare di essere «traittée de rebelle & de factieuse»²⁶⁷, né di avere congiurato contro il principe, né di essere trattato come reso di lesa maestà.

la lettre ... qui declare que le Parlement a conjuré contre son Prince; une second Lettre qui luy commande de nos traiter come criminels de Leze-Majesté, ce qui n'alloit pas à moins que de nous faire deschicher par le Peuple, & causer un massacre general dans Paris²⁶⁸.

Quindi, il Parlamento si vede obbligato a giustificare il proprio comportamento:

²⁶² Qui mi riferisco soprattutto a Benigno, *Reductio ad unum: il fascino discreto dell'assolutismo*, «Storica», 29, 2004. pp. 79-110 e per le *mazarinades* a Benigno, *Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca*, Roma, Bulzoni, 2011, pp. 43-62.

²⁶³ Su cui Benigno, *Favoriti e ribelli*, cit., pp. 48-49, n. 20.

²⁶⁴ *Très humble remonstrance du Parlement au Roy et a la Reyne regente*, 1649, p. 6.

²⁶⁵ Ivi, p. 7.

²⁶⁶ Ivi, p. 8.

²⁶⁷ *Ibidem*.

²⁶⁸ Ivi, p. 10.

SIRE, dans le mouvement perilleux où nous voyons la fortune penchant de vostre Royaume, nous nous trouvons obligez de iustifier nostre conduite à V.M. & à toute la France ... a fin d'empescher leur ruine ou leur revolte²⁶⁹.

Di fronte al cardinal Mazzarino, che «sçait bien pratiquer cette maxime de Politique vitieuse»²⁷⁰,

vostre Parlement n'avoit plus que l'un de deux Conseils à prendre, ou celui de souffrir patiemment la violence preparée, ou celui d'armer pour nostre commune conservation. En l'un & en l'autre cas il estoit necessaire pour vostre iustification or pour la nostre, de declarer le Cardinal Mazarin Ennemy de vostre Mejesté & du Public; ce que la prudence nous avoit fait differer jusque alors; si nous avions à perir, toute la Terre devoit sçavoir que c'estoit par la violence de nostre Ennemy, & non point par celle de nostre Roy, qui n'employe jamais ses forces que pour nous proteger. Et si nous avions à nous defendre, il devoit estre pareillement notoire que c'estoit contre un Tyran & non point contre nostre Maistre, sous le nom duquel nous nous prosternons & porlequel nous n'avons que des sentiments d'obeissance²⁷¹.

L'ordine che Parigi prenda le armi è stato emanato dal Parlamento solo come difesa.

Vostre conservation, SIRE, & celle du Royaume, est la seule cause de nostre defense & le motif de nostre Arrest, qui ordonne que Paris prendra les armes; nostre salut particulier n'est pas nostre principal objet, en cetre occasion nous ne le rerdons que comme un moyen necessaire au vostre. [...] Recevez donc, s'il vous plaist, nostre resolution de prendre les armes non comme un acte de rebellions mais comme un effet de nostre devoir: Nous ne nous defendrions pas en cette extremité, si nous le pouvions obmettre sans crime, & sans encourir la reproche de Dieu & des hommes, d'avoir laissé laschement perir nostre Roy par un faux zele plein d'ignorance; parce que celui qui nos opprime pour vous perdre en en suire, est revestu de son nom & de son autorité²⁷².

In piena conseguenza con le argomentazioni precedenti, il Parlamento si dichiarava fedele e obbediente al re:

Mais comme nous ne doutons point, que vos Majestez ne donnent à la Iustice, à vos vrays interests, à ceux de L'Estat. [...] Ce sont là, SIRE, les

²⁶⁹ Ivi, p. 11.

²⁷⁰ Ivi, p. 12.

²⁷¹ Ivi, p. 13.

²⁷² Ivi, p. 14.

voeux de tout ce qui est fidelle en France, & les supplications des Officiers de vostre Parlement qui ne sçauroient estre autres que vos tres-humbles, tres-obeissans & tres fidells Sujets & Serviteurs. A Paris en Parlement le 21. Ianvier 1649. Signé, DU TILLET, Greffier en chef de la dite²⁷³.

Sempre nel 1649 un'altra *mazarinade* ripeteva analoghi argomenti, sottolineando la distinzione tra resistenza di fatto da parte di privati e la resistenza di fatto di tutto un popolo. Nell'*Epilogue ou dernier appareil du bon citoyen sur les miseres publiques*²⁷⁴ la presa d'armi è giustificata in base alle concezioni del *bellum iustum*.

le particulier qui tascheroit d'y resister par vne voye de fait, commettrait vne rebellion. Mais autre chose est quand tout le peuple par vn mouuement, & par vn interest commun se sousleue contre l'oppression; car alors ce n'est plus vne rebellion, & vne desobeysance, c'est vn procez, dont la contestation se forme par vne guerre, & la decision s'en fait par le sort des armes selon la volonté de Dieu, qui est le souuerain du Roy & du peuple, & le dernier Iuge d'appel. On demandera, & on trouuera estrange, comment il se sait que ce qui est rebellion, & desobeysance à vn particulier, quand il est entrepris par tout vn peuple deuient vne guerre legitime, veu que le plus ou le moins, selon la Philosophie, ne change pas la fubstance²⁷⁵.

Viene invocata, a sostegno, la legge del *Digestum vetus* (D. 9, 2) nella forma di brocardo: «le Bouclier de la defense legitime contre la force & la violence, *Vim vi defendere omnes leges, & omnia iura permittunt*»²⁷⁶, come «legitime defense» contro i «favoris et fauteurs de la puissance absoluë»²⁷⁷. D'altra parte, la clausola finale nelle ordinanze e lettere regie non può in alcun modo comportare la schiavitù dei sudditi, in quanto pure incompatibile con le consuetudini dei francesi cristiani.

Quant à cette clause imperieufe laquelle on a coustume d'apposer à la fin des Ordonnances & Lettres Royaux, // *Car tel eft nostre plaisir* c'est vne legere objection, de laquelle neantmoins tous les autres peuples nous sont reproche, come de la marque de nostre esclauage. [...] Reuenons à cette

²⁷³ Ivi, p. 16.

²⁷⁴ Il titolo è menzionato da Benigno, *Favoriti e ribelli*, cit., p. 49, n. 21.

²⁷⁵ *Epilogue ou dernier appareil du bon citoyen sur les miseres publiques*, A Paris, par Robert Sara, ruë de la Harpe, au Bras d'Hercules, 1649, pp. 3-4.

²⁷⁶ Ivi, pp. 4-5.

²⁷⁷ Ivi, p. 6.

Puissance Absolue, & disons qu'elle n'est pas compatible avec nos moeurs, soit Chrestiennes, soit Françoises²⁷⁸.

Il criterio della *legibus solutio* del *princeps* non può in alcun modo essere accettato incondizionatamente, né da giuristi (qui esemplificato con Jacques Cujas) né da filosofi:

Au reste, toutes ces flatteries d'Orateurs qui sont des Panegyriques aux Empereurs, toutes ces paroles de braueries que les Poëtes mettent en la bouche de leurs Rois de Theatre, ne sont pas des autoritez considerables pour establir cette puissance excessiue. [...] Or on n'en trouuera aucun [filosofo] qui approuue cette puissance fans limites²⁷⁹.

Infine, una *mazarinade* del 1651 che insiste sui limiti della sovranità, con un titolo estremamente significativo: *Les decisions du censeur monarchique*²⁸⁰. Già il lungo sottotitolo, usuale in scritti del genere, è significativo:

*Les decisions du censeur monarchique. // Touchant la plus iuste autorité des Regents d'estat. // Prescrivant des bornes à leur pouvoir. // Faisant voir qu'ils sont absolues avec dépendance, & dépendants avec souveraineté. // Et concluant en suite, apres quelques reflections tirées du gouvrenemet d'aioudd'huy, quel es Regents qui renferment leur pouvoir entre ces deux extremiez de dépendant & indépendant, maintiennent en repos les minoritez de leur pupilles; & au contraire &c.*²⁸¹.

Se, nel contesto di quegli anni destinatari dello scritto del *censeur* sono i reggenti, la loro figura è comunque assimilata a quella dei cortigiani, che sono peste del governo, in quanto non pongono alcun limite all'autorità dei sovrani. Quei cortigiani sono *flatteurs* e, in quanto tali, rei del crimine di lesa maestà. Ma lui, il *censeur*, non vuole esserlo:

²⁷⁸ Ivi, pp. 8-9.

²⁷⁹ Ivi, p. 10.

²⁸⁰ Questa, pure, menzionata da Francesco Benigno, *Il fato di Buckingham: la critica del governo straordinario e di guerra come fulcro politico della crisi del Seicento*, in Francesco Benigno, Luca Scuccimarra (a cura di), *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma, Viella, 2007, pp. 75-93: 91, n. 11.

²⁸¹ Fondamentale, per comprendere le argomentazioni del *censeur* e per il significato di "censura", lo studio di Lucia Bianchin, *Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005.

Je ne suis point Courtisan parce que ie ne suis point menteurs; Et le fidelle respect che ie porte à l'Autorité de mes Souverains, est si sincerement gravé dedans mon coeur, que ie croirois estre responsable de l'avoir blessé, Si pour complaire à la vanité de leur ambition, i'avois oste les bornes a leur pouvoir, affin de l'estendre iusques à l'infy: C'est une flatterie dont ie ne suis point capable, parce que ie la iuge criminelle de leze Majesté au premier chef. Et qu'il me semble de vouloir mettre au dessus des Loix, & au dela des bornes, ceux qui ne regneroient iamais s'ils n'y estoient incessamment soumis²⁸².

I re non devono tollerare le pretese di quei cortigiani, segno di una dominazione tirannica:

Faut il donc pas que l'autorite des Rois ne s'attache point si fort à ses pretensions; & qu'elle souffre que ses subiets ne soient pas tousiours chassées du poivoir de iuger de sa conduite, si toute fois elle veut qu'one la soubsonne pas d'affectes une domination tirannique²⁸³.

Il problema dell'uso della violenza (quella dei sudditi verso il principe, o quella del principe verso i sudditi), insomma, non era risolto una volta per tutte in base a un 'pensiero politico' o a una 'dottrina giuridica' che pure tendevano a diventare prevalenti. Il problema *vim vi repellere licet* continuava ad essere preso in considerazione anche da chi riteneva che le ribellioni fossero da condannare, e però si interrogava sulle cause che le avevano provocate o che le potevano provocare.

²⁸² *Les décisions du censeur monarchique*, 1651, 4-5.

²⁸³ Ivi, 7.

Considerazioni in chiusura

1. Immagini della giustizia: la porta della giustizia

Nella *Noticia* in cui il giurista catalano Martí Viladamor denunciava la politica tirannica del *privado* Olivares e ritorceva contro di lui l'accusa di crimine di lesa maestà che il conte-duca aveva rivolto ai catalani, la giustizia era rappresentata con una figura di pensiero per più aspetti significativa. Ripropongo un passo già riferito *supra*, al precedente capitolo VII. Per Viladamor uno degli aspetti della tirannide del *privado* consisteva nell'impedire qualsiasi richiesta di intercessione al re, nel «chiudere» in tal modo «la porta della giustizia»²⁸⁴.

Non tanto nella monografia *Crimen laesae maiestatis*, quanto in saggi successivi sulla storia del diritto penale, la ricerca di Sbriccoli su immagini della giustizia lo aveva portato nel 2003 a indagare sulla iconografia della giustizia bendata nella storia del diritto penale²⁸⁵.

Ebbene, a questa stessa figura di pensiero ricorre Jacques Chiffolleau a conclusione del suo saggio *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire*²⁸⁶ – dedicato a Sbriccoli, lo si ricordi -. Lo fa parlando del noto studio di Giorgio Agamben sullo stato d'eccezione, nel quale il filosofo ricorre alla stessa

²⁸⁴ Viladamor, *Noticia Universal de Cataluña*, cit., p. 143.

²⁸⁵ Sbriccoli, *La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, ora in Idem, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 151-207. Il tema è stato poi ripreso, sulla scorta di Sbriccoli, da Adriano Prospero nel 2007, con il saggio *Giustizia bendata*, in Lacchè, Latini, Marchetti, Meccarelli (a cura di), *Penale Giustizia Potere*, cit., pp. 109-124, e in Prospero, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008.

²⁸⁶ Chiffolleau, *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire*, cit. p. 657.

figura di pensiero per il tramite di Walter Benjamin lettore di Franz Kafka²⁸⁷.

Et c'est en pensant à M. Sbriccoli que je termine sur cette phrase un peu énigmatique qui évoque un droit rêvé, «affranchi de toute discipline et de tout rapport avec la souveraineté» (Agamben encore), n'ayant plus de lien avec la violence et le pouvoir, et dont on puisse user et jouer tout autrement.

Non è forse inutile sottolineare come, prima ancora di Agamben, un altro filosofo, Massimo Cacciari, a proposito di Kafka avesse rilevato che tanto l'immagine della benda della giustizia²⁸⁸ quanto l'immagine della porta della giustizia²⁸⁹ fossero entrambe presenti nello scrittore praghese. E, ben prima ancora di loro, Gershom Scholem aveva trovato che l'immagine della porta della giustizia ricorresse in un fondamentale testo cabbalistico di fine XII secolo a commento di *Salmi* 118.119, cioè di uno dei libri del Vecchio Testamento²⁹⁰. Poiché ciò porta pure alla patristica, ovvero al commento di Origene sullo stesso salmo nella Bibbia dei Settanta (come ho potuto verificare)²⁹¹, da qui si potrebbe ripartire per ulteriori ricerche.

2. *Repressione delle rivolte in Michel Foucault e in Mario Sbriccoli*

Su questo punto intendo fare un davvero minimale accenno, nella intenzione di poterlo approfondire in una prossima occasione.

²⁸⁷ Giorgio Agamben, *Stato di eccezione*. Homo sacer, II, I, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, pp. 82-83.

²⁸⁸ Massimo Cacciari, *Icone della legge*, Milano, Adelphi, 2002 (IV edizione), pp. 130-136.

²⁸⁹ Ivi, p. 70.

²⁹⁰ Gerschom Scholem, *La kabbalah e il suo simbolismo*, Torino, Einaudi, 1980, p. 118. A proposito del libro del *Babir*, § 26: «Che cosa significa il verso [Salmo 87.2]: "Dio ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe"? Le "porte di Sion" – sono le porte del mondo"; infatti porta significa un'apertura, come si dice [Salmi 118.19]: "Apritemi le porte della giustizia"».

²⁹¹ *Biblia patristica. Index des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique*, 3, Origene, Paris, CNRS, 1980. Ringrazio Davide Dainese per avermi orientato nella ricerca.

Nel corso del 1971-1972 al Collège de France Michel Foucault si occupò, di fatto, di moti popolari e, in specifico, di quello dei *Nu-pieds* del 1639. Essendo stato pubblicato in Francia solo nel 2015²⁹², ovviamente Mario Sbriccoli non aveva potuto tenerne conto in *Crimen laesae maiestatis*, neppure per la parte relativa al dibattito sulle insurrezioni popolari fino all'inizio degli anni settanta del XX secolo²⁹³. Decisamente interessante è verificare come la bibliografia secondaria sia sostanzialmente la stessa per Foucault e per Sbriccoli. Ma nessuna fonte primaria è presa in esame da Foucault sui *Nu-pieds*, che si basava su quanto riportato nella monografia di Madeleine Foissil, *La révolte des Nu-Pieds et les révoltes normandes de 1639* (1970). Nell'indice analitico, poi, delle lezioni foucaultiane, non compaiono né il lemma '*crimen laesae maiestatis*', né quello '*lesa maestà*', né quello '*maestà*', né quello '*sovranità*'.

3. Sedizioni e sediziosi del presente

Il nostro tempo presente ci mette a confronto con diversi eventi rubricati come ribellioni e sedizioni di comunità. Si tratta, ovviamente, di un tema 'caldo'. Anche in questo caso, ne segnalo solo alcuni, attraverso una minimale bibliografia.

A tutti è nota, credo, almeno attraverso le cronache e le confliggenti valutazioni politiche, la resistenza alla costruzione della linea ferroviaria di alta velocità Torino-Lione condotta dal movimento NO-TAV.

²⁹² In traduzione italiana Michel Foucault, *Teorie e istituzioni penali: corso al Collège de France (1971-1972)*, edizione stabilita da Bernard E. Harcourt sotto la direzione di François Ewald e Alessandro Fontana, con la collaborazione di Elisabetta Basso (trascrizione del testo), Claude-Olivier Doron (note e apparato critico) e il contributo di Daniel Defert. Edizione italiana a cura di Deborah Borca e Pier Aldo Rovatti, Milano, Feltrinelli, 2019. Cfr. la recensione di Ernesto De Cristoforo in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 48, 2019, pp. 650-658.

²⁹³ Ricostruito da Claude-Olivier Doron, *Foucault e gli storici. Il dibattito sulle "insurrezioni popolari"*, in Foucault, *Teorie e istituzioni penali*, cit., pp. 305-322.

Utile lettura, a mio parere, il libro scritto dal magistrato Livio Pepino e dal sociologo Marco Revelli, *Non solo un treno*²⁹⁴, a sette anni di distanza dall'inizio delle azioni di resistenza.

Riporto di seguito alcune annotazioni del magistrato Pepino in un capitolo del libro, *Costruire il nemico: una storia esemplare*²⁹⁵.

Merita ricordare, in proposito, che persino il codice penale del 1930, di non nascosta impostazione autoritaria, ha previsto, nell'articolo 62 n. 3, un'attenuante – tuttora in vigore – consistente nel fatto di “avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità”²⁹⁶.

E riguardo alle attenuanti:

La violenza di piazza è, da sempre, eterogenea, composita e diffusa... Anche in questo caso è lo stesso sistema penale a riconoscerlo laddove prevede, per esempio, l'esclusione della punibilità per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale quando i fatti contestati sono stati commessi “in reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale che abbia agito eccedendo i limiti delle sue attribuzioni” (articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288) o laddove riconosce, anche con riferimento a comportamenti violenti, l'attenuante di avere agito “per motivo di particolare valore morale o sociale” (articolo 62, n. 1, del codice penale)²⁹⁷.

Qualche mese fa la nota ‘appendice’ della rivista «il Mulino», ovvero «Strada Maggiore 37», pubblicava un intervento del sinologo Maurizio Scarpari, «*Esistono valori più importanti della vita e azioni più ripugnanti della morte*». Nella lotta per la democrazia a Hong Kong emergono i solidi principi di chi vuole una Cina migliore²⁹⁸. L'intervento ripercorre molto utilmente eventi e problemi del rapporto tra Honk Kong e la Cina (cui rinvio), dopo l'avvio del processo (23 febbraio 2023) a 47

²⁹⁴ Livio Pepino, Marco Revelli, *Non solo un treno... La democrazia alla prova della Val Susa*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2012.

²⁹⁵ Ivi, pp. 91-158.

²⁹⁶ Ivi, p. 103, n. 17.

²⁹⁷ Ivi, p. 104. Cfr. anche Livio Pepino (a cura di), *Come si reprime un movimento: il caso TAV. Analisi e materiali giudiziari*, Napoli, Intra Moenia edizioni, 2014.

²⁹⁸ URL: <<https://www.rivistailmulino.it/a/hong-kong-il-coraggio-dei-propri-ideali>>, 22 luglio 2024.

attivisti incarcerati con l'accusa di sedizione, tra i quali uno dei giovani protagonisti, Joshua Wong. Il 30 maggio 2023 14 incarcerati sono stati giudicati colpevoli: tra di loro Wong. Ricorda, pure, Scarpari, il libro scritto qualche anno fa da Wong durante la prigionia, *Noi siamo la rivoluzione. Perché la piazza può salvare la democrazia*²⁹⁹.

Avevo letto il libro subito dopo la pubblicazione in Italia. Mi aveva colpito soprattutto un capitolo (*Un piano di resistenza in sei punti*)³⁰⁰, in cui Wong scriveva, sotto la data di domenica 27 agosto 2017:

Far notare le contraddizioni della legge. «Il raduno illegale non è l'unico crimine contemplato dall'Ordinanza che il governo ha usato per punire i manifestanti, "Sommossa" è un'altra accusa scagliata di recente e le sue conseguenze sono ben più severe. Decine dei manifestanti nei disordini civili del Capodanno cinese a Mong Kok, nel 2016, furono accusati di sommossa». Tenere unito il fronte dell'opposizione. Difendere la nostra presenza al LegCo [sei seggi dei legislatori all'opposizione]. Avere fede nelle proteste pacifiche. Stare sempre dalla parte di chi è stato messo in prigione. Essere pronti ad agire.

4. *Ultimissime*

Supra, nel capitolo V, ho riferito molto brevemente su un caso di studio cui avevo dedicato una analisi più ampia una decina di anni fa, quello della resistenza delle comunità di Castiglione delle Stiviere, Medole e Solferino verso la fine del XVII secolo, dell'accusa di ribellione contro di loro da parte del loro feudatario, della difesa legale da loro affidata al giurista Antonio Gobbi. Avevo intitolato tutto il capitolo *Non obbedire mai per paura. Castiglione delle Stiviere 1689-1694*³⁰¹. La vicinia di Castiglione delle Stiviere (che si considerava potere pubblico in quanto si occupava di tutelare il bene comune) esprimeva quel

²⁹⁹ Traduzione italiana, Joshua Wong, Jason Y. Ng, *Noi siamo la rivoluzione. Perché la piazza può salvare la democrazia*, Milano, Feltrinelli, 2020.

³⁰⁰ Ivi, pp. 90-97: 91

³⁰¹ De Benedictis, *Tumulti*, cit., pp. 231-255.

principio attraverso una protesta scritta, inserita nel verbale della comunità dal cancelliere³⁰².

È esperienza del nostro presente la discussione in atto sul decreto di legge cosiddetto "sicurezza", presentato al Senato della Repubblica italiana il 19 settembre 2024 (d.d.l. n. S. 1236). In merito si sono espressi criticamente e pubblicamente numerosi costituzionalisti e sono state organizzate numerose manifestazioni di protesta. Una cronaca giornalistica sulla manifestazione dello scorso 14 dicembre 2024 era intitolato (peraltro ripetendo giudizi ampiamente diffusi anche in altre testate) Contro il «ddl paura» c'è un altro paese³⁰³.

³⁰² Ivi, pp. 239-240.

³⁰³ Luca Blasi, Gianluca Peciola, *Contro il «ddl paura» c'è un altro paese*, «il manifesto», 18 dicembre 2024.

Bibliografia

1. Fonti primarie

1.1 Fonti manoscritte

Giovanni da Legnano, *Incipit lectura Johannis de Lignano super Clementinis utriusque iuris doctoris, profundissimi nec non omnium liberalium artium monarchae*, Biblioteca Universitaria di Bologna, Cod. Lat. 895.

1.2 Fonti a stampa

Bartolo da Sassoferrato, *In Tres Codicis Libros Commentaria*, Augustae Taurinorum, Apud Nicolaum Beuilaquam, 1568.

Bartolo da Sassoferrato, *Super constitutione extravaganti Qui sint rebelles*, in *Opera*, Venetiis, apud Juntas, 1596, X, *Consilia, quaestiones, et tractatus*.

Jean Bodin, *I sei libri dello Stato*, I, a cura di Margherita Isnardi Parente, Torino, UTET, 1964.

Jean Bodin, *I sei libri dello Stato*, II, a cura di Margherita Isnardi Parente, Diego Quaglioni, Torino, UTET, 1988.

Jean Bodin, *I sei libri dello Stato*, III, a cura di Margherita Isnardi Parente, Diego Quaglioni, Torino, UTET, 1997.

Nicholas Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, Parisiis, in vico Sancti Jacobi, sub intersignio Pellicani, URL: <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8581070?rk=21459;2>>.

Nicholas Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis omnibus, civitatum, villarum, & castrorum, dominis Scabinis seu consulibus, ac caeteris reipublicae administratoribus utilis, quotidianus ac necessarius*, in *Volumen praeclarissimum ac imprimis omnibus iurisperitis pernecessarium ac utilissimum. Omnium tractatum criminalium, nunc ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, & longe*

- diligentius accuratius ac foelicius quam unquam antea, in lucem proditum*, Venetiis, apud Cominum de Tridino, 1556, cc. 43r-62v.
- Nicholas Bohier, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum cæsarei iuris facultate Iurisconsultorum*, XI, I, *De Iudicijs criminalibus*, Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1584, cc. 89v-98v.
- Egidio Bossi, *Tractatus varii [...] qui omnen fere criminalem materiam complectuntur... Secunda æditio*, Venetiis, apud Franciscum Senensem, 1562.
- Johannes Fridericus Burckardus, *Dissertatio inauguralis juridico politica ad Constitutionem Henrici VII. Imperator. Rom. c. unic. Qui sint rebelles in Extravag. maxime accomodata...*, Basileae, Typis Georgi Deckeri, MDCLIV.
- Ludovico Carerio, *Practica nova causarum criminalium*, Venetiis, apud Bartholomaeum Caesanum, 1550.
- Giulio Claro, *Liber Quintus sive Practica Criminalis*, Venetiis, Typografia Baretiana, 1640.
- Giasone del Maino, *Consilium LXXXVI*, in *Consiliorum volumen tertium*, Francofurti ad Moenum, Becker, 1611.
- Epilogue ou dernier appareil du bon citoyen sur les miseres publiques*, A Paris, par Robert Sara, ruë de la Harpe, au Bras d'Hercules, 1649.
- Prospero Farinacci, *Praxis et theoricæ criminalis amplissima quatuor titulis partita*, Parmæ, Ex Typographia Erasmi Viothi, 1605.
- Prospero Farinacci, *Praxis et theoricæ criminalis Partis primæ Tomus primus*, Venetiis, Apud Georgium Variscum, 1612.
- Andreas Gail, *De pace publica, et eius violatoribus, atque proscriptis sive bannitis Imperii Libri 2*, Coloniae Agrippinae, Hierat, 1586.
- Martinus Garatus Laudensis, Rubrica *De crimine laesae maiestatis*, in *Tractatus*, Mediolani, Ulrich Scinzenzeler opera et spesa Magistri Johannes de Lignano, die X. Julii 1494, URL: <<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00067348?page=38,39>>.
- Martinus Garatus Laudensis, Rubrica *De bello*, in *Tractatus*, Mediolani, Ulrich Scinzenzeler opera et spesa Magistri Johannes de Lignano, die X. Julii 1494, URL: <<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00067348?page=36,37>>, URL: <<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00067348?page=38,39>>.
- Hieronymus Gigas, *De crimine læsæ maiestatis*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum cæsarei Juris facultate iurisconsultorum*, XI, I, *De Iudicijs Criminalibus*, Venetiis, Societas Aquilæ se renovantis, 1584.
- Antonio Gobbi, *Consultatio LXXX, Iuris consultationum decisivæ civiles et criminales Tomus secundus*, Mantuae, ex Typografia S. Benedicti, Sumptibus Alberti Pazzoni Impressoris Archid., 1723, pp. 542-567.

- Jacques Godefroy, *Oratio I. Ulpianus: seu de Majestate Principis Romani Legibus soluta*, in *Opera juridica minora, sive Libelli, tractatus, orationes, & opuscula rariora & praestantiora, quibus continentur selectae, non modo in jure, sed & omni antiquitate romana, & graeca, jus antiquum inlustrante, materiae. Omnia ab innumeris mendis purgata*, Lugduni Batavorum, apud J. A. Langerak, 1733.
- Histoire de nostre temps, contenant un recueil des choses memorables passees et publiees pur le fait de la Religion et estat de la France, depuis l'Edict de paciffication du 23 iour de Mars, 1568, iusques au iour present*, La Rochelle, Barthélemy Berton, 1570.
- Niccolò Losa, *Tractatus de iure universitatum*, Venetiis, apud Baptistam Ciottum, 1601.
- Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, Tomi IV, Pars II, *Inde ab a. 1298 usque ad a. 1313*, edidit Iacobus Schwalm, Hannoverae-Lipsiae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1909-1911.
- Ippolito Marsili, *Grassea [...] commentaria super titulis ff. ad l. Cor. de sicar. [...] in Bononiensi gymnasio lugubrata*, Impressum Bononiæ in Aedibus Benedicti Hectoris Bibliopolæ Bononiensis, M.D.XVII. Vigesimo secundo mensis Maii.
- Ippolito Marsili, *Averolda. Practica causarum criminalium una cum theorica et Repertorio*, Bononiae, per Franciscum Garonum, 1524 Die 15. Novembris.
- Ippolito Marsili, *Tractatus bannitorum*, Bononiæ, apud Societatem Typographiæ Bononiensis, 1574.
- Francisco Marti Viladamor, *Noticia Universal de Cataluña [...] A los muy Ilustres Consellers y Sabio Consejo de Ciento de la Ciudad de Barcelona*, Barcelona, 1640.
- Joachim Mynsinger von Frundeck, *Singulares observationes Iudicii Imperialis (uti vocant)*, Basilae, Episcopus, 1565.
- Joachim Mynsinger von Frundeck, Andreas Gail, *Singulares observationes Imper. Camerae centur. VI.*, Helmaestadii, Brandes, 1594.
- Marianus Socinus jr, *Consilium LXVIII*, in Idem, *Consiliorum Tomus Tertius*, Lugduni, 1557, cc. 72r-76r.
- Andrèas Tiraquellus, *De pœnis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, & id quibus quotque ex causis*, Lugduni, Ad Salamandræ, apud Claudium Sennetonium, 1562.
- Très humble remonstrance du Parlement au Roy et a la Reyne regente*, 1649.

2. Fonti secondarie

- Giorgio Agamben, *Stato di eccezione. Homo sacer, II, I*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
- Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen (sous la direction de), *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, 2007.
- Ingrid Baumgärtner, *Martinus Garatus Laudensis. Ein italienischer Rechtsgelehrter des 15. Jahrhunderts*, Köln-Wien, Bohlau, 1986.
- William Beik, *La partecipazione politica del menu peuple dans la France moderne*, in Bernard Barbiche, Jean-Pierre Poussou, Alain Tallon (dir.), *Pouvoirs, contestations et comportements dans l'Europe moderne. Mélanges en l'honneur du professeur Yves-Marie Bercé*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2005, pp. 43-59.
- Francesco Benigno, *Reductio ad unum: il fascino discreto dell'assolutismo*, «Storica», 29, 2004. pp. 79-110.
- Francesco Benigno, *Il fato di Buckingham: la critica del governo straordinario e di guerra come fulcro politico della crisi del Seicento*, in Francesco Benigno, Luca Scuccimarra (a cura di), *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma, Viella, 2007, pp. 75-93.
- Francesco Benigno, *Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca*, Roma, Bulzoni, 2011.
- Francesco Benigno, *Rivoluzioni. Tra storia e storiografia*, Roma, Officina Libraria, 2021.
- Marino Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999.
- Luisa Bertoni Argentini, *Baglioni, Gentile*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1963, V, pp. 215-217.
- Lucia Bianchin, *Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005.
- Biblia patristica. Index des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique*, 3, Origene, Paris, CNRS, 1980.
- Italo Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002.
- Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Nicola Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, il Mulino, 2013.
- Italo Birocchi, Nicola Miletta, *Careri (Carerio) Lodovico*, in Cortese, Birocchi, Mattone, Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 445-446.

- Luca Blasi, Gianluca Peciola, *Contro il «ddl paura» c'è un altro paese*, «il manifesto», 18 dicembre 2024.
- Michelle Bubenicek, *La lèse-majesté, l'exception judiciaire et la construction de l'État à la fin du Moyen Âge (France-État bourguignon, XIV^e s.)*. *À propos de deux cas de crimes de lèse-majesté médiévaux*, in Marie Goupy, Yann Rivière (sous la direction de), *De la dictature à l'état d'exception. Approche historique et philosophique*, Rome, École française de Rome, 2022, pp. 37-56.
- Massimo Cacciari, *Icone della legge*, Milano, Adelphi, 2002 (IV edizione).
- Adrien Carbonnet, *Louis XI et les villes en révolte (1461-1483)*, Paris, Classique Garnier, 2023.
- Marco Cavina, *Marsili Ippolito*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 1286-1287.
- Jacques Chiffolleau, *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire: note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVII^e siècle français et sur leurs exemples médiévaux*, in Yves-Marie Bercé (dir.), *Les procès politiques (XIV^e-XVII^e siècle)*, Rome, École Française de Rome, 2007, pp. 577-662.
- Giovanni Chiodi, «*Delinquere ut universi*». *Scienza giuridica e responsabilità penale delle universitates tra XII e XIII secolo*, in *Studi di storia del diritto* III, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 91-199.
- Floriana Colao, «*Il problema del reato politico*» e la «*cosiddetta autonomia del giuridico*». *Rileggendo Mario Sbriccoli*, in Luigi Lacchè, Carlotta Latini, Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli (a cura di), *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, eum, 2007, pp. 265-308.
- Pietro Costa, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969 (ristampa 2002).
- Pietro Costa, «*Bonum commune e partialitates*»: *il problema del conflitto nella cultura politico-giuridica medievale*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo*. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2011, Spoleto, Fondazione Centro di Studi sull'Alto Medioevo, 2012, pp. 193-215.
- Angela De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1995.
- Angela De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2001.
- Angela De Benedictis, *Una guerra d'Italia, una resistenza di popolo. Bologna 1506*, Bologna, il Mulino, 2004.
- Angela De Benedictis, *Abbattere i tiranni, punire i ribelli. Diritto e violenza negli interdetti del Rinascimento*, in «*Rechtsgeschichte. Zeitschrift des*

- Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 11, 2007, pp. 76-93.
- Angela De Benedictis, *Resisting Public Violence: Actions, Law, and Emotions*, in Anthony Molho, Diogo Ramada Curto (eds.), *Finding Europe. Discourses on Margins, Communities, Images ca. 13th - ca. 18th centuries*, Oxford, Berghahn Books, 2007, pp. 273-290.
- Angela De Benedictis, «C'era un adagio...». *La dottrina giuridica sulla universitas delinquens tra '500 e '800*, in Glauco Maria Cantarella, Angela De Benedictis, Patrizia Dogliani, Carla Salvaterra, Raffaella Sarti (a cura di), *Potere e violenza. Concezioni e pratiche dall'antichità all'età contemporanea*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, pp. 49-70.
- Angela De Benedictis. *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Bologna, il Mulino, 2013.
- Angela De Benedictis, "Ne propter rebellionem commissam puniretur". *La dottrina di Giovanni da Legnano per il diritto delle respublicae imperiali (XVI-XVII secolo)*, in *Recht – Geschichte – Geschichtsschreibung. Rechts- und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, herausgegeben von Susanne Lepsius, Reiner Schulze, Bernd Kannowski, Berlin, Eric Schmidt Verlag, 2014, pp. 193-202.
- Angela De Benedictis, *Una «città che pecca»*. Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati *e la lingua della giurisprudenza*, in Romain Descendre, Jean-Louis Fournel (sous la direction de), *Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini*, Lyon, ENS Éditions, 2015, pp. 123-133.
- Angela De Benedictis, Luise Schorn-Schütte, *Wissensbestände / „archivi del sapere“ der Frühen Neuzeit. Juristisch-theologische Debatten im 16./17. Jahrhundert*, «Historische Zeitschrift», 308/1, 2019, pp. 1-45.
- Angela De Benedictis, *Un sapere necessario alla politica come comunicazione: la giurisprudenza e i rimedi contro la tirannide*, in Michele Basso, Mario Piccinini (a cura di), *Dottrine politiche, concetti, comunità di discorso. In dialogo con Merio Scattola*, «Quaderni di Scienza & Politica», 10, 2020, pp. 63-92, (con riferimenti bibliografici più ampi) URL: <<https://scienzaepolitica.unibo.it/pages/view/supplement>>.
- Angela De Benedictis, Xavier Gil Pujol (dir.), *Comunidades de Castilla, Germanías de Valencia y ciudades italianas*, «Pedralbes», 42, 2022, pp. 13-290.
- Vittorio De Caprariis, *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione (1559-1572)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1959.
- Ernesto De Cristoforo, recensione a Michel Foucault, *Teorie e istituzioni penali (Corso al Collège de France, 1971-72)* cit., «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 48, 2019, pp. 650-658.

- Massimo Della Misericordia, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati disobidienti*». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo), in Cecilia Nubola, Andreas Würgler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere / Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, Bologna-Berlin, il Mulino-Dunker & Humblot, 2004, pp. 147-215.
- Maximo Diago Hernando, *Le comunidades di Castiglia (1520-1521). Una rivolta urbana contro la monarchia degli Asburgo*, trad. it., Milano, Unicopli, 2001.
- Maria Gigliola di Renzo Villata, Bossi Egidio, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 316-319.
- Maria Gigliola di Renzo Villata, *Giasone del Maino*, in Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Nicola Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 995-999.
- Maria Gigliola di Renzo Villata, *Tra consilia, decisiones e tractatus... Le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna*, «Rivista di storia del diritto italiano», 81, 2008, pp. 15-75.
- Claude-Olivier Doron, *Foucault e gli storici. Il dibattito sulle "insurrezioni popolari"*, in *Teorie e istituzioni penali: corso al Collège de France (1971-1972)*, edizione stabilita da Bernard E. Harcourt sotto la direzione di François Ewald e Alessandro Fontana, con la collaborazione di Elisabetta Basso (trascrizione del testo), Claude-Olivier Doron (note e apparato critico) e il contributo di Daniel Defert. Edizione italiana a cura di Deborah Borca e Pier Aldo Rovatti, Milano, Feltrinelli, 2019, pp. 305-322.
- Elena Fasano Guarini, *Congiure «contro alla patria» e congiure «contro ad uno principe» nell'opera di Niccolò Machiavelli*, in Yves-Marie Bercé, Elena Fasano Guarini (sous la direction de), *Complots et conjurations dans l'Europe moderne*, Rome, École française de Rome, 1996, pp. 9-53.
- Michel Foucault, *Teorie e istituzioni penali: corso al Collège de France (1971-1972)*, edizione stabilita da Bernard E. Harcourt sotto la direzione di François Ewald e Alessandro Fontana, con la collaborazione di Elisabetta Basso (trascrizione del testo), Claude-Olivier Doron (note e apparato critico) e il contributo di Daniel Defert. Edizione italiana a cura di Deborah Borca e Pier Aldo Rovatti, Milano, Feltrinelli, 2019.
- Jesús Gascon García, *Publicar en tiempos convulsos: problemas bibliográficos en algunas ediciones de Francesc Martí i Viladamor durante la Guerra de Cataluña (1640-1652)*, «Titivillus. Revista internacional sobre el libro antiguo», 1, 2015, pp. 341-358.

- Patrick Gilli, *Châter la ville ou châtiers ses dirigeants: la punibilité des corps politiques d'après l'action pontificale en Italie au début du XIII^e siècle*, in Patrick Gilli, Jean-Pierre Guilhemmet (sous la direction de), *Le châtement des villes dans les espaces méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne)*, Turnhout, Brepols, 2012, pp. 187-199.
- Francisco Gómez Martos, Gómez Antonio, in Manuel J. Peláez (ed.), *Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos*, I, Zaragoza-Barcelona, Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones, Facultad de Derecho, Universidad de Málaga, 2005, p. 383.
- Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2005 (I edizione).
- Paolo Grossi, *Ricordo di Mario Sbriccoli*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 33-34, 2005, pp. 1391-1399.
- Gerard Daniel Guyon, Bohier Nicholas, in Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen (sous la direction de), *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, 2007, pp. 95-97.
- Gabriele Haug-Moritz, *Widerstand als "Gegenwehr". Die schmalkaldische Konzeption der "Gegenwehr" und der "gegenwehrliche Krieg" des Jahres 1542*, in Robert von Friedeburg (Hg.), *Widerstandsrecht in der frühen Neuzeit. Erträge und Perspektiven der Forschung im deutsch-britischen Vergleich*, Berlin, Duncker & Humblot, 2002, pp. 141-161.
- Margherita Isnardi Parente, *Introduzione*, in Bodin, *I sei libri dello Stato*, cit., I, 1964, pp. 12-100.
- Roberto Isotton, *Gigante Girolamo*, in Cortese, Birocchi, Mattone, Miletto (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 999-1000.
- Robert M. Kingdon, *Introduction a Jean de Coras, Question politique: s'il est licite aux subjects de capituler avec leur prince*, Genève, Droz, 1989.
- Jacques Krynen, *L'empire du roi. Idées et croyance politique en France, XIII^e-XV^e siècle*, Paris, Gallimard, 1993.
- Luigi Lacchè, *Introduzione*, in Luigi Lacchè, Carlotta Latini, Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli (a cura di), *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, eum, 2007, pp. 9-35.
- Luigi Lacchè, *Lese Majesty: the Conceptualization of a Political Crime between Legal history and Historiography*, in *Revoluten und politische Verbrechen zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert. Rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse / Revolts and Political Crime from the 12th to the 19th Century. Legal Responses and Juridical-political Discourses*, edited by Angela De Benedictis and Karl Härter, Frankfurt am Main, Klostermann, 2013, pp. 61-74.

- André Laingui, *Introduction générale. Le premier grande traité de responsabilité pénale: le "De poenis temperandis" d'André Tiraqueau (1559)*, in Id., *Le "De poenis temperandis" de Tiraqueau (1559)*, Paris, Economica, 1986, pp. 1-24.
- A. London Fell, *Origins of Legislative Sovereignty and the Legislative State*, Königstein/Ts.-Cambridge, Mass.: 1. *Corasius and the Renaissance Systematization of Roman Law*, 1983; 2. *Classical, Medieval, and Renaissance Foundations of Corasius' Systematic Methodology*, 1983; 3. *Bodin's Humanistic Legal System and Rejection of "Medieval Political Theology"*, 1987.
- Alberto Lupano, *Aimone Cravetta (1504-1569) giurista del diritto comune*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2008.
- Alberto Lupano, *Cravetta Aimone*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 607-608.
- Luca Mannori, *Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, 1990, pp. 323-504.
- Gian Paolo Massetto, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola: Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano, Giuffè, 1985.
- Gian Paolo Massetto, Sara Parni, *Claro Giulio*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 552-555.
- Aldo Mazzacane, *Farinacci Prospero*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 822-825.
- Paul-Alexis Mellet, *Les Traités monarcomaques. Confusion des temps, résistance armée et monarchie parfaite (1560-1600)*, Genève, Droz, 2007.
- David von Mayenburg, *Ubi est incolumitas obedientiae, ibi sana est forma doctrinae – Aufruhr und Revolte im kanonischen Recht*, in Orazio Condorelli, Franck Roumy, Mathias Schmoeckel (Hg.), *Der Einfluß der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 2, *Öffentliches Recht*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2011, pp. 217-266.
- Carlo Montanari, *Losa Niccolò*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 1202-1203.
- Paolo Nardi, *Socini (Sozzini, Soccini), Mariano jr.*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 1880-1881.
- Cecilia Nubola, *Ribellarsi in nome della fedeltà. La «guerra delle noci» nel principato vescovile di Trento (1579-1580)*, in Cecilia Nubola, Andreas Würigler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere / Formen der politischen*

- Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, Bologna-Berlin, il Mulino-Dunker & Humblot, 2004, pp. 263-288.
- Kenneth Pennington, *Moderamen inculpatae tutelae: The Jurisprudence of a Justifiable Defense*, «Rivista internazionale di diritto comune», 24 (2013), pp. 27-55.
- Kenneth Pennington, *The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1993.
- Kenneth Pennington, *Enrico da Susa, cardinale Ostiense*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 795-798.
- Giuliano Procacci, *Classi sociali e monarchia assoluta nella Francia della prima metà del secolo XVI*, Torino, Einaudi, 1955.
- Matteo Provasi, *Per un vocabolario della rivolta nell'Italia del secolo XIV-XVII: azioni, testimonianze, racconti*, in Gregorio Salinero, Manuela Águeda García Garrido, Radu G. Paūn (dir.), *Paradigmes rebelles. Pratiques et cultures de la désobéissance à l'époque moderne*, Bruxelles-Bern-Berlin-New York-Oxford-Wien, Peter Lang, 2018, pp. 61-86: 61.
- Diego Quagliani, «*civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli, 1989.
- Diego Quagliani, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, Cedam, 1992.
- Diego Quagliani, «*Corpus*», «*universitas*», pluralità di corpi: alle radici di un archetipo giuridico-istituzionale, in Danilo Zardin (a cura di), *Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea*, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 39-49.
- Diego Quagliani, *L'iniquo diritto. «Regimen regis» e «ius regis» nell'esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli «specula principum» del tardo Medioevo*, in Angela De Benedictis (ed. con la collaborazione di Annamaria Pisapia), *Specula Principum*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999, pp. 209-242.
- Diego Quagliani, «*Rebellare idem est quam resistere*». *Obéissance et résistance dans les glosses de Bartole à la constitution «Quoniam nuper» d'Henry VII (1355)*, in Jean-Claude Zancarini (textes réunis par), *Le Droit de résistance XII^e-XX^e siècle*, Fontenay-St. Cloud, ENS, 1999, pp. 35-46.
- Diego Quagliani, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004.
- Diego Quagliani, «*Universi consentire non possunt*». *La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune*, in Nubola, Würgler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa*, cit., pp. 409-425.

- Pierre Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Âge latin*, Paris, Vrin, 1970.
- Nicole Reichardt, Gómez Antonio, in Michael Stolleis (Hg.) *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München, Beck, 1995, pp. 244-245.
- Gigliola Rondinini Soldi, *Il trattato De principibus di Martino Garati da Lodi. Con l'edizione critica della Rubrica De Principibus*, Milano-Varese, Istituto editoriale Cisalpino, 1968.
- Giovanni Rossi, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino, Giappichelli, 2007.
- Gianluca Russo, *Governare castigando. Le origini dello stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1438)*, Milano, Giuffrè, 2021.
- Gianluca Russo, *Tra riforma e controriforma. I giuristi e la legislazione penale dell'emergenza (1974-1984)*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 53, 2024, pp. 267-317.
- Livio Pepino, Marco Revelli, *Non solo un treno... La democrazia alla prova della Val Susa*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2012.
- Livio Pepino (a cura di), *Come si reprime un movimento: il caso TAV. Analisi e materiali giudiziari*, Napoli, Intra Moenia edizioni, 2014.
- Adriano Prosperi, *Giustizia bendata*, in Lacchè, Latini, Marchetti, Meccarelli (a cura di), *Penale Giustizia Potere*, cit., pp. 109-124.
- Adriano Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008.
- Andreas Roth, *Kollektive Gewalt und Strafrecht. Die Geschichte der Massedelikte in Deutschland*, Berlin, E. Schmidt, 1989.
- Mario Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.
- Mario Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Maurizio Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205: 174.
- Mario Sbriccoli, *La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, ora in Mario Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 151-207.
- Maurizio Scarpari, «Esistono valori più importanti della vita e azioni più ripugnanti della morte». Nella lotta per la democrazia a Hong Kong emergono i solidi principi di chi vuole una Cina migliore, URL: <<https://www.rivistailmulino.it/a/hong-kong-il-coraggio-dei-propri-ideali>>, 22 luglio 2024.

- Bruno Schmidlin, Alain Dufour (édités par), *Jacques Godefroy (1587-1652) et l'humanisme juridique à Genève: actes du colloque Jacques Godefroy*, Bâle-Genève, Helbing et Lichtenhahn, 1991.
- Bruno Schmidlin, Alain Dufour, *Godefroy Jacques*, in Arabeyre, Halpérin, Krynen, (sous la direction de), *Dictionnaire historique*, cit., p. 277.
- Gerschon Scholem, *La kabbalah e il suo simbolismo*, Torino, Einaudi, 1980.
- Michael Stolleis, *Das Auge des Gesetzes*, München, Beck, 2004 (trad. it. *L'occhio della legge. Storia di una metafora*, Roma, Carocci, 2007).
- Michael Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania. I. Pubblicistica dell'Impero e scienza di polizia 1600-1800*, trad. it., Milano, Giuffrè, 2008 (ed. orig. 1988).
- Claudia Storti, *Martino Garati da Lodi*, in Birocchi, Cortese, Mattone, Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 1292-1294.
- Andreas Suter, *Der schweizerische Bauernkrieg von 1653. Politische Sozialgeschichte – Sozialgeschichte eines politischen Ereignisses*, Tübingen, bibliotheca academica Verlag, 1997.
- Carlo Taviani, *Superba discordia, Guerra, rivolta e pacificazione nella Genova di primo Cinquecento*, Roma, Viella, 2008.
- Angelo Torre, *Universitas (Losaeus)*, in Francesco Ingravalle, Corrado Malandrino (a cura di), *Il lessico della Politica di Johannes Althusius: l'arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa e felice*, Firenze, Olschki, 2005, pp. 339-360.
- Angelo Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011.
- Xavier Torres I Sans, *Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la monarquía hispánica (siglos 16.-17.)*, València, Universitat de València, 2008.
- Joshua Wong, Jason Y. Ng, *Noi siamo la rivoluzione. Perché la piazza può salvare la democrazia*, Milano, Feltrinelli, 2020.
- Andreas Würzler, *Criminalisation, judicialisation et négociations: comment gérer les révoltes modernes dans les pays germanophones?*, in Gregorio Salinero, Manuela Águeda García Garrido, Radu G. Paun (eds.), *Paradigmes rebelles. Pratiques et cultures de la désobéissance à l'époque moderne*, Bruxelles-Bern-Berlin-New York-Oxford-Wien, Peter Lang, 2018, pp. 529-556.
- Peter Zagorin, *Rebels & Rulers 1500-1660, I, Society, States & Early Modern Revolution. Agrarian & Urban Rebellions*, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
- Nathalie Zemon Davis, *Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, trad. it., Torino, Einaudi, 1984.

- Christian Zendri, *La legislazione pisana di Enrico VII: Problemi filologici e interpretativi*, in Giuseppe Petralia, Marco Santagata (a cura di), *Enrico VII, Dante e Pisa a 700 anni dalla morte dell'imperatore e dalla Monarchia (1313-2013)*, Ravenna, Longo, 2016, pp. 337-357.
- Andrea Zorzi, *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, in Luigi Lacchè, Carlotta Latini, Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli (a cura di), *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, eum, 2007, pp. 155-178.

Indice dei nomi

(Sono stati indicizzati i nomi di autori le cui opere vengono citate come fonti e come bibliografia. I nomi di personaggi sono solo quelli per i quali è stata possibile una sicura identificazione)

A

Accolti, Francesco (Franciscus Accoltus Aretinus) 90
Agamben, Giorgio 89, 90
Alessandro VI, papa 29, 30, 32, 35, 41
Ammirato, Scipione 48
Arabeyre, Patrick 20, 77
Antioco, re 82
Aristotele 51

B

Baglioni, Gentile 29, 30, 32
Baglioni, famiglia 29, 30, 31
Baldo degli Ubaldi 50, 51, 63
Bartolo da Sassoferrato 12, 14, 16, 24, 31, 34, 45, 50, 51, 53, 59, 60, 61, 62, 63
Basso, Elisabetta 91
Basso, Michele 76
Beik, William 20
Benigno, Francesco 83, 84, 86, 87
Benjamin, Walter 90
Bentivoglio, Giovanni 20
Bercé, Yves-Marie 16, 20, 29
Berengo, Marino 20
Bertoni Argentini, Luisa 29
Besold, Christoph 54
Bianchin, Lucia 87
Birocchi, Italo 30, 32, 35, 37, 39, 49, 50, 54, 55, 57, 58
Blasi, Luca 94
Bodin, Jean 59, 60, 61, 62, 65, 66
Bohier, Nicolas (Nicholas) 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 49, 50, 54, 57, 58
Borca, Deborah 91
Borgia, Cesare, duca Valentino 29, 30, 31, 35

Bossi, Egidio 54, 63
Bubeniceck, Michelle 13, 14
Burkardus (Burckardt), Joh. Fridericus 45, 47, 48

C

Cacciari, Massimo 90
Cantarella, Glauco Maria 49
Carbonnet, Adrien 15, 16, 30
Careri (Carerio), Ludovico 54, 55
Carlo V, imperatore 13, 35, 54, 55
Carpzov, Benedict 63
Catilina 21
Cavina, Marco 50
Chiffolleau, Jacques 14, 16, 76, 89
Chiodi, Giovanni 24
Cicerone, Marco Tullio 52
Cino da Pistoia 50
Claro, Giulio 54, 56, 57, 63
Clemente V, papa 41, 43, 44, 45, 46
Colao, Floriana 10
Commynes, Philippe de 74
Condorelli, Orazio 20
Coras, Jean de 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81
Cortese, Ennio 30, 32, 35, 37, 39, 49, 50, 54, 55, 57, 58
Costa, Pietro 24, 80
Cravetta, Aimone 32, 33, 34, 49, 63
Curti, Francesco sr. 57

D

d'Afflittio, Matteo 61
Dainese, Davide 90
De Benedictis, Angela 9, 10, 11, 17, 24, 29, 32, 35, 41, 46, 49, 50, 56, 62, 76, 81, 93

De Caprariis, Vittorio 66
 Deciani, Tiberio 63
 Decio, Filippo 61
 del Maino, Giasone 29, 30, 31, 32, 35,
 41, 49
 della Cornia, Pietro 50
 Della Misericordia, Massimo 12
 Descendre, Romain 29
 Di Renzo Villata, Maria Gigliola 30,
 49, 54
 Diago Hernando, Máximo 56
 Dilcher, Gerhard 17
 Dogliani, Patrizia 49
 Doron, Claude-Olivier 91
 Du Faur, signore di Pibrac (Pibrac, Guy
 du Faur de) 66
 Dufour, Alain 77
 Durante, Guglielmo 61, 62

E

Enrico II, re di Francia 65, 67, 73
 Enrico IV, re di Francia 67
 Enrico VII, imperatore 15, 32, 42, 43,
 44, 47
 Enrico II, detto il giovane, duca di
 Braunschweig-Wolfenbüttel 35, 36
 Enrico da Susa, detto Ostiense 39, 104
 Erodoto 52
 Esiodo 52
 Ewald, François 91

F

Farinacci, Prospero 54, 57, 58, 63
 Fasano Guarini, Elena 29
 Fioravanti, Maurizio 53
 Fontana, Alessandro 91
 Foucault, Michel 90, 91
 Friedeburg, Robert von 35
 Fournel, Jean-Louis 29

G

Gail, Andreas 54, 57, 58, 63
 Garati Martino da Lodi (Martinus Garatus
 Laudensis) 37, 38
 García Garrido, Manuela Águeda 13,
 47
 Gascon García, Jesús 81
 Gigante, Girolamo (Hieronymus Gi-
 gas) 54, 55
 Gil Puñol, Xavier 56

Gilli, Patrick 24
 Giovanni da Legnano (Johannis de Li-
 gnano) 24, 25, 49, 54, 55, 57, 58
 Giovanni d'Andrea 50
 Giustino Marco Giuniano 52
 Gobbi, Antonio 62, 63, 93
 Godefroy, Jacques 76, 77, 78, 79, 80,
 81
 Gómez, Antonio 54, 55, 56, 58
 Gómez Martos, Francisco 56
 Gonzaga di Solferino, famiglia 62
 Goupy, Marie 14
 Gregorio IX, papa 24, 25, 50
 Grossi, Paolo 10, 80
 Guazzini, Sebastiano 63
 Guerre, Martin 67
 Guilhembet, Jean-Pierre 24
 Guyon, Gérard D. 20

H

Halpérin, Jean-Louis 20, 77
 Harcourt, Bernard E. 91
 Härter, Karl 10
 Haug-Moritz, Gabriele 35
 Hespanha, António Manuel 17

I

Ingravalle, Francesco 58
 Isnardi Parente, Margherita 59, 65, 66
 Isotton, Roberto 55

J

Jeanne d'Albret, regina di Navarra 67
 Jean de Terrevermeille 15
 Johann Friedrich von Sachsen 35

K

Kafka, Franz 90
 Kannowski, Bernd 49
 Kingdon, Robert M. 66, 68
 Krynen, Jacques 20, 74, 77

L

Lacchè, Luigi 10, 13, 17, 89
 Laingui, André 51
 Latini, Carlotta 10, 89
 Lepsius, Susanne 49
 London Fell. A. 68
 Losa, Niccolò 54, 58

Luca, evangelista 52
 Luigi XI, re di Francia 15, 16
 Luigi XII, re di Francia 21
 Lupano, Alberto 32

M

Machiavelli, Niccolò 29
 Malandrino, Corrado 58
 Mannori, Luca 61
 Marchetti, Paolo 10, 89
 Marsili, Ippolito 50, 51
 Martí Viladamor, Francesco (Francisco) 81, 82, 83, 89
 Massetto, Gian Paolo 57
 Mattone, Antonello 29, 32, 35, 37, 39, 50, 54, 55, 57, 58
 Mayenburg, David von 20
 Mazzacane, Aldo 58
 Mazzarino Giulio, cardinale 84, 85
 Meccarelli, Massimo 10, 89
 Mellet, Paul-Alexis 66, 67
 Menochio, Giacomo 63
 Michaud-Quantin, Pierre 24
 Miletto, Marco Nicola, 30, 32, 35, 37, 39, 50, 54, 55, 57, 58
 Molho, Anthony 47
 Mynsinger von Frundeck, Joachim 54, 55, 57, 58

N

Nardi, Paolo 35
 Ng., Jason Y. 93
 Nobili Schiera, Giuliana 17
 Nubola, Cecilia 12, 24

O

Origene 90
 Oldrado da Ponte 50
 Olivares, Gaspar de Guzmán, conte duca d' 81, 82, 83, 89
 Orsini, famiglia 30

P

Paolo di Castro 63
 Parini, Sara 57
 Paūn, Radu G. 13, 47
 Pazzi, famiglia 24, 46, 57
 Peláez, Manuel Juan 56
 Pennington, Kenneth 26, 39, 44, 46

Pepino, Livio 92
 Petralia, Giuseppe 43
 Philipp von Hessen 35, 36
 Piccinini, Mario 76
 Pisapia, Annamaria 76
 Poussou, Jean-Pierre 20
 Procacci, Giuliano 20
 Prospero, Adriano 89
 Provasi, Matteo 13

Q

Quagliani, Diego 17, 24, 45, 58, 59, 66, 76, 78, 80

R

Ramada Curto, Diago 47
 Reichardt, Nicole 55
 Revelli, Marco 92
 Rivière, Yann 14
 Roberto d'Angiò, re di Sicilia 44
 Rondinini Soldi, Gigliola 37
 Rossi, Giovanni 51
 Roumy, Franck 20
 Rovatti, Pier Aldo 91
 Russo, Gianluca 10, 16, 24, 46

S

Salinero, Gregorio 13, 47
 Salomone 52
 Salvaterra, Carla 49
 Sandeo, Felino 50, 61
 Santagata, Marco 43
 Sarti, Raffaella 49
 Sbriccoli, Mario 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 34, 41, 49, 53, 59, 76, 80, 89, 90, 91
 Scarpari, Maurizio 92, 93
 Schmidlin, Bruno 77
 Schmoeckel, Mathias 20
 Scholem, Gerschom 90
 Schorn-Schütte, Luise 29
 Schulze, Reiner 49
 Schwalm, Iacobus 42
 Scuccimarra, Luca 87
 Socini (Sozzini), Mariano jr. (Socinus Marianus jr.) 35, 36, 37, 38, 39, 49, 63
 Soto, Domingo de 63
 Stolleis, Michael 30, 55, 57
 Storti, Claudia 37

T

- Tallon, Alain 20
Tartagni, Alessandro 50
Taviani, Carlo 21
Terenzio (Varrone, Marco Terenzio) 52
Tiraqueau, André (Tiraquellus, Andreas) 51, 52, 53
Torre, Angelo 58
Torres Sans, Xavier 81
Torti, Girolamo 24, 50, 54, 57
Trogo, Pompeo 52

V

- Valle, Rolando della 63
Vázquez, Fernando 63
Vitellosi, famiglia 30

W

- Wong, Joshua 93
Würgler, Andreas 12, 24, 47

Z

- Zabarella, Francesco 50
Zagorin, Perez 20
Zancarini, Jean-Claude 45
Zemon Davis, Nathalie 67
Zendri, Christian 43
Zorzi, Andrea 13

Biblioteca del Laboratorio
di storia del penale e della giustizia

Francesco Migliorino, *Gli eroici anni trenta de «La Giustizia Penale». Lettere di Gennaro Escobedo a Giulio Andrea Belloni (1931-1941)*, Macerata, eum, 2022.

Emilia Musumeci, *Veneficium. Storia di un crimine atroce*, Macerata, eum, 2022.

Filippo Contarini, *Immaginare le Corti d'assise. Una storia della modernizzazione del diritto in Svizzera*, Macerata, eum, 2023.

Angela De Benedictis, *“Crimen laesae maiestatis” e resistenza lecita. Un problema e il ‘classico’ studio di Mario Sbriccoli da riprendere e approfondire*, Macerata, eum, 2025.

“Crimen laesae maiestatis” e resistenza lecita

Un problema e il ‘classico’ studio di Mario Sbriccoli da riprendere e approfondire

Si sa che l'intento principale di Mario Sbriccoli in *Crimen laesae maiestatis* (1974) fu, come egli stesso scrisse nelle *Conclusioni*, «di valutare la questione del reato politico nella dottrina del diritto comune» ricostruendo soprattutto «il momento dell'*infrazione*». Analizzando quella dottrina, egli si era comunque imbattuto nel problema della differenza tra «chi è il rivoltoso e chi lo *iuste resistens*». Da anni la mia ricerca ha cercato di approfondire tale problema in quella stessa letteratura di diritto comune. In questo libro riprendo alcuni dei casi di studio già da me analizzati, la cui natura è riconducibile alla più generale questione del rapporto tra obbedienza e disobbedienza, tra fedeltà e infedeltà: al cuore, quindi, del problema della sovranità e dei suoi limiti tra tardo medioevo ed età moderna nelle forme e nelle pratiche del governare.

Angela De Benedictis ha insegnato Storia moderna presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Oltre a diversi saggi e alla curatela/cocuratela di volumi miscellanei, ha pubblicato presso l'editore il Mulino *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa* (1995); *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna* (2001); *Una guerra d'Italia, una resistenza di popolo. Bologna 1506* (2004); *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna* (2013), poi in inglese, presso Viella, col titolo *Neither Disobedients nor Rebels. Lawful Resistance in Early Modern Italy* (Roma, 2018). Infine, la breve monografia “*Acheronta movebo*”. *La resistenza di Urbino al duca Guidobaldo II (1572-1573) nella storiografia italiana della seconda metà dell'Ottocento* (Ancona, Il lavoro editoriale – Società Pesarese di Studi Storici, 2023).



eum edizioni università di macerata

ISSN 2974-5020

ISBN 978-88-6056-995-0

DOI: 10.13138/BLSPG_60569950